

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, c.d. Solvency II, con riferimento, tra l'altro, alla proporzionalità, alla qualità della vigilanza, all'informativa, alle misure relative alle garanzie a lungo termine, agli strumenti macroprudenziali, ai rischi di sostenibilità e alla vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

L'intervento normativo è adottato in attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024, e in particolare dell'articolo 13, commi da 14 a 16, che conferisce la delega per il recepimento della citata direttiva.

Lo schema modifica il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 al fine di adeguare la disciplina nazionale alle innovazioni introdotte dal nuovo quadro europeo in materia prudenziale assicurativa.

La disciplina europea della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione trova il proprio fondamento nella direttiva 2009/138/CE, comunemente nota come Solvency II, che ha introdotto nell'Unione europea un quadro normativo armonizzato per l'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. La direttiva ha innovato profondamente il sistema di vigilanza del settore, adottando un approccio basato sui rischi effettivamente assunti dalle imprese e perseguendo l'obiettivo di rafforzarne la solidità finanziaria, migliorare la tutela degli assicurati e favorire una maggiore integrazione del mercato assicurativo europeo.

Il nuovo assetto prudenziale introdotto da Solvency II si fonda su un sistema integrato di requisiti patrimoniali, regole di *governance*, presidi di gestione dei rischi e obblighi di trasparenza nei confronti delle autorità di vigilanza e del mercato. Nell'ordinamento italiano tale disciplina è stata recepita principalmente attraverso modifiche al codice delle assicurazioni private, che costituisce tuttora il riferimento normativo fondamentale per la regolamentazione e la vigilanza del settore assicurativo nazionale.

A seguito dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione del regime Solvency II, le istituzioni europee hanno avviato un processo di revisione della disciplina volto ad adeguare il quadro prudenziale alle evoluzioni del mercato, ai nuovi rischi emergenti e agli obiettivi strategici dell'Unione europea. Tale processo si è concluso con l'adozione della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE con riferimento, tra l'altro, alla proporzionalità, alla qualità della vigilanza, all'informativa, alle

misure relative alle garanzie di lungo termine, agli strumenti macroprudenziali, ai rischi di sostenibilità e alla vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

La revisione di Solvency II si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative dell'Unione europea volte alla realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union* – CMU). In tale prospettiva, il settore assicurativo è stato individuato come uno dei principali canali attraverso i quali mobilitare risorse finanziarie di lungo periodo a favore dell'economia reale, valorizzando il ruolo delle imprese di assicurazione quali investitori istituzionali stabili e di lungo termine.

In particolare, la revisione della direttiva Solvency II è stata ricompresa dalla Commissione europea nell'ambito dell'Azione 4 del Piano d'azione del 2020 per la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, finalizzata a incoraggiare gli investimenti di lungo termine da parte delle imprese di assicurazione e a rafforzarne il contributo al finanziamento dell'economia europea. In tale quadro, la proposta di revisione è stata sviluppata perseguendo una pluralità di obiettivi complementari.

In primo luogo, la riforma mira a favorire gli investimenti di lungo termine attraverso una revisione di alcuni requisiti prudenziali e degli oneri patrimoniali applicabili alle imprese di assicurazione, al fine di agevolare gli investimenti azionari stabili, gli investimenti infrastrutturali e altre forme di finanziamento dell'economia reale.

In secondo luogo, la direttiva rafforza il principio di proporzionalità e introduce maggiori elementi di flessibilità nel sistema prudenziale, prevedendo un regime specifico per le imprese piccole e non complesse e semplificando taluni obblighi di segnalazione, informativa e vigilanza, con l'obiettivo di rendere il quadro regolamentare maggiormente adeguato alla dimensione e alla complessità degli operatori.

Infine, la revisione accresce la sensibilità al rischio dell'impianto prudenziale attraverso il miglioramento della calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), la revisione delle misure relative alle garanzie di lungo termine e il rafforzamento degli strumenti volti ad attenuare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari. A tali interventi si affiancano il rafforzamento della vigilanza macroprudenziale e l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei cambiamenti climatici nel sistema di governo societario, nella gestione dei rischi e nell'attività di vigilanza

Il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 nell'ordinamento nazionale è previsto dalla legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024. In particolare, l'articolo 13, commi da 14 a 16, conferisce al Governo la delega per l'adozione delle disposizioni necessarie all'attuazione della direttiva, individuando criteri direttivi volti ad assicurare il corretto coordinamento con il codice delle assicurazioni private, il rafforzamento del principio di proporzionalità, l'adeguamento del sistema nazionale ai nuovi strumenti prudenziali introdotti a livello europeo e l'integrazione delle innovazioni concernenti la sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e la vigilanza di gruppo.

Il decreto legislativo in esame si inserisce pertanto nel processo di aggiornamento del quadro prudenziale europeo delle assicurazioni e persegue l'obiettivo di assicurare il pieno allineamento dell'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dalla revisione di Solvency II, preservando la coerenza sistematica del codice delle assicurazioni private e contribuendo al rafforzamento della resilienza, della competitività e della sostenibilità del settore assicurativo italiano

Articolo 1

Titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 1 reca modifiche all'impianto definitorio del Codice delle assicurazioni private (CAP) e ad altri articoli del titolo I del CAP. Le disposizioni contenute nell'articolo danno attuazione agli articoli 13, 29 e 35 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II), come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, con particolare riguardo all'aggiornamento del quadro definitorio, al rafforzamento del principio di proporzionalità, alla vigilanza transfrontaliera e di gruppo e alla disciplina dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

La disposizione interviene anzitutto sull'articolo 1, comma 1, del CAP, introducendo nuove definizioni e aggiornando alcune nozioni già presenti, al fine di assicurare la coerenza terminologica tra il CAP e il quadro europeo risultante dalla revisione della direttiva Solvency II.

In particolare, è introdotta la definizione di attività transfrontaliera significativa, riferita all'attività assicurativa o riassicurativa svolta in uno Stato membro ospitante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi da un'impresa che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che superi determinate soglie quantitative ovvero sia considerata rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza di tale Stato. La definizione costituisce il presupposto per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cooperazione rafforzata tra autorità competenti e di scambio informativo sulle attività transfrontaliere.

Sono inoltre introdotte le definizioni di cripto-attività, mediante rinvio alla nozione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), e di fattori di sostenibilità, mediante rinvio all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR). Tali modifiche assicurano il coordinamento della disciplina prudenziale assicurativa con, rispettivamente, il quadro europeo sui mercati delle cripto-attività e quello in materia di finanza sostenibile.

Al comma 1, lettera a), numero 4), è aggiornata la definizione di impresa di minori dimensioni, mediante sostituzione del riferimento ai ricavi con la nozione di ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE. L'intervento assicura coerenza con la disciplina europea in materia contabile.

La novella interviene poi sulla definizione di gruppo di cui alla lettera r-bis), ampliandone e precisandone il contenuto. In particolare, viene chiarito che, nella nozione di gruppo, rilevano anche le società gestite dall'impresa controllante o partecipante o dalle sue imprese controllate congiuntamente ad una o più società che non fanno parte del gruppo, nonché le relative imprese partecipate. È altresì introdotta una previsione che consente di ricomprendere nella nozione di gruppo la combinazione delle situazioni contemplate dai precedenti punti della definizione. L'intervento è funzionale al rafforzamento della vigilanza di gruppo e consente di intercettare assetti organizzativi e partecipativi caratterizzati da forme di gestione congiunta o da configurazioni che non si esauriscono nei tradizionali rapporti di controllo o partecipazione.

Viene introdotta la definizione di gruppo piccolo e non complesso, quale gruppo che soddisfa le condizioni previste dal nuovo articolo 210.1 ed è classificato come tale dall'autorità di vigilanza del gruppo. Tale categoria costituisce il presupposto per l'applicazione, a livello consolidato, delle nuove misure di proporzionalità previste dalla disciplina Solvency II revisionata.

È altresì introdotta la definizione di impresa piccola e non complessa, riferita all'impresa, anche captive di assicurazione o di riassicurazione, che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 47-

terdecies ed è classificata secondo la procedura di cui all'articolo 47-*quaterdecies*. La nuova categoria consente di modulare taluni obblighi prudenziali, informativi e organizzativi in funzione della minore dimensione, complessità e rischiosità dell'impresa.

La disposizione sostituisce la definizione di impresa di partecipazione assicurativa, prevedendo una nozione più analitica e maggiormente aderente al quadro europeo. La nuova definizione qualifica come impresa di partecipazione assicurativa un'impresa che sia società controllante, che non sia ente creditizio, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione, impresa di investimento o ente pensionistico aziendale o professionale, che non sia impresa di partecipazione finanziaria mista né impresa di partecipazione finanziaria ai sensi della normativa prudenziale bancaria, e che abbia almeno una controllata costituita da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

La disposizione dà attuazione all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, ridefinendo la nozione di impresa di partecipazione assicurativa mediante l'introduzione di requisiti soggettivi e di criteri qualitativi e quantitativi volti ad accertare l'effettiva prevalenza dell'attività assicurativa e riassicurativa nel gruppo.

La nuova definizione richiede inoltre che, nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, nel prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di imprese assicurative o riassicurative controllate o partecipate, ovvero nell'esercitare determinate attività finanziarie individuate dalla normativa europea. La qualifica è inoltre collegata al superamento, su base costante, della soglia del cinquanta per cento di specifici indicatori riferiti, tra l'altro, al patrimonio netto, agli attivi, alle entrate, al personale o ad altri indicatori ritenuti pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza. La modifica rafforza la capacità dell'ordinamento di individuare le holding assicurative rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo sulla base di criteri sostanziali e non meramente formali.

Dopo la lettera bb-bis) è introdotta la nuova definizione di impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi. Essa individua l'impresa controllante che non sia impresa di partecipazione assicurativa né impresa di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese controllate esclusivamente o principalmente costituite da imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. La disposizione mira a intercettare le strutture partecipative che coinvolgono imprese assicurative o riassicurative extra-UE, assicurando il corretto raccordo con la disciplina della vigilanza di gruppo.

È introdotta la definizione di impresa regolamentata, mediante rinvio alla nozione contenuta nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, nonché agli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva (UE) 2016/2341. La modifica assicura il coordinamento tra il Codice delle assicurazioni private, la disciplina dei conglomerati finanziari e il quadro europeo relativo agli enti pensionistici aziendali e professionali.

La novella introduce inoltre la definizione di misura di proporzionalità, riferita alle misure previste da specifiche disposizioni del Codice, nonché alle misure previste dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE applicabili alle imprese piccole e non complesse. La previsione ha carattere sistematico, in quanto consente di individuare in modo unitario l'insieme delle semplificazioni, deroghe o modulazioni degli obblighi prudenziali e informativi introdotte o rafforzate dalla revisione Solvency II.

È altresì introdotta la definizione di rischio di sostenibilità, inteso come evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività. La definizione è funzionale al coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina del sistema di gestione dei rischi, della valutazione interna del rischio e della solvibilità e degli obblighi connessi ai rischi climatici e di sostenibilità.

Sono infine aggiornate le definizioni relative all'impresa partecipante e all'impresa partecipata. In particolare, viene precisato che rilevano, oltre alle ipotesi di partecipazione, anche le società soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, nonché, per le imprese partecipate, le società soggette a direzione unitaria diversa da quella di cui al medesimo articolo 96, comma 3. Tali modifiche si coordinano con le innovazioni introdotte in materia di vigilanza di gruppo e con la valorizzazione delle situazioni di direzione unitaria o coordinamento centralizzato.

La disposizione dà attuazione all'articolo 212, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, aggiornando le definizioni di società partecipante e società partecipata alla luce della disciplina europea in materia di direzione unitaria e coordinandole con l'articolo 96 del Codice.

L'articolo modifica poi l'articolo 3-bis del CAP, integrando il principio di proporzionalità con un espresso riferimento alle imprese piccole e non complesse. La modifica è volta a chiarire che la valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi deve tenere conto anche delle caratteristiche di tali imprese.

Infine, l'articolo interviene sull'articolo 10 del CAP in materia di segreto d'ufficio e scambio di informazioni. In particolare, si prevede la possibilità per l'IVASS di scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane, stabilendo che le informazioni provenienti da un altro Stato membro possano essere trasmesse solo previo accordo dell'autorità da cui provengono. È inoltre introdotta una disposizione che consente la pubblicazione dei risultati degli stress test e la loro trasmissione all'AEAP.

Articolo 2

Modifiche al Titolo II del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, intervenendo sugli articoli 14 e 14-bis del CAP.

Le modifiche attuano gli articoli 14 e 18 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, che rafforzano la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e migliorano i meccanismi di condivisione delle informazioni a livello europeo.

In particolare, la **lettera a), numero 1), modifica l'articolo 14, comma 1, integrando** il contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, prevedendo l'obbligo per l'impresa richiedente di indicare eventuali precedenti dinieghi o revoche di autorizzazioni intervenuti in altri Stati membri per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa o per l'esercizio di attività da parte di altre imprese regolamentate o distributori di prodotti assicurativi, specificandone le motivazioni. La previsione è finalizzata a rafforzare la trasparenza del procedimento autorizzativo e ad agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza europee. La modifica introdotta con la **lettera a), numero 2), all' articolo 14, comma 2**

interviene sui termini previsti per la conclusione del procedimento autorizzativo nei casi in cui la domanda sia oggetto di una valutazione congiunta tra autorità competenti di differenti Stati membri. In tali ipotesi si prevede che il termine decorra dalla ricezione della domanda e abbia durata di otto mesi. La disposizione recepisce le nuove forme di cooperazione tra autorità previste dalla direttiva.

Il nuovo comma 5-ter dell'articolo 14, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 3), introduce l'obbligo per l'IVASS di comunicare all'AEAP (EIOPA) ogni diniego di autorizzazione, indicando l'identità dell'impresa richiedente e le motivazioni della decisione. Le informazioni confluiscono nella banca dati europea prevista dalla direttiva e sono funzionali al rafforzamento della vigilanza transfrontaliera e alla prevenzione di fenomeni di arbitraggio regolamentare.

La disposizione introdotta dalla **lettera b), che modifica l'articolo 14-bis, comma 1, del CAP introducendo la nuova lettera e-bis)**, amplia il contenuto del programma di attività che accompagna la domanda di autorizzazione. In particolare, prevede che l'impresa sia tenuta a specificare gli Stati membri, gli Stati terzi e, ove applicabile, le aree geografiche di Paesi terzi nei quali intende operare. La modifica consente all'autorità di vigilanza di disporre di un quadro più completo dell'operatività prospettica dell'impresa e dei relativi rischi transfrontalieri.

La lettera c) modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 209 del 2005, eliminando il riferimento alla rappresentanza in giudizio dell'IVASS. L'intervento è volto ad adeguare il testo della disposizione all'attuale assetto delle competenze e delle funzioni attribuite all'Istituto, eliminando un richiamo non più necessario e realizzando un coordinamento formale della disciplina.

La lettera d) modifica l'articolo 19, introducendo il comma 4-bis, recante procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi prevedendo obblighi di informativa per le imprese che mutino propria attività in modo da incidere su proprio profilo di rischio.

La lettera e) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 209 del 2005 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 209 del 2005, eliminando il riferimento alla rappresentanza in giudizio dell'IVASS. L'intervento è volto ad adeguare il testo della disposizione all'attuale assetto delle competenze e delle funzioni attribuite all'Istituto, eliminando un richiamo non più necessario e realizzando un coordinamento formale della disciplina.

La lettera f) modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente i requisiti degli esponenti aziendali e dei titolari di funzioni fondamentali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'intervento è volto a ricomprendere tra gli elementi che possono essere disciplinati dalla normativa secondaria anche i criteri e le modalità per la valutazione della correttezza degli esponenti aziendali, in coerenza con le innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 e con l'obiettivo di rafforzare i presidi di sana e prudente gestione.

Articolo 3

Modifiche al Titolo III del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 3 reca un articolato complesso di modifiche al Titolo III del Codice delle assicurazioni private ((**artt. 29-bis–51**)) disciplina l'**esercizio dell'attività assicurativa**, ossia le regole prudenziali e organizzative che le imprese devono rispettare dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio),

incidendo su profili centrali della disciplina prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le novelle riguardano, in particolare, il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei profili macroprudenziali, la disciplina delle funzioni fondamentali, il calcolo delle riserve tecniche, le misure relative alle garanzie di lungo termine, i requisiti patrimoniali, l'informativa prudenziale e il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 danno attuazione ad una parte significativa delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), con particolare riferimento agli articoli 41, 44, 45, 45-bis, 51, 77, 77-bis, 77-ter, 77-quinquies, 104, 109-bis, 112 e alle disposizioni concernenti l'informativa prudenziale e il rafforzamento del principio di proporzionalità.

Le modifiche **all'articolo 30** recepiscono le innovazioni apportate all'articolo 41 della direttiva 2009/138/CE dalla direttiva (UE) 2025/2, volte a rafforzare il sistema di governo societario e ad accrescere l'efficacia degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

La modifica, **all'articolo 30, comma 3**, integra il contenuto della revisione interna del sistema di governo societario, prevedendo che essa comprenda una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e della governance interna degli organi di amministrazione, direzione o controllo. La valutazione deve essere condotta tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa e rafforza il presidio sull'idoneità sostanziale degli organi sociali. La novella introduce, inoltre, l'obbligo per l'impresa di adottare una politica che promuova la diversità in seno all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere, valorizzando la diversità quale elemento funzionale alla qualità della *governance* e alla migliore capacità dell'impresa di individuare, monitorare e gestire i rischi.

La modifica **all'articolo 30, comma 5**, amplia l'ambito delle politiche scritte che l'impresa è tenuta ad adottare, inserendo espressamente la politica di remunerazione. Quest'ultima viene così ricondotta in modo esplicito tra gli elementi costitutivi del sistema di governo societario.

La disposizione aggiorna, inoltre, i rinvii interni includendo i nuovi articoli 47-quater.1 e 47-quater.2, al fine di coordinare il sistema di *governance* con il nuovo quadro degli obblighi informativi e dell'informativa prudenziale introdotto dalla direttiva.

La novella, al **comma 6**, introduce una misura di proporzionalità per le imprese piccole e non complesse, consentendo loro di effettuare il riesame del sistema di governo societario con frequenza almeno quinquennale, anziché annuale. Resta ferma la possibilità per l'IVASS di richiedere un riesame più frequente qualora le circostanze specifiche dell'impresa o il relativo profilo di rischio lo rendano necessario. La disposizione dà attuazione al rafforzamento del principio di proporzionalità introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2 nell'ambito dell'articolo 41 della direttiva Solvency II.

Le **modifiche all'articolo 30-bis** danno attuazione alla novella dell'articolo 44 della direttiva 2009/138/CE apportata dalla direttiva (UE) 2025/2, in materia di sistema di gestione dei rischi, integrazione dei fattori di sostenibilità e rafforzamento dei presidi organizzativi. **La disposizione rafforza il sistema di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,**

prevedendo la considerazione dei rischi di sostenibilità, dei rischi derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché dei profili di liquidità e delle relative vulnerabilità nel medio e lungo periodo. In particolare:

- la modifica apportata al **comma 3, lettera e)**, aggiorna il contenuto della funzione di gestione dei rischi, precisando che essa comprende i rischi operativi, inclusa la cibersecurity. Il rischio cyber viene pertanto espressamente qualificato quale rischio operativo rilevante ai fini prudenziali.
- Il nuovo **comma 4-bis** impone all'impresa che ricorrere all'aggiustamento per la volatilità di tenerne conto nei piani di liquidità e di valutare l'eventuale insorgenza di vincoli di liquidità incompatibili con l'utilizzo dello strumento.
- Il nuovo **comma 4-ter** stabilisce che l'impresa tenga conto degli orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine nella valutazione dei rischi di sostenibilità.
- Il nuovo **comma 4-quater** attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa strategie, politiche, processi e sistemi per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.
- la modifica del **comma 6** riorganizza i contenuti della valutazione connessa agli aggiustamenti prudenziali, eliminando alcuni riferimenti ai possibili effetti derivanti da vendite forzate di attivi e sostituendo il precedente riferimento alla sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri con una formulazione incentrata sulle variazioni delle condizioni economiche che incidono sullo *spread* corretto per il rischio.
- La modifica del **comma 8** sostituisce il riferimento alla politica relativa ai criteri di applicazione con una formulazione più ampia secondo cui il sistema tiene conto degli elementi rilevanti ai fini della gestione dei rischi, rendendo la disposizione maggiormente coerente con l'impostazione complessiva del sistema di *risk management*.
- Le nuove disposizioni introdotte dai **commi da 8-bis a 8-sexies** danno attuazione alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 all'articolo 44 della direttiva *Solvency II* relativamente alla predisposizione di piani per la gestione dei rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità. In particolare, il **comma 8-bis** prevede che l'impresa elabori specifici piani, monitorandone l'attuazione, contenenti obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti da fattori di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine. Il **comma 8-ter** stabilisce che tali obiettivi e processi debbano tenere conto delle più recenti relazioni e misure del Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e risultare coerenti con gli eventuali piani predisposti ai sensi della normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità. Il **comma 8-quater** introduce un criterio di proporzionalità, prevedendo che obiettivi, processi e azioni siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità connessi al modello di attività dell'impresa. Il **comma 8-quinquies** prevede l'obbligo annuale di comunicazione degli obiettivi quantificabili e dei relativi processi di monitoraggio. Il **comma 8-sexies** disciplina l'ipotesi in cui il piano sia predisposto a livello di gruppo, esentando le imprese controllate soggette alla vigilanza di gruppo dalla predisposizione di piani individuali qualora risultino già ricomprese nel piano di gruppo.

Le **modifiche all'articolo 30-ter** danno attuazione all'articolo 45 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, **in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), ampliandone il contenuto mediante l'inclusione delle vulnerabilità macroeconomiche e macroprudenziali, dei rischi di sostenibilità e degli obblighi di**

comunicazione verso l'AEAP (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), rafforzandone la dimensione prospettica, macroprudenziale e di sostenibilità. In particolare:

- La novella del **comma 2** amplia il contenuto della valutazione interna del rischio e della solvibilità. La **nuova lettera c-bis** richiede la considerazione della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. La **nuova lettera c-ter** attribuisce all'IVASS il potere di richiedere, con apposita motivazione, analisi concernenti le preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa, nonché l'eventuale contributo delle attività dell'impresa stessa agli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. La **nuova lettera c-quater** introduce l'obbligo di valutare la capacità complessiva dell'impresa di adempiere ai propri obblighi nei confronti di contraenti, assicurati, beneficiari e altre controparti nel momento in cui tali obblighi divengano esigibili, anche in condizioni di stress.
- il nuovo **comma 2-bis** specifica gli elementi che devono essere considerati nell'ambito dell'analisi degli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. Tra essi rientrano, almeno, l'andamento dei tassi di interesse e degli spread, gli indici dei mercati finanziari, l'inflazione, le interconnessioni con altri partecipanti ai mercati finanziari, i cambiamenti climatici, le pandemie, gli eventi di massa e le catastrofi.
- Il nuovo **comma 2-ter** precisa che tra le preoccupazioni macroprudenziali rientrano, in particolare, gli scenari economici avversi, i rischi riconducibili al ciclo del credito e alle recessioni economiche, i comportamenti gregari negli investimenti, nonché le concentrazioni eccessive di esposizioni verso specifici settori economici.
- Il nuovo **comma 2-quater** introduce una misura di proporzionalità, stabilendo che alle imprese piccole e non complesse e alle imprese autorizzate ad applicare misure di proporzionalità ai sensi dell'articolo 47-sexiesdecies non possano essere richieste le analisi ulteriori contemplate dalla lettera c-ter.
- La modifica del **comma 4** rafforza le valutazioni concernenti l'utilizzo delle misure relative alle garanzie di lungo termine. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità o determinate misure transitorie è tenuta a valutare il rispetto dei requisiti patrimoniali sia considerando tali misure sia escludendole.
- Il **nuovo comma 4-bis** introduce deroghe all'obbligo di effettuare tale esercizio per il meccanismo di introduzione graduale previsto dall'articolo 36-quater del CAP, in presenza di limitate esposizioni nelle valute interessate o di flussi di cassa riferiti a durate estrapolate contenuti entro le soglie stabilite dalla norma.
- Il **nuovo comma 4-ter** dispone che l'impresa che applica l'aggiustamento per la volatilità valuti la misura in cui il proprio profilo di rischio si discosti dalle ipotesi sottese alla determinazione dell'aggiustamento stesso.
- La modifica del **comma 6** è coordinata con l'introduzione del nuovo **comma 6-bis**, che consente a determinate categorie di imprese di effettuare la valutazione interna del rischio e della solvibilità con frequenza almeno biennale, fermo restando l'obbligo di procedervi tempestivamente in caso di variazioni significative del profilo di rischio. La facoltà è riconosciuta alle imprese piccole e non complesse, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-sexiesdecies e ad alcune imprese *captive* che soddisfano le condizioni previste dalla norma.

- Il **comma 6-ter** chiarisce che la riduzione della frequenza della valutazione formale non incide sugli obblighi permanenti di individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e segnalazione dei rischi.
- Il **nuovo comma 8-bis** disciplina la condivisione delle conclusioni delle valutazioni macroprudenziali e delle ORSA con il Comitato per le politiche macroprudenziali.
- Il **comma 8-ter** prevede che l'IVASS condivida con l'impresa interessata le eventuali preoccupazioni macroprudenziali rilevate e i parametri utilizzati nelle valutazioni.
- Il **comma 8-quater** disciplina il coordinamento con la vigilanza di gruppo, prevedendo che l'IVASS valuti se le medesime analisi siano già state effettuate a livello di gruppo e se tengano adeguatamente conto delle specificità dell'impresa interessata.
- Il **comma 8-quinquies** introduce un obbligo di notifica annuale all'AEAP (EIOPA) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) delle imprese e dei gruppi nei cui confronti siano state richieste specifiche misure macroprudenziali.

Il nuovo Articolo 30-ter.1 - Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici - dà attuazione al nuovo articolo 45-bis della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, dedicato all'analisi degli scenari relativi ai cambiamenti climatici. **La disposizione dà attuazione al nuovo articolo 45-bis della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, concernente l'analisi degli scenari dei cambiamenti climatici nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA). In particolare, la novella recepisce gli obblighi relativi alla valutazione della rilevanza dei rischi climatici, alla predisposizione di scenari climatici di lungo periodo e alla periodica valutazione del relativo impatto sull'attività dell'impresa, secondo criteri proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi assunti.**

In particolare, il **comma 1** impone all'impresa di valutare se risulti esposta in misura rilevante ai rischi legati ai cambiamenti climatici e di dimostrare la rilevanza di tali rischi nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità. Qualora l'impresa risulti esposta in misura rilevante a tali rischi, essa è tenuta, per quanto stabilito al **comma 2**, a individuare almeno due scenari climatici di lungo periodo. Il primo scenario deve riflettere una traiettoria nella quale l'aumento della temperatura globale rimanga inferiore a due gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Il secondo scenario deve invece assumere un incremento della temperatura significativamente superiore a due gradi Celsius.

Il **comma 3** prevede che, a intervalli regolari e comunque non superiori a tre anni, l'impresa effettui una valutazione dell'impatto che i diversi scenari climatici possono produrre sulla propria attività, sul proprio profilo di rischio e sulla propria situazione di solvibilità.

Il **comma 4** dispone il riesame periodico degli scenari climatici individuati, almeno ogni tre anni, con conseguente aggiornamento ove necessario.

La disposizione, di cui al **comma 5**, introduce una misura di proporzionalità, esentando le imprese piccole e non complesse dall'obbligo di elaborare gli scenari climatici e di valutarne gli effetti.

Il Nuovo articolo 30-sexies.1 - Separazione delle funzioni fondamentali- dà attuazione all'articolo 44 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, rafforzando i requisiti organizzativi connessi alle funzioni fondamentali e introducendo misure volte ad assicurare la separazione delle responsabilità e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Il **comma 1** prevede che l'impresa individui soggetti differenti per l'esercizio delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, funzione attuariale, verifica della conformità e revisione interna, al fine di garantire l'indipendenza dei presidi di controllo e ridurre il rischio di conflitti di interesse che possano compromettere l'efficacia del sistema di governance.

Il **comma 2** introduce una misura di proporzionalità applicabile alle imprese piccole e non complesse e alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*. In tali casi, le persone responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, attuariale e di conformità possono svolgere ulteriori funzioni, diverse dalla revisione interna, oppure essere componenti degli organi aziendali, purché i conflitti di interesse siano adeguatamente gestiti e la combinazione delle funzioni non comprometta il corretto svolgimento delle responsabilità attribuite.

Le **modifiche all'articolo 36-ter** danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 all'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE in materia di margine di rischio e valutazione delle passività assicurative; **In particolare, la novella recepisce le modifiche concernenti la determinazione del margine di rischio, introducendo criteri volti a rendere tale componente delle riserve tecniche maggiormente proporzionata al profilo di rischio delle imprese e meno sensibile a fattori di volatilità non coerenti con la natura di lungo termine delle passività assicurative. L'intervento recepisce altresì gli aggiornamenti relativi all'applicazione del metodo del costo del capitale e al rafforzamento del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche, in linea con gli obiettivi della revisione Solvency II di migliorare la qualità del quadro prudenziale e sostenere la capacità delle imprese di fornire coperture e investimenti di lungo periodo.**

La novella, al **comma 9**, chiarisce che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzato ai fini del calcolo del margine di rischio deve essere adeguato tenendo conto del fattore temporale, precisando che tale adeguamento avviene mediante l'applicazione di un elemento esponenziale dipendente dal tempo, coerentemente con la metodologia prevista dal nuovo quadro europeo.

Il **nuovo comma 11-bis** stabilisce che, a decorrere dal 30 gennaio 2027, il tasso del costo del capitale sia presunto pari al 4,75 per cento.

Il **nuovo comma 11-ter** disciplina la valutazione della migliore stima delle riserve tecniche nei contratti che incorporano opzioni o garanzie finanziarie, prevedendo che siano considerate sia le aspettative centrali sia le possibili deviazioni in scenari alternativi.

Il **nuovo comma 11-quater** introduce una misura di proporzionalità che consente alle imprese piccole e non complesse e alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* di utilizzare una valutazione deterministica prudente per passività vita che incorporano opzioni e garanzie finanziarie non significative.

Le **modifiche all'articolo 36-quater** danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* della direttiva 2009/138/CE, concernenti la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il relativo meccanismo di estrapolazione **della curva, rilevante ai fini della valutazione delle passività assicurative.**

Le disposizioni sono finalizzate a migliorare la rappresentatività della curva dei tassi utilizzata nella valutazione delle passività assicurative e a rafforzare la stabilità del quadro prudenziale nel lungo periodo. La modifica al **comma 2** integra i criteri utilizzati per la costruzione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, precisando che gli strumenti finanziari rilevanti devono

essere caratterizzati da adeguato spessore di mercato, liquidità e trasparenza degli scambi. La disposizione recepisce l'esigenza, perseguita dalla direttiva, di fondare la curva dei tassi su dati di mercato affidabili e rappresentativi.

Le novelle ai **commi 3, 4, 5** disciplinano il primo punto di lisciatura della curva dei tassi (*first smoothing point*), il metodo di estrapolazione applicabile per le scadenze successive e il percorso di convergenza verso l'*Ultimate Forward Rate* (UFR). Le modifiche definiscono in modo più puntuale il processo di convergenza della curva verso il tasso *forward* ultimo, prevedendo una ponderazione minima del 77,5 per cento dell'UFR per le scadenze superiori a quaranta anni oltre il primo punto di lisciatura. La novella mira a rendere maggiormente stabile e prevedibile la valutazione delle passività di lunghissimo termine.

Il nuovo **comma 5-bis** consente di utilizzare, oltre ai titoli obbligazionari, ulteriori strumenti finanziari, purché i relativi mercati presentino adeguate caratteristiche di spessore, liquidità e trasparenza. L'intervento amplia la base informativa utilizzabile per la costruzione della curva risk-free.

Il nuovo **comma 5-ter** introduce un meccanismo transitorio che consente, previa autorizzazione dell'IVASS, l'applicazione graduale delle nuove modalità di estrapolazione nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2027 e il 1° gennaio 2032.

Il nuovo **comma 5-quater** chiarisce che tale meccanismo non incide né sulla determinazione del primo punto di lisciatura né sui criteri di individuazione dei mercati rilevanti.

Il nuovo **comma 5-quinquies** introduce specifici obblighi informativi, prevedendo la pubblicazione dell'applicazione del regime transitorio e dei relativi effetti sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Il nuovo **comma 5-sexies** stabilisce, in via transitoria e limitatamente all'euro, un primo punto di lisciatura pari a venti anni. La previsione mira a favorire una graduale transizione verso il nuovo modello di estrapolazione introdotto dalla direttiva.

Le modifiche **all'articolo 36-quinquies** danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 all'articolo 77-ter della direttiva Solvency II in materia di aggiustamento di congruità (*matching adjustment*). **La novella recepisce, in particolare, le modifiche introdotte dalla revisione Solvency II volte ad ampliare l'accessibilità della misura, ad aggiornarne i presupposti applicativi e a rafforzarne l'impianto prudenziale, attraverso una più puntuale definizione delle condizioni relative alle attività e alle passività ammissibili e ai connessi sistemi di gestione dei rischi. L'intervento è volto a migliorare la capacità del quadro prudenziale di riflettere correttamente la natura di lungo termine degli impegni assicurativi, riducendo effetti di volatilità non coerenti con il modello di business delle imprese e sostenendo, nel contempo, la capacità del settore assicurativo di effettuare investimenti di lungo periodo, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva (UE) 2025/2.**

Il nuovo **comma 4-bis** chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'aggiustamento di congruità, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita deve essere considerato come un contratto unico, per assicurare uniformità nell'applicazione del regime prudenziale relativo ai contratti collettivi vita.

Le modifiche **all'articolo 36-septies** danno attuazione alle profonde innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 all'articolo 77-quinquies della direttiva 2009/138/CE in materia di aggiustamento per la volatilità (Volatility Adjustment), **rafforzandone la capacità di attenuare gli effetti di oscillazioni temporanee dei mercati finanziari. In particolare, la novella recepisce la**

revisione della metodologia di calcolo dell'aggiustamento, volta a renderne il funzionamento maggiormente sensibile alle effettive condizioni dei mercati finanziari e più coerente con le caratteristiche delle passività assicurative di lungo termine. La disposizione introduce nuovi criteri per la determinazione dell'aggiustamento applicabile alle curve dei tassi privi di rischio, modifica il meccanismo di trasferimento degli spread ai fini del calcolo della misura e rafforza il collegamento tra l'aggiustamento per la volatilità e l'effettiva esposizione delle imprese ai rischi di mercato. Viene inoltre recepito il nuovo impianto prudenziale volto a migliorare la capacità della misura di attenuare gli effetti di oscillazioni temporanee e non fondamentali dei mercati finanziari, riducendo al contempo il rischio di comportamenti prociclici e di effetti distorsivi sulla valutazione delle passività assicurative. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di revisione delle misure relative alle garanzie di lungo termine (Long-Term Guarantees), finalizzato a rafforzare la stabilità del quadro prudenziale europeo, a migliorare la qualità della valutazione economica delle passività e a sostenere il ruolo delle imprese di assicurazione quali investitori di lungo periodo nell'ambito degli obiettivi della Capital Markets Union.

La disciplina viene integralmente rivista al fine di migliorare la capacità del meccanismo di attenuare la volatilità artificiale dei bilanci prudenziali e di riflettere in maniera più accurata l'effettivo profilo di rischio delle imprese.

La disposizione del **comma 1** introduce il principio della preventiva autorizzazione dell'IVASS per l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità. È inoltre previsto che l'aggiustamento relativo a una determinata valuta debba essere applicato a tutti gli impegni assicurativi denominati nella medesima valuta, salvo i casi nei quali trovi applicazione l'aggiustamento di congruità. L'impresa deve inoltre dimostrare di possedere processi, procedure e sistemi adeguati alla determinazione e all'applicazione dell'aggiustamento.

Il nuovo **comma 1-bis** attribuisce all'IVASS la facoltà di individuare ulteriori condizioni applicative mediante regolamento.

Il nuovo **comma 1-ter** disciplina il regime transitorio applicabile alle imprese che già utilizzavano l'aggiustamento per la volatilità anteriormente al 29 gennaio 2026.

Il nuovo **comma 1-quater** disciplina i casi di cessazione dell'utilizzo dell'aggiustamento qualora vengano meno le condizioni richieste per la relativa applicazione.

I nuovi **commi da 1-quinquies a 1-octies** introducono l'aggiustamento specifico dell'impresa allo *spread* corretto per il rischio. La disciplina individua, infatti, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, stabilisce i limiti quantitativi applicabili, vieta il cumulo con il macro-aggiustamento per la volatilità e prevede ipotesi di cessazione automatica del regime in presenza di incrementi persistenti dello *spread*.

I nuovi **commi da 1-novies a 1-terdecies** definiscono il portafoglio di riferimento e disciplinano la metodologia di calcolo dell'aggiustamento per la volatilità individuando le principali componenti della formula di calcolo, incluse le variabili concernenti gli *spread* corretti per il rischio e i relativi coefficienti di sensibilità. Disciplinano, altresì, i casi in cui i tassi siano determinati mediante dati diversi dai tradizionali mercati obbligazionari.

I nuovi **commi da 1-quaterdecies a 1-septiesdecies** introducono il macro-aggiustamento per la volatilità dell'euro e disciplinano le valute ancorate all'euro; definiscono, inoltre, le relative formule di calcolo e le modalità di determinazione dello *spread* utilizzato ai fini dell'aggiustamento.

L'abrogazione dei commi da 2 a 11 consegue alla completa riscrittura della disciplina dell'aggiustamento per la volatilità contenuta nei nuovi commi da 1 a 1-*septiesdecies*.

Le modifiche all'articolo 36-*octies* recepiscono le innovazioni introdotte dagli **articoli 77-*bis*, 77-*ter* e 77-*quinquies*** della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, disciplinando il ruolo delle informazioni tecniche elaborate dall'AEAP (EIOPA) ai fini dell'applicazione delle misure relative alle garanzie di lungo termine (*Long-Term Guarantees*). In particolare, la novella recepisce gli aggiornamenti concernenti la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, l'applicazione dell'aggiustamento di congruità (*matching adjustment*) e dell'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*), assicurando il coordinamento con le valutazioni e le pubblicazioni tecniche effettuate dall'AEAP nell'ambito del quadro prudenziale europeo. La disposizione contribuisce a garantire un'applicazione uniforme delle misure LTG negli Stati membri e a rafforzare la convergenza della vigilanza nell'ambito del regime *Solvency II*.

Al **comma 1** si chiarisce che le imprese utilizzano, per il calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, le informazioni tecniche elaborate e pubblicate dall'AEAP e successivamente adottate dalla Commissione europea. Le **nuove lettere a-*bis*) e a-*ter*)** includono tra le informazioni tecniche rilevanti la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza applicazione di aggiustamenti e meccanismi transitori e gli scenari utilizzabili ai fini della valutazione deterministica prudente prevista per alcune categorie di passività. La modifica alla **lettera c)** coordina la disposizione con la nuova formulazione dell'articolo 36-*septies*, prevedendo il riferimento allo *spread* corretto per il rischio determinato secondo il nuovo quadro metodologico.

Le nuove **lettere c-*bis*) e c-*ter*)** introducono ulteriori dati tecnici utilizzabili ai fini del calcolo dell'aggiustamento per la volatilità. In particolare, sono considerate la percentuale di investimenti in titoli di debito sul totale delle attività e la quota di titoli obbligazionari con determinate caratteristiche di durata rispetto al totale dei titoli denominati nella valuta rilevante.

Il **nuovo comma 2** stabilisce che, in assenza dello *spread* corretto per il rischio individuato negli atti di esecuzione della Commissione europea, l'aggiustamento per la volatilità non trova applicazione. Per gli Stati appartenenti all'area dell'euro è altresì previsto che, in assenza degli elementi tecnici necessari, non possa essere applicato il macro-aggiustamento per la volatilità.

Le modifiche all'articolo 37-*ter* danno attuazione all'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, rafforzando il principio della persona prudente nella gestione degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La novella recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva volte a integrare nella politica di investimento e nei processi decisionali delle imprese la considerazione dei rischi di sostenibilità, dei fattori ESG e delle vulnerabilità macroprudenziali, assicurando una più completa valutazione dei rischi cui l'impresa è esposta. L'intervento contribuisce a rafforzare l'approccio *risk-based* proprio del regime *Solvency II* e a promuovere una gestione degli attivi coerente con la natura di lungo termine delle passività assicurative.

Il **nuovo comma 3-*bis*** richiede che la strategia di investimento tenga conto:

- dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari;
- dell'impatto dei rischi di sostenibilità sugli investimenti;

- degli effetti di lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Il nuovo **comma 3-ter** attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa la considerazione di specifiche preoccupazioni macroprudenziali e la valutazione del possibile contributo dell'impresa all'emergere di rischi sistemici.

Il **nuovo comma 3-quater** coordina tali nozioni con quelle già introdotte nell'ambito dell'articolo 30-ter.

Il **comma 3-quinquies** disciplina il coordinamento con la vigilanza di gruppo, imponendo all'IVASS di verificare se le valutazioni siano già state effettuate a livello di gruppo e se risultino adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche dell'impresa interessata.

Le **modifiche all'articolo 44-ter** danno attuazione **alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 nelle disposizioni della direttiva 2009/138/CE concernenti il trattamento prudenziale delle partecipazioni detenute in enti creditizi, enti finanziari e imprese di investimento ai fini della determinazione dei fondi propri ammissibili**. In particolare, la novella recepisce la disciplina europea che consente, a determinate condizioni e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, di non procedere alla deduzione dai fondi propri di base delle partecipazioni strategiche detenute in soggetti appartenenti al settore bancario e finanziario, quando tali partecipazioni sono inserite in un contesto di vigilanza consolidata o supplementare e risultano supportate da adeguati sistemi di gestione e controllo dei rischi. La disposizione aggiorna, inoltre, il perimetro delle partecipazioni rilevanti ai fini prudenziali, includendovi espressamente le partecipazioni in enti creditizi, enti finanziari e imprese di investimento, nonché gli strumenti patrimoniali disciplinati dalla normativa europea di settore. L'intervento è volto ad assicurare una maggiore coerenza tra il regime prudenziale assicurativo e quello applicabile agli altri comparti del sistema finanziario, evitando fenomeni di doppio conteggio del capitale e garantendo, al contempo, un'adeguata rappresentazione dei rischi derivanti dalle partecipazioni detenute all'interno dei gruppi finanziari.

In particolare, il **nuovo comma 2-bis** consente all'IVASS di autorizzare l'impresa a non dedurre il valore di una partecipazione detenuta in un ente creditizio o finanziario dai fondi propri di base, qualora ricorrano specifiche condizioni concernenti:

- l'appartenenza al medesimo gruppo o all'ambito della vigilanza supplementare;
- l'esistenza di sistemi integrati di gestione e controllo;
- la natura strategica della partecipazione detenuta.

La modifica del **comma 3** aggiorna la definizione delle partecipazioni rilevanti, includendovi espressamente: le partecipazioni in enti creditizi; le partecipazioni in enti finanziari; le partecipazioni in imprese di investimento; gli strumenti aggiuntivi di classe 1; gli strumenti di classe 2 previsti dalla normativa europea prudenziale.

Le **modifiche all'articolo 45-septies e l'introduzione del nuovo articolo 45-septies.1** danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità *standard* e di trattamento prudenziale degli investimenti azionari detenuti con orizzonte di lungo periodo. Le disposizioni si collegano in particolare alle modifiche apportate agli articoli 104 e seguenti della direttiva 2009/138/CE, concernenti il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e le relative misure di attenuazione della volatilità.

In particolare, con riferimento alle modifiche all'**articolo 45-septies**, il **nuovo comma 11-bis** disciplina l'introduzione graduale delle modifiche apportate al sottomodulo del rischio di tasso di interesse nell'ambito della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, prevedendo che il nuovo trattamento sia applicato in maniera uniforme da tutte le imprese interessate. Il nuovo **comma 11-ter** introduce specifici obblighi di trasparenza, prevedendo che l'impresa renda pubbliche le informazioni concernenti l'applicazione del regime transitorio e i relativi effetti sulla propria posizione patrimoniale e finanziaria.

Il nuovo **articolo 45-septies.1** - Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 al trattamento prudenziale degli investimenti azionari detenuti in una prospettiva di lungo termine, con l'obiettivo di favorire investimenti stabili nell'economia reale senza compromettere la solidità prudenziale delle imprese.

La disposizione dà attuazione all'articolo 105-bis della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, concernente il trattamento prudenziale degli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. La novella definisce le condizioni alle quali un sottoinsieme di investimenti azionari può beneficiare di uno specifico trattamento prudenziale nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario della formula *standard* e disciplina il relativo requisito patrimoniale, fissato nella misura corrispondente a una diminuzione istantanea del valore degli investimenti pari al ventidue per cento.

Il **comma 1** introduce un trattamento patrimoniale specifico per determinati sottoinsiemi di investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva di lungo termine e l'applicazione del regime agevolato è subordinata al rispetto delle condizioni previste dai successivi commi.

Il **comma 2** individua le condizioni cumulative necessarie per l'applicazione del regime prudenziale. In particolare, il sottoinsieme degli investimenti deve essere identificato e gestito separatamente; la politica di investimento deve essere formalmente approvata dall'organo amministrativo; l'impresa deve dimostrare la capacità di detenere gli investimenti nel lungo periodo evitando vendite forzate per almeno cinque anni; devono, inoltre, essere rispettati requisiti di diversificazione e di coerenza con il sistema di gestione dei rischi. La disposizione esclude dall'ambito applicativo determinate tipologie di partecipazioni che continuano a essere assoggettate alle regole prudenziali ordinarie.

Il **comma 3** prevede che, per alcune categorie di fondi di investimento, il rispetto delle condizioni richieste possa essere valutato a livello del fondo anziché a livello dei singoli strumenti sottostanti.

I **commi da 4 a 7** disciplinano la permanenza dei requisiti richiesti per beneficiare del regime agevolato: sono regolati i casi di perdita delle condizioni richieste, gli obblighi informativi nei confronti dell'IVASS e le conseguenze prudenziali derivanti dalla cessazione della classificazione come investimento a lungo termine.

Il **comma 8** stabilisce che il requisito patrimoniale applicabile corrisponda alla perdita derivante da una riduzione istantanea del valore degli investimenti pari al 22 per cento. La misura riflette il minor livello di volatilità attribuito agli investimenti effettivamente detenuti in una prospettiva di lungo periodo.

Le **Modifiche agli articoli 45-octies, 45-duodecies, 46-bis e 46-undecies** intervengono sul sistema di calcolo della formula *standard*, sull'utilizzo dei calcoli semplificati, sugli obblighi informativi relativi alle stime tecniche e sulle metodologie applicabili ai modelli interni.

La **modifica all'articolo 45-octies** sostituisce il valore numerico "dieci" con il valore "tredici", in quanto la novella ha carattere di adeguamento tecnico e aggiorna i parametri utilizzati nell'ambito del calcolo prudenziale.

L'introduzione del **nuovo comma 7-bis, all'articolo 45-novies**, disciplina il regime transitorio applicabile al metodo basato sulla durata per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario delle imprese di assicurazione vita. La disposizione prevede che, a decorrere dal 30 gennaio 2027, tale metodo possa continuare ad essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle attività e alle passività per le quali l'IVASS abbia già approvato l'applicazione del relativo sottomodulo prima di tale data. L'intervento è volto ad assicurare un graduale allineamento al nuovo quadro prudenziale europeo, salvaguardando al contempo le autorizzazioni già rilasciate e la stabilità delle valutazioni patrimoniali delle imprese interessate.

Le **Modifiche all'articolo 45-duodecies** danno attuazione alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di utilizzo dei calcoli semplificati, rafforzando il principio di proporzionalità.

La disposizione dà attuazione all'articolo 109 della direttiva 2009/138/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2025/2, ridefinendo le condizioni per il ricorso ai calcoli semplificati e introducendo specifiche misure di proporzionalità per le imprese piccole e non complesse. In particolare, vengono disciplinate le condizioni cumulative per l'utilizzo dei metodi semplificati, le soglie quantitative applicabili e la durata del relativo utilizzo, nonché il regime speciale previsto per le imprese piccole e non complesse.

In particolare, il **comma 1** ridefinisce le condizioni per l'utilizzo delle metodologie semplificate: è richiesto che la natura, la portata e la complessità dei rischi rendano sproporzionato il calcolo ordinario previsto dalla formula standard e che l'utilizzo del metodo semplificato non determini errori significativi nella determinazione del requisito patrimoniale.

Le nuove disposizioni dei **commi da 1-bis a 1-sexies** disciplinano il ricorso ai calcoli semplificati da parte delle imprese piccole e non complesse. Sono individuate specifiche soglie quantitative del 2%, 5% e 10% ai fini dell'applicazione delle semplificazioni e vengono disciplinati i criteri di calibrazione e la durata massima del loro utilizzo. L'intervento realizza uno degli aspetti centrali della revisione Solvency II in materia di proporzionalità.

Le **Modifiche all'articolo 46-bis** rimodulano il regime delle stime tecniche trasmesse all'IVASS: la precedente facoltà dell'Autorità di richiedere tali stime viene trasformata in un obbligo periodico di trasmissione con cadenza biennale; resta ferma la possibilità per l'IVASS di richiederne la presentazione con maggiore frequenza qualora esigenze di vigilanza lo rendano necessario.

Le **modifiche all'articolo 46-undecies** riguardano i modelli interni utilizzati per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

I **nuovi commi 4-bis e 4-ter** disciplinano il trattamento, nei modelli interni, dell'effetto prodotto dalle variazioni degli *spread* creditizi sull'aggiustamento per la volatilità. La norma introduce specifici requisiti metodologici e prevede meccanismi prudenziali di salvaguardia finalizzati a evitare sottostime dei rischi effettivamente assunti dall'impresa.

Le **Modifiche all'articolo 47-quater e introduzione dei nuovi articoli 47-quater.1 e 47-quater.2** danno attuazione alle modifiche apportate agli articoli 35 e 35-bis della direttiva 2009/138/CE dalla direttiva (UE) 2025/2 e rafforzano il principio di proporzionalità nell'ambito dell'informativa

prudenziale destinata all'autorità di vigilanza. **In particolare, l'articolo 47-quater recepisce la disciplina europea relativa alla relazione periodica a fini di vigilanza (Regular Supervisory Report - RSR), ridefinendone contenuti, frequenza e modalità di trasmissione all'IVASS, al fine di assicurare che l'autorità disponga delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza prudenziale. I nuovi articoli 47-quater.1 e 47-quater.2 danno, invece, attuazione alle innovazioni introdotte dall'articolo 35-bis della direttiva, prevedendo regimi semplificati, limitazioni ed esenzioni dagli obblighi di informativa periodica per le imprese caratterizzate da minore dimensione o complessità e introducendo termini armonizzati per la trasmissione delle informazioni quantitative e qualitative. Le disposizioni si inseriscono nel più ampio processo di revisione del sistema europeo di reporting prudenziale volto a migliorare la qualità delle informazioni disponibili per le autorità di vigilanza, ridurre gli oneri amministrativi non necessari e dare concreta attuazione al principio di proporzionalità, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva (UE) 2025/2**

In particolare, con riferimento alle **Modifiche all'articolo 47-quater**, la novella sopprime i commi da 3 a 11 e introduce un nuovo assetto della relazione periodica a fini di vigilanza.

Il **nuovo comma 2-bis** disciplina il contenuto e la frequenza della relazione periodica trasmessa all'IVASS. Sono previste periodicità differenziate in funzione della natura e della complessità dell'impresa, riconoscendo un regime più proporzionato per le imprese piccole e non complesse. Resta ferma la facoltà dell'IVASS di richiedere informazioni ulteriori o relazioni con frequenza più elevata.

Il **nuovo articolo 47-quater.1** - Limitazioni ed esenzioni dalle informazioni quantitative periodiche - dà attuazione all'articolo 35-bis della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, e disciplina i casi nei quali l'IVASS può limitare o esentare l'impresa da specifici obblighi di informativa quantitativa periodica. La disposizione recepisce il principio di proporzionalità introdotto dalla revisione Solvency II, consentendo di calibrare gli obblighi di reporting in funzione della natura, della dimensione e della complessità dell'impresa, ferma restando l'esigenza di garantire un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

L'esenzione è subordinata alla contemporanea sussistenza di più condizioni, tra cui: eccessiva onerosità dell'obbligo; non necessità dell'informazione ai fini di una vigilanza efficace; assenza di effetti negativi sulla stabilità finanziaria; capacità dell'impresa di fornire tempestivamente le informazioni su richiesta. Particolare rilievo è attribuito alle imprese piccole e non complesse e alle imprese *captive*.

Il **nuovo articolo 47-quater.2** - Termini per la trasmissione delle informazioni - dà attuazione all'articolo 35 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, che introduce termini armonizzati a livello europeo per la trasmissione delle informazioni quantitative e qualitative alle autorità di vigilanza. La disposizione uniforma i termini di invio delle informazioni prudenziali all'IVASS, prevedendo il termine di sedici settimane per le informazioni annuali o trasmesse con frequenza inferiore, il termine di cinque settimane per le informazioni trimestrali e il termine di diciotto settimane per specifiche informazioni previste dall'articolo 47-quater. La novella recepisce gli interventi della direttiva volti a migliorare la qualità, la tempestività e la comparabilità delle informazioni disponibili per le autorità di

vigilanza, favorendo una maggiore convergenza delle prassi di *reporting* nell'Unione europea e riducendo le disomogeneità tra gli ordinamenti nazionali. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema di informativa prudenziale previsto dalla direttiva (UE) 2025/2, finalizzato a rendere più efficiente l'attività di vigilanza e a garantire una raccolta delle informazioni maggiormente coerente con il principio di proporzionalità e con i requisiti del quadro *Solvency II*.

Le modifiche agli articoli 47-*quinquies* e 47-*sexies* danno attuazione agli articoli 36, 36-bis e 37 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process) e i poteri di intervento delle autorità di vigilanza. In particolare, la novella recepisce le innovazioni introdotte dalla revisione *Solvency II* volte a rafforzare la capacità delle autorità competenti di valutare, in modo prospettico e *risk-based*, la situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa delle imprese, nonché l'adeguatezza dei relativi sistemi di governance e gestione dei rischi. Le disposizioni disciplinano i presupposti e le modalità di esercizio delle misure correttive e degli interventi di vigilanza, ivi comprese le maggiorazioni del requisito patrimoniale di solvibilità (*capital add-ons*), nei casi in cui il profilo di rischio dell'impresa non sia adeguatamente riflesso dai requisiti patrimoniali o siano riscontrate carenze significative nei sistemi di governo societario, nei processi di controllo interno o nella gestione dei rischi. L'intervento si inserisce nel più ampio rafforzamento del quadro di vigilanza introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, volto a promuovere una maggiore convergenza delle prassi di supervisione, una più tempestiva individuazione delle situazioni di vulnerabilità e una più efficace tutela degli assicurati e della stabilità del mercato assicurativo europeo.

La modifica all'articolo 47-*quinquies*, recepisce gli articoli 36 e 36-bis della direttiva, ampliando il contenuto del processo di controllo prudenziale, prevedendo che l'IVASS valuti espressamente anche il rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o che sono titolari di funzioni fondamentali e rafforza il collegamento tra requisiti soggettivi degli esponenti aziendali e sistema di vigilanza prudenziale, in coerenza con il rafforzamento dei presidi di governance perseguito dalla direttiva *Solvency II* revisionata.

Le modifiche all'articolo 47-*sexies*, che recepiscono gli articoli 6 e 37 della direttiva, introducono una nuova ipotesi di maggiorazione del capitale nei confronti delle imprese che applicano misure transitorie ma che non rispetterebbero il requisito patrimoniale di solvibilità in assenza di tali misure e che, al contempo, non abbiano adempiuto agli obblighi di predisposizione dei piani o delle relazioni richiesti dalla disciplina prudenziale. La sostituzione del **comma 4** coordina il potere di imporre una maggiorazione del capitale con la presenza di rischi sostanziali derivanti dagli scostamenti rilevati ovvero dall'inosservanza delle prescrizioni applicabili. La novella è finalizzata a rafforzare l'efficacia del processo di controllo prudenziale e a garantire che le misure transitorie non determinino un indebito rinvio degli interventi correttivi necessari.

Le modifiche all'articolo 47-*septies* danno attuazione alle innovazioni introdotte agli articoli 51 e 53 della direttiva 2009/138/CE dalla direttiva (UE) 2025/2 e ridefiniscono il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR), differenziando l'informativa in funzione dei destinatari.

La disposizione dà attuazione all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2025/2, ridefinendo il contenuto della Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR). La riforma introduce una distinzione tra le informazioni destinate ai contraenti e beneficiari e quelle rivolte ai professionisti del mercato, rafforza l'informativa sui rischi di sostenibilità e sui rischi climatici di cui all'articolo 45-bis della direttiva e introduce nuovi obblighi di trasparenza relativi all'aggiustamento di congruità e all'aggiustamento per la volatilità.

La disposizione al **comma 1** stabilisce che la relazione debba essere pubblicata entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio.

La novella al **comma 2** introduce una struttura articolata della relazione, distinguendo tra una parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e una parte destinata ai professionisti del mercato, al fine di rendere l'informativa maggiormente accessibile e comprensibile ai destinatari non professionali, senza ridurre il livello di trasparenza verso il mercato.

Il **comma 2-bis** disciplina il contenuto della sezione destinata ai contraenti e ai beneficiari, in particolare, essa deve fornire una descrizione sintetica dell'attività svolta, della situazione finanziaria dell'impresa, del profilo di rischio e dei principali elementi concernenti la gestione del capitale e i rischi di sostenibilità.

Il **comma 2-ter** individua il contenuto della sezione destinata ai professionisti del mercato, che comprende informazioni dettagliate concernenti l'attività e i risultati dell'impresa; il sistema di *governance*; le basi di valutazione delle attività e delle passività; la gestione del capitale; il profilo di rischio; i fondi propri; il requisito patrimoniale di solvibilità; il requisito patrimoniale minimo; l'utilizzo di modelli interni; le eventuali inosservanze patrimoniali; i rischi climatici e di sostenibilità; i piani predisposti ai sensi della normativa in materia di sostenibilità.

La modifica del **comma 3** aggiorna il contenuto delle informazioni concernenti l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità, coordinandolo con la nuova disciplina delle misure relative alle garanzie di lungo termine.

Le modifiche ai **commi 4 e 5** aggiornano i rinvii interni alla luce della nuova struttura della relazione. I nuovi **commi 6-bis e 6-ter** introducono specifici regimi semplificati per le imprese captive e per le imprese piccole e non complesse, riducendo gli oneri informativi non essenziali.

Il **comma 6-quater** impone alle imprese di pubblicare l'impatto derivante dall'utilizzo della struttura dei tassi di interesse priva del meccanismo transitorio di estrapolazione, salvo i casi di irrilevanza quantitativa individuati dalla norma.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria è sottoposta alla verifica del revisore legale o della società di revisione, come previsto dal **comma 7**; tale disposizione rafforza l'affidabilità e la credibilità delle informazioni comunicate al mercato.

La **modifica all'articolo 47-octies** ha natura prevalentemente di coordinamento normativo e adegua i rinvii interni alla nuova struttura della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria introdotta dall'articolo 47-septies.

Le modifiche **Articolo 47-undecies** danno attuazione all'articolo 52 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, concernente gli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AEAP (EIOPA) da parte delle autorità di vigilanza nazionali. In particolare, la novella aggiorna i riferimenti alle nuove disposizioni concernenti limitazioni ed esenzioni dagli obblighi informativi e introduce ulteriori obblighi di raccolta e comunicazione dei dati

relativi all'applicazione delle misure di proporzionalità previste dal regime *Solvency II*. È previsto, in particolare, che siano trasmesse informazioni concernenti il numero di imprese e di gruppi che beneficiano di semplificazioni, esenzioni o altre misure proporzionate, distinguendo tra imprese piccole e non complesse e altre categorie di operatori. La disposizione recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 volte a rafforzare il monitoraggio dell'applicazione del principio di proporzionalità a livello europeo, a migliorare la disponibilità di dati comparabili tra gli Stati membri e a favorire la convergenza delle prassi di vigilanza nell'ambito dell'Unione europea.

Le disposizioni contribuiscono a migliorare il monitoraggio dell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità nell'ambito del mercato assicurativo europeo.

Il nuovo Capo IV-*quinqies* - Imprese piccole e non complesse - costituisce uno degli interventi più significativi della revisione *Solvency II* e dà attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2 che introducono nella direttiva 2009/138/CE il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse. L'obiettivo perseguito è consentire l'applicazione di misure di proporzionalità calibrate sulla natura, sulla dimensione e sul profilo di rischio delle imprese, mantenendo al contempo un adeguato livello di tutela dei contraenti e di stabilità del mercato.

Gli articoli 47-*terdecies*, 47-*quaterdecies*, 47-*quinqiesdecies*, 47-*sexiesdecies* e 47-*septiesdecies*, danno unitamente attuazione alla nuova disciplina europea delle imprese piccole e non complesse (Small and Non-Complex Undertakings - SNCUs) introdotta dalla direttiva (UE) 2025/2 nell'ambito della revisione del regime *Solvency II*. Le disposizioni recepiscono il rafforzamento del principio di proporzionalità perseguito dal legislatore europeo, volto a modulare gli obblighi di governance, informativa, reporting prudenziale e vigilanza in funzione della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta. In tale contesto, l'articolo 47-*terdecies* individua i criteri di classificazione delle imprese piccole e non complesse, definendo i presupposti per l'applicazione delle misure di proporzionalità e dei regimi semplificati previsti dalle successive disposizioni del nuovo capo.

L'Articolo 47-*terdecies* individua i criteri di classificazione delle imprese piccole e non complesse. I criteri sono differenziati per: imprese vita; imprese danni; imprese miste.

Per le imprese vita sono previsti requisiti concernenti, tra l'altro, l'esposizione al rischio di tasso di interesse, l'operatività transfrontaliera, il volume delle riserve tecniche, la composizione degli investimenti, la riassicurazione accettata e il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità.

Per le imprese danni sono considerati il *combined ratio*, l'attività transfrontaliera, i premi raccolti, l'esposizione ai rami maggiormente rischiosi, la struttura degli investimenti e il ricorso alla riassicurazione.

Per le imprese miste la disciplina combina elementi caratteristici di entrambe le categorie.

Sono inoltre previste regole specifiche per le imprese captive, per le imprese di nuova costituzione e per le ipotesi di esclusione dalla classificazione.

L'Articolo 47-*quaterdecies* disciplina la procedura di classificazione, secondo cui l'impresa trasmette all'IVASS una comunicazione contenente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, la dichiarazione relativa all'assenza di cambiamenti strategici significativi e l'indicazione delle misure di proporzionalità che intende applicare. L'IVASS può opporsi entro i termini previsti

dalla norma esclusivamente per i motivi tassativamente individuati. La classificazione si perfeziona in assenza di opposizione ovvero mediante espressa conferma dell'Autorità.

L'Articolo 47-*quinquiesdecies* stabilisce che l'impresa classificata come piccola e non complessa possa avvalersi delle misure di proporzionalità previste dal CAP. L'IVASS può tuttavia limitare o escludere l'utilizzo di una o più misure in presenza di gravi preoccupazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa, il rispetto dei requisiti patrimoniali o l'efficacia del sistema di governance.

L'Articolo 47-*sexiesdecies* consente anche alle imprese che non soddisfano i requisiti per la classificazione come piccole e non complesse di accedere ad alcune misure di proporzionalità. L'applicazione è subordinata all'approvazione dell'IVASS sulla base di una richiesta motivata contenente: le misure richieste; le motivazioni legate al profilo di rischio dell'impresa; ogni altra informazione rilevante; la dichiarazione sull'assenza di rilevanti modifiche strategiche nel triennio successivo. La norma disciplina inoltre termini procedurali, richieste integrative, modifiche e revoche dell'autorizzazione.

La disposizione di cui **all'articolo 47-*septiesdecies*** regola il monitoraggio dell'utilizzo delle misure di proporzionalità, secondo cui le imprese piccole e non complesse sono tenute a comunicare le misure applicate e ad informare tempestivamente l'IVASS delle eventuali modifiche.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* comunicano la cessazione dell'utilizzo delle misure approvate.

È inoltre disciplinato un regime transitorio per le misure già applicate alla data del 28 gennaio 2025.

Articolo 4 - Modifiche al Titolo IV del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 4 **interviene sul Titolo IV del Codice delle assicurazioni private**, modificando l'articolo 51-*ter* e aggiornando le soglie dimensionali rilevanti ai fini dell'applicazione del regime previsto per le imprese locali. La disposizione si inserisce nel quadro delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), finalizzate a rafforzare il principio di proporzionalità e ad adeguare l'applicazione degli obblighi prudenziali alle caratteristiche dimensionali e operative delle imprese assoggettate alla vigilanza assicurativa.

La disposizione al **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 51-*ter*, comma 1, lettera a), sostituendo il valore di 5 milioni di euro con il valore di 15 milioni di euro, aggiornando una delle soglie quantitative utilizzate ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per le imprese locali, ampliandone il perimetro applicativo e adeguandolo all'evoluzione del mercato assicurativo e al nuovo contesto regolamentare europeo.

L'intervento è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla revisione della direttiva *Solvency II* in materia di proporzionalità e di calibratura degli obblighi prudenziali in funzione delle caratteristiche delle imprese.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica l'articolo 51-*ter*, comma 1, lettere b) e c):

- ampliando da 25 a 50 milioni di euro il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera quale soglia dimensionale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del Titolo IV, adeguandola all'evoluzione del mercato e alle nuove esigenze di proporzionalità perseguite

dal legislatore europeo. L'intervento consente di mantenere l'efficacia del regime speciale previsto per le imprese locali, assicurando al contempo che gli obblighi prudenziali risultino commisurati alla dimensione effettiva degli operatori interessati;

- Innalza da 25 milioni a 50 milioni di euro di euro il totale delle riserve tecniche del gruppo. La modifica completa l'adeguamento delle soglie quantitative previste dall'articolo 51-ter e assicura la coerenza del complessivo impianto normativo relativo alle imprese locali.

L'intervento è volto a mantenere l'allineamento tra le differenti soglie dimensionali previste dalla disposizione e a garantire una coerente applicazione del principio di proporzionalità.

Articolo 5 Modifiche al Titolo V del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 5 reca modifiche al Titolo V del Codice delle assicurazioni private, intervenendo sull'articolo 59 in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Le disposizioni si collocano nel quadro delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli 14 e 18 della direttiva 2009/138/CE e sono volte a rafforzare il patrimonio informativo disponibile all'autorità di vigilanza in sede di autorizzazione, nonché a favorire una più efficace cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La disposizione al **comma 1, lettera a), numero 1)** modifica l'articolo 59, comma 1, lettera d), sostituendo il riferimento alle lettere d) ed e) con quello alle lettere d), e) e f). L'intervento ha natura di coordinamento interno ed è funzionale ad adeguare i rinvii della disposizione alla nuova articolazione degli elementi informativi che l'impresa richiedente deve fornire nell'ambito della domanda di autorizzazione.

Il **comma 1, lettera a) numero 3)**, introduce, nel comma 1 dell'articolo 59, una nuova previsione informativa in forza della quale l'impresa è tenuta a indicare se una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per l'esercizio dell'attività assicurativa diretta o dell'attività riassicurativa, ovvero per l'accesso all'attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, sia stata respinta o revocata. L'impresa deve altresì indicare i motivi del rifiuto o della revoca. La disposizione consente all'IVASS di disporre, sin dalla fase autorizzativa, di informazioni concernenti eventuali precedenti procedimentali rilevanti maturati in altri ordinamenti dell'Unione, rafforzando la capacità dell'autorità di valutare il profilo complessivo del soggetto richiedente e prevenendo fenomeni di arbitraggio regolamentare o forum shopping all'interno del mercato unico.

Il **comma 1, lettera b)**, interviene sul comma 2 dell'articolo 59 disciplinando l'ipotesi in cui la domanda di autorizzazione sia oggetto di una valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-bis. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è fissato in otto mesi decorrenti dalla data di ricezione della domanda. La previsione recepisce il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione tra autorità previsto dalla direttiva (UE) 2025/2, assicurando al contempo certezza dei tempi procedimentali e adeguato coordinamento tra le autorità coinvolte nella valutazione.

Il **comma 1, lettera c)** introduce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 59, stabilendo che, qualora l'impresa intenda essere classificata come impresa piccola e non complessa, trovino applicazione gli articoli 47-terdecies e 47-quaterdecies. La disposizione coordina la fase autorizzativa con il nuovo regime di proporzionalità introdotto nel Titolo III, consentendo di valutare sin dall'accesso all'attività la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di semplificazione previste per le imprese caratterizzate da minore dimensione e complessità.

Il **comma 1, lettera d)** introduce il nuovo comma 5-ter dell'articolo 59, prevedendo che l'IVASS comunichi all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, comprensivo dell'identificazione dell'impresa

richiedente e dei motivi del rifiuto, ai fini dell'inserimento nella banca dati tenuta dall'Autorità europea. La disposizione è funzionale alla creazione di un patrimonio informativo comune tra le autorità di vigilanza dell'Unione, idoneo a migliorare la convergenza delle prassi autorizzative e a consentire l'individuazione tempestiva di soggetti che abbiano già ricevuto provvedimenti negativi in altri Stati membri.

Articolo 6– Modifiche al Titolo VI del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 6 modifica il Titolo VI del Codice delle assicurazioni private, introducendo disposizioni di coordinamento con il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse e con le semplificazioni informative previste per le imprese di riassicurazione e di riassicurazione captive.

Le disposizioni si inseriscono nel quadro delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), in particolare con riferimento al rafforzamento del principio di proporzionalità e alla revisione della disciplina dell'informativa prudenziale e pubblica. Le novelle si collegano, in particolare, agli articoli 29, 35 e 51 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti rispettivamente il principio di proporzionalità, le informazioni da trasmettere alle autorità di vigilanza e la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

La disposizione di modifica dell'articolo 62 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 62, un **nuovo comma 2-bis**, prevedendo che l'impresa piccola e non complessa applichi le disposizioni del Titolo III, Capo IV-quinquies, del Codice. La modifica ha finalità di coordinamento sistematico e assicura che anche le imprese disciplinate dal Titolo VI possano beneficiare del nuovo regime di proporzionalità introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2.

La disposizione si raccorda con le innovazioni introdotte dalla revisione della direttiva Solvency II in materia di imprese piccole e non complesse e consente l'applicazione delle corrispondenti misure di semplificazione anche alle imprese di riassicurazione che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale.

Le modifiche all'articolo 66-sexies.1 danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di informativa pubblica e di applicazione del principio di proporzionalità alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Il **nuovo comma 1-bis** consente all'impresa di riassicurazione di non pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.

La disposizione introduce una misura di semplificazione dell'informativa pubblica, coerente con le peculiarità dell'attività riassicurativa e con l'assenza, nel modello di business delle imprese di riassicurazione, del rapporto diretto con la generalità dei contraenti tipico dell'assicurazione diretta.

La modifica si inserisce nell'ambito delle misure di proporzionalità introdotte dalla revisione della direttiva Solvency II, volte a calibrare gli obblighi informativi in funzione della natura e della complessità dell'attività esercitata.

Il **nuovo comma 1-ter** introduce una disciplina specifica per le imprese di riassicurazione *captive*.

La disposizione prevede che tali imprese non siano tenute alla pubblicazione della parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e beneficiari e siano tenute a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato esclusivamente i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea. L'applicazione di tale regime semplificato è subordinata al rispetto di specifiche condizioni individuate dalla norma.

La disposizione di cui al nuovo **comma 1-ter, lettera a)** richiede che gli assicurati e i beneficiari dei contratti sottostanti appartengano al gruppo dell'impresa *captive* oppure siano persone fisiche che

beneficiano della copertura assicurativa del gruppo, purché l'attività relativa a tali soggetti rimanga inferiore al 5% delle riserve tecniche complessive. La previsione è finalizzata ad assicurare che il regime semplificato sia riservato a imprese caratterizzate da una limitata esposizione verso soggetti esterni al gruppo.

La disposizione, al nuovo **comma 1-ter, lettera b)**, richiede che i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni riassicurativi non riguardino forme di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi. La limitazione intende circoscrivere l'applicazione della semplificazione a fattispecie caratterizzate da minore rilevanza sistemica e da minori esigenze di tutela di interessi terzi. Il nuovo **comma 1-ter, lettera c)** stabilisce che i prestiti in essere con la società controllante o con altre imprese del gruppo, comprese le operazioni di tesoreria accentrata, non superino il venti per cento del totale delle attività dell'impresa di riassicurazione *captive*. La previsione mira a contenere il grado di dipendenza finanziaria infragruppo e a garantire un adeguato livello di autonomia della posizione patrimoniale dell'impresa.

Il nuovo **comma 1-ter, lettera d)** richiede che la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde possa essere determinata mediante metodologie deterministiche, senza necessità di ricorrere a modelli stocastici complessi. La norma collega, pertanto, il beneficio delle semplificazioni informative alla limitata complessità tecnica del portafoglio e del profilo di rischio dell'impresa *captive*.

Articolo 7 Modifiche al Titolo VII del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 7 interviene sul Titolo VII del Codice delle assicurazioni private, introducendo modifiche concernenti, da un lato, la nozione di influenza dominante rilevante ai fini dell'individuazione dei rapporti di gruppo e, dall'altro, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali.

La prima modifica riguarda l'articolo 72, comma 2, e precisa che l'influenza dominante può riguardare le decisioni dell'altra impresa anche quando sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato. La novella assume particolare rilievo sistematico perché consente di intercettare assetti nei quali l'influenza non si manifesta esclusivamente attraverso un tradizionale rapporto partecipativo o societario, ma mediante forme sostanziali di direzione unitaria o di coordinamento delle decisioni rilevanti. Tale intervento è coerente con le ulteriori modifiche apportate al Titolo XV in materia di vigilanza di gruppo, che valorizzano la possibilità di individuare gruppi assicurativi anche sulla base di elementi di coordinamento sostanziale.

Le modifiche all'articolo 76 rafforzano il presidio sui requisiti soggettivi applicabili ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e ai titolari delle funzioni fondamentali, in coerenza con l'obiettivo della direttiva (UE) 2025/2 di migliorare la qualità della governance delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

La disposizione rafforza il controllo reputazionale sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle funzioni fondamentali, introducendo un riferimento espresso a fattispecie penalmente rilevanti che possono compromettere l'affidabilità dei soggetti cui sono affidati compiti di governo, controllo e presidio prudenziale.

Il nuovo comma 1-bis.1 stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunichi all'IVASS la sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

o che sono titolari di funzioni fondamentali. La comunicazione deve essere accompagnata dai motivi della sostituzione e da tutte le informazioni necessarie per consentire all'Autorità di valutare se i nuovi soggetti soddisfino i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. La previsione rafforza il carattere continuativo del controllo dell'IVASS sugli assetti di governance, evitando che la verifica dei requisiti si esaurisca al momento della nomina e assicurando che ogni mutamento rilevante negli organi o nelle funzioni aziendali sia tempestivamente portato a conoscenza dell'Autorità.

Articolo 8 Modifiche al Titolo XIV del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 8 reca un insieme articolato di modifiche al Titolo XIV del Codice delle assicurazioni private, dando attuazione alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies, 152-sexies, 152-septies, 152-octies, 155, 158, 162 e alle ulteriori disposizioni della direttiva 2009/138/CE concernenti la vigilanza sulle attività transfrontaliere, la cooperazione tra autorità competenti e il ruolo dell'AEAP (EIOPA). Le disposizioni recepiscono il nuovo quadro europeo volto a rafforzare il monitoraggio delle attività transfrontaliere significative, a migliorare lo scambio di informazioni tra l'autorità dello Stato membro di origine e quella dello Stato membro ospitante e a rendere più tempestivi i meccanismi di intervento nei casi in cui emergano rischi per gli assicurati o per la stabilità del mercato. In particolare, la novella rafforza i poteri dell'IVASS in materia di cooperazione e coordinamento con le altre autorità europee, amplia gli obblighi informativi relativi alle attività svolte in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi e valorizza il ruolo dell'AEAP (EIOPA) quale soggetto di coordinamento e supporto alla convergenza della vigilanza. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di revisione del regime Solvency II volto ad assicurare una supervisione maggiormente integrata ed efficace delle imprese operanti su base transfrontaliera, rafforzando la tutela dei contraenti e il corretto funzionamento del mercato assicurativo europeo.

La modifica all'articolo 190 coordina la disciplina della revisione e dei controlli esterni con la nuova configurazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Accanto al revisore legale o alla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti, viene infatti richiamato anche il soggetto incaricato della verifica di cui all'articolo 47-septies, comma 7. La disposizione assicura coerenza tra il sistema dei controlli e le innovazioni introdotte in materia di informativa prudenziale pubblica.

Inoltre, introduce un **nuovo Capo I-bis**, dedicato agli strumenti macroprudenziali. L'intervento costituisce una delle principali innovazioni della direttiva (UE) 2025/2 e mira a rafforzare la capacità dell'autorità di vigilanza di fronteggiare rischi di liquidità, vulnerabilità finanziarie e *shock* eccezionali a livello settoriale che possano incidere sulla tutela dei contraenti o sulla stabilità del sistema finanziario.

Il nuovo articolo 191-bis disciplina la gestione del rischio di liquidità. Il comma 1 stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione gestisca tale rischio garantendo il mantenimento di un livello di liquidità adeguato ad assolvere gli impegni finanziari nei confronti dei contraenti e delle altre controparti nel momento in cui essi divengono esigibili, anche in condizioni di *stress*. La disposizione valorizza il profilo prospettico della gestione prudenziale, richiedendo alle imprese di presidiare la capacità di far fronte agli impegni finanziari anche in scenari avversi.

La disposizione dà attuazione all'articolo 144-bis della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, in materia di gestione del rischio di liquidità. A tal fine viene introdotto l'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di predisporre e mantenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità e di sviluppare indicatori idonei ad individuare, monitorare e affrontare eventuali situazioni di stress di liquidità.

Il comma 2 dell'articolo 191-bis prevede che l'impresa elabori e aggiorni un piano di gestione del rischio di liquidità comprendente un'analisi della liquidità nel breve termine, fondata sulla previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle attività e alle passività. Su richiesta dell'IVASS, il piano deve essere esteso anche all'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. L'impresa è, inoltre, tenuta a sviluppare e aggiornare gli indicatori del rischio di liquidità finalizzati a individuare, monitorare e affrontare potenziali situazioni di stress.

Il comma 3 stabilisce che il piano di gestione del rischio di liquidità sia presentato all'IVASS nell'ambito delle informazioni da fornire a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 1. Il comma 4 introduce una misura di proporzionalità, escludendo dall'obbligo di elaborazione del piano le imprese piccole e non complesse e le imprese che abbiano ottenuto la previa approvazione dell'IVASS all'utilizzo di misure di proporzionalità ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*. Il comma 5 consente alle imprese che applicano l'aggiustamento di congruità o l'aggiustamento per la volatilità di combinare il piano di gestione del rischio di liquidità con il piano previsto dall'articolo 30-bis, comma 5, evitando duplicazioni e assicurando coerenza tra i diversi presidi di gestione dei rischi.

Il nuovo articolo 191-ter dà attuazione all'articolo 144-ter della direttiva 2009/138/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, che attribuisce alle autorità di vigilanza specifici poteri di intervento in presenza di vulnerabilità rilevanti sotto il profilo della liquidità. In particolare, sono disciplinati i poteri di rafforzamento della posizione di liquidità delle imprese, i poteri temporanei di limitazione delle distribuzioni, dei rimborsi e dei pagamenti agli azionisti e ad altri creditori subordinati, nonché la facoltà di sospendere i diritti di riscatto dei contraenti nei casi eccezionali espressamente previsti dalla direttiva.

In particolare, in nuovo articolo 191-ter attribuisce all'IVASS poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali. Il comma 1 prevede che, nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, l'IVASS monitori la liquidità dell'impresa e, quando individui rischi rilevanti, ne dia comunicazione all'impresa interessata, la quale deve spiegare come intenda affrontare tali rischi. Il comma 2 attribuisce all'IVASS il potere di imporre all'impresa il rafforzamento della propria liquidità quando siano individuati rischi o carenze rilevanti sotto tale profilo. Il potere è esercitabile in presenza di prove sufficienti dell'esistenza di rischi di liquidità rilevanti e dell'assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa. Il comma 3 prevede il riesame almeno semestrale delle misure adottate e la loro revoca quando l'impresa abbia adottato rimedi efficaci. Il comma 4 consente, se del caso, la condivisione con l'AEAP delle prove delle vulnerabilità in termini di liquidità.

Il comma 5 dell'articolo 191-ter introduce un catalogo di misure temporanee che l'IVASS può adottare nei confronti della singola impresa che presenti rischi di liquidità rilevanti tali da costituire una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema finanziario. Tali misure includono la limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati, la limitazione o sospensione di altri pagamenti a tali soggetti, la limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri, la limitazione o sospensione di bonus o altre remunerazioni variabili, nonché la sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita.

Il comma 6 disciplina in modo particolarmente rigoroso il potere di sospendere i diritti di riscatto, stabilendo che esso possa essere esercitato solo in circostanze eccezionali che si ripercuotono sull'impresa, quale misura di ultima istanza e purché ciò sia nell'interesse collettivo dei contraenti e dei beneficiari. Prima di esercitare tale potere, l'IVASS deve tenere conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari, anche in un contesto transfrontaliero, e deve rendere pubblici i motivi dell'applicazione della misura.

Il comma 7 stabilisce che l'applicazione delle misure previste dal comma 5 abbia durata massima di tre mesi, rinnovabile qualora permangano i motivi che la giustificano, e che le misure cessino quando tali motivi vengono meno. Il comma 8 introduce effetti automatici connessi alla sospensione dei diritti di riscatto, prevedendo che, fino alla revoca della misura, l'impresa interessata non effettui distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti o creditori subordinati, non proceda al riacquisto di azioni o al rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri e non corrisponda bonus o altre remunerazioni variabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta direzione.

I commi da 9 a 14 disciplinano i profili di coordinamento istituzionale e di controllo europeo. L'IVASS informa tempestivamente il Comitato per le Politiche Macroprudenziali dell'intenzione di avvalersi dei poteri di sospensione o limitazione e lo coinvolge nella valutazione dei potenziali effetti indesiderati. L'IVASS comunica all'AEAP e al CERS i casi in cui i poteri sono esercitati per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario. Nell'esercizio dei poteri, l'Autorità tiene conto dei criteri di proporzionalità previsti dall'articolo 3-*bis*, comma 3, delle evidenze risultanti dal processo di controllo prudenziale e di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate. È inoltre previsto che, qualora l'AEAP, previa consultazione del CERS, ritenga eccessivo l'esercizio dei poteri, possa emettere un parere riservato destinato all'IVASS.

La disposizione dà altresì attuazione alle previsioni della direttiva volte a rafforzare il coordinamento europeo in materia macroprudenziale tramite specifici obblighi di cooperazione e notifica nei confronti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP-EIOPA) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Il nuovo articolo 191-*quater* disciplina le misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante *shock* eccezionali a livello settoriale. Il comma 1 attribuisce all'IVASS, fatto salvo l'articolo 223-*bis*, il potere di adottare misure nei confronti di singole imprese durante periodi nei quali si verifichino *shock* eccezionali a livello settoriale idonei a minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.

Il comma 2 prevede che, durante tali periodi, l'IVASS possa imporre all'impresa avente un profilo di rischio particolarmente vulnerabile misure conservative, quali la limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad azionisti e creditori subordinati, la limitazione o sospensione di altri pagamenti a tali soggetti, la limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri, nonché la limitazione o sospensione dei bonus e delle altre remunerazioni variabili.

Il comma 3 prevede il coinvolgimento del Comitato per le Politiche Macroprudenziali nella valutazione degli *shock* eccezionali a livello settoriale. I commi 4 e 5 stabiliscono che l'IVASS, nell'esercizio dei poteri, tenga conto dei criteri di proporzionalità, dell'esistenza di limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi, nonché delle evidenze risultanti dal processo di controllo prudenziale e della valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria dell'impresa.

Il comma 6 stabilisce che le misure durino fino a quando sussistano i motivi che le giustificano, siano riesaminate almeno ogni tre mesi e siano revocate non appena tali motivi vengano meno.

Il comma 7 disciplina le operazioni infragruppo significative, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, prevedendo che esse siano sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese del gruppo. Qualora l'IVASS sia autorità di vigilanza dell'impresa partecipata o controllata, è tenuta a consultare l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.

Nel complesso, il nuovo capo I-*bis* introduce nel Codice un nucleo organico di strumenti macroprudenziali specificamente riferiti al settore assicurativo, fondato su poteri temporanei, proporzionati e soggetti a coordinamento nazionale ed europeo.

Le modifiche agli articoli 192 e 195 danno attuazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli della direttiva 2009/138/CE concernenti la cooperazione tra autorità competenti e la vigilanza sulle attività esercitate in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. In particolare, le disposizioni precisano che l'esercizio dei poteri dell'IVASS avviene in conformità al quadro normativo dell'Unione europea e ai meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva Solvency II. La novella, pur avendo prevalentemente natura di coordinamento sistematico, rafforza il raccordo tra i poteri nazionali di vigilanza e il sistema europeo di supervisione assicurativa, assicurando una maggiore coerenza nell'esercizio delle competenze dell'IVASS nei confronti delle imprese operanti su base transfrontaliera. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della cooperazione tra autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante perseguito dalla direttiva (UE) 2025/2, volto a migliorare la tutela dei contraenti e la tempestiva individuazione di situazioni di rischio nelle attività transfrontaliere significative.

La modifica all'articolo 192, comma 4-*bis*, include espressamente tra i rischi emergenti anche quelli riguardanti la protezione dei consumatori. L'integrazione evidenzia che la vigilanza sulle attività transfrontaliere non si esaurisce nei profili di solvibilità e stabilità prudenziale, ma comprende anche l'esigenza di presidiare gli effetti dell'operatività transfrontaliera sui contraenti e sui beneficiari dei contratti assicurativi.

I nuovi commi da 4-*ter* a 4-*septies* dell'articolo 192 disciplinano lo scambio informativo tra IVASS, quale autorità dello Stato membro di origine, e le autorità degli Stati membri ospitanti. In particolare, l'IVASS viene informata dall'autorità dello Stato membro ospitante qualora quest'ultima ritenga che le attività svolte in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il proprio mercato. Qualora l'IVASS non condivida tale valutazione, deve informarne l'autorità ospitante entro un mese, indicando i motivi del disaccordo; in caso di persistente divergenza, la questione può essere sottoposta all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Gli stessi commi introducono termini specifici per la trasmissione delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro ospitante. L'IVASS deve fornire le informazioni entro venti giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in altra lingua da esso accettata. In casi debitamente giustificati, qualora le informazioni non siano prontamente disponibili o siano di difficile reperimento, il termine può essere prorogato di ulteriori venti giorni lavorativi. Qualora l'IVASS non adempia entro tali termini, l'autorità ospitante può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa, previa informativa all'IVASS. La disciplina è volta ad assicurare tempestività e completezza dei flussi informativi, rafforzando la capacità dell'autorità ospitante di presidiare i rischi connessi all'operatività nel proprio mercato.

Le modifiche agli articoli 193, 195-bis, 203, 205-quater e 205-quinquies recepiscono le innovazioni introdotte dalla direttiva volte a rafforzare il monitoraggio delle attività transfrontaliere significative, a rendere più tempestiva la cooperazione tra autorità e ad ampliare i flussi informativi tra l'autorità dello Stato membro di origine, l'autorità dello Stato membro ospitante e l'AEAP (EIOPA), in particolare nei casi in cui emergano rischi per gli assicurati o per la stabilità del mercato.

Le modifiche all'**articolo 193** disciplinano la posizione speculare dell'IVASS quando essa opera quale autorità dello Stato membro ospitante. Qualora ritenga che le attività svolte in Italia da un'impresa autorizzata in un altro Stato membro siano rilevanti per il mercato italiano, l'IVASS informa l'autorità dello Stato membro di origine indicandone i motivi. In caso di disaccordo sulla rilevanza dell'attività, l'IVASS può richiedere l'assistenza dell'AEAP. Inoltre, l'IVASS può chiedere all'autorità dello Stato membro di origine informazioni concernenti l'attività dell'impresa operante nel territorio della Repubblica; tali informazioni devono essere fornite entro venti giorni lavorativi in lingua italiana, salvo proroga per casi debitamente giustificati. In mancanza di tempestivo riscontro, l'IVASS può rivolgersi direttamente all'impresa, informando preventivamente l'autorità di origine.

La modifica all'**articolo 195-bis** estende alle imprese ivi considerate le nuove disposizioni dell'articolo 193 relative alla cooperazione con l'autorità dello Stato membro di origine e allo scambio informativo. L'intervento assicura un'applicazione coerente delle nuove regole di cooperazione nei confronti delle diverse categorie di imprese operanti nel mercato nazionale.

La modifica all'**articolo 203** introduce il **nuovo comma 3-bis**, volto a disciplinare la valutazione congiunta delle domande di autorizzazione. Qualora l'IVASS abbia consultato una o più autorità ai sensi del comma 1 e l'autorità consultata richieda, entro trenta giorni, una valutazione congiunta della domanda, l'IVASS tiene conto delle conclusioni raggiunte nell'ambito di tale valutazione ai fini dell'adozione della decisione finale. La norma disciplina anche l'ipotesi inversa, nella quale l'IVASS sia consultata dall'autorità dello Stato membro di origine e possa richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una valutazione congiunta. La disposizione rafforza la convergenza delle decisioni autorizzative e riduce il rischio che valutazioni nazionali isolate producano effetti non coerenti nel mercato unico.

Il **nuovo articolo 205-quater** costituisce il fulcro della disciplina relativa alla cooperazione tra l'IVASS, quale autorità dello Stato membro di origine, e le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti in relazione alle attività transfrontaliere significative. La disposizione prevede che, in presenza di tali attività, l'IVASS collabori con le autorità degli altri Stati membri al fine di valutare se l'impresa abbia una chiara comprensione e una sana gestione dei rischi che affronta o potrebbe affrontare nello Stato membro ospitante.

La cooperazione prevista dall'articolo 205-quater è commisurata ai rischi connessi alle attività transfrontaliere significative e riguarda almeno quattro ambiti essenziali: il sistema di governance, inclusa la capacità dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero; l'esternalizzazione e gli accordi di distribuzione; la strategia aziendale e la gestione dei sinistri; la protezione dei consumatori. La norma consente, quindi, di presidiare non solo i profili patrimoniali, ma anche gli elementi organizzativi e commerciali che possono incidere sulla corretta operatività dell'impresa nello Stato membro ospitante.

L'IVASS è tenuta a informare tempestivamente l'autorità dello Stato membro ospitante dell'esito del processo di controllo prudenziale concernente le attività transfrontaliere significative quando siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni applicabili nello

Stato membro di origine o in quello ospitante, ovvero problematiche sostanziali riguardanti gli aspetti oggetto di cooperazione che possano incidere sull'esercizio dell'attività nello Stato membro ospitante.

L'articolo 205-*quater* disciplina altresì un flusso informativo periodico minimo. L'IVASS fornisce almeno annualmente, o più frequentemente se richiesto dall'autorità ospitante, informazioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo, agli importi dei fondi propri ammissibili a copertura di tali requisiti e alle eventuali preoccupazioni riguardanti il calcolo delle riserve tecniche o gli elementi patrimoniali comunicati. La disposizione prevede inoltre l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità ospitante qualora l'IVASS individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo entro i tre mesi successivi.

Il medesimo articolo prevede che l'autorità dello Stato membro ospitante possa formulare richieste motivate di informazioni ulteriori, purché relative alla solvibilità, al sistema di *governance* o al modello aziendale dell'impresa. Qualora l'IVASS non fornisca tempestivamente le informazioni richieste, l'autorità ospitante può ricorrere all'AEAP. La disposizione introduce quindi un meccanismo di cooperazione rafforzata e, al contempo, un rimedio europeo nei casi di mancata o insufficiente collaborazione.

Particolare rilievo assumono i commi relativi alle ispezioni congiunte. Se un'impresa che svolge attività transfrontaliere significative non rispetta, o probabilmente non rispetterà nei tre mesi successivi, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, l'autorità dello Stato membro ospitante può chiedere all'IVASS di effettuare un'ispezione congiunta. L'IVASS accoglie o respinge la richiesta entro un mese e, se acconsente, invita l'AEAP a partecipare. Entro due mesi dalla conclusione dell'ispezione, l'IVASS e l'autorità interessata devono pervenire a conclusioni congiunte, comprensive delle risposte di vigilanza più adeguate. In caso di disaccordo, ciascuna autorità può sottoporre la questione all'AEAP e l'IVASS adegua le proprie conclusioni all'eventuale decisione dell'Autorità europea.

Il nuovo articolo 205-*quinquies* disciplina la posizione dell'IVASS quale autorità dello Stato membro ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative svolte nel territorio della Repubblica da imprese aventi sede in altri Stati membri. In tale ipotesi, l'IVASS può presentare all'autorità dello Stato membro di origine una richiesta motivata di informazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 205-*quater*, purché riguardanti la solvibilità, il sistema di *governance* o il modello aziendale dell'impresa. In caso di mancata tempestiva ricezione delle informazioni, l'IVASS può ricorrere all'AEAP.

Il medesimo articolo attribuisce all'IVASS il potere di chiedere all'autorità dello Stato membro di origine lo svolgimento di un'ispezione congiunta quando un'impresa operante in Italia con attività transfrontaliere significative non rispetti, o probabilmente non rispetterà nei tre mesi successivi, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di mancato raggiungimento di conclusioni congiunte e di disaccordo sui motivi del rifiuto dell'ispezione, prevedendo in entrambi i casi la possibilità di coinvolgere l'AEAP.

La modifica dell'articolo 208-*quater* dà attuazione alle disposizioni europee che valorizzano il ruolo dell'AEAP (EIOPA) nell'ambito della cooperazione tra autorità competenti, del coordinamento delle attività di vigilanza e della promozione della convergenza delle prassi di supervisione nell'Unione europea; l'intervento si inserisce nel più ampio processo di revisione della vigilanza transfrontaliera perseguito dalla direttiva (UE) 2025/2, volto ad assicurare una supervisione maggiormente integrata delle imprese operanti nel mercato unico europeo, una

più efficace tutela dei contraenti e una più elevata convergenza delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri.

Le modifiche all'articolo 208-*quater* rafforzano il ruolo delle piattaforme di collaborazione. La disciplina chiarisce che le nuove regole in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante si applicano anche alle autorità che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dalla sua istituzione, indipendentemente dal fatto che l'impresa svolga attività transfrontaliere significative. L'IVASS è, inoltre, tenuta a condividere le informazioni con l'AEAP quando siano create piattaforme di collaborazione. L'articolo 208-*quater* disciplina, infine, i casi di disaccordo tra autorità partecipanti a una piattaforma di collaborazione in merito alla procedura o al contenuto delle misure da adottare, all'inerzia nei confronti dell'impresa o alla condivisione delle informazioni. In tali ipotesi, in presenza di gravi preoccupazioni sugli effetti negativi per i contraenti, l'IVASS può chiedere l'assistenza dell'AEAP. Qualora l'AEAP chieda all'IVASS di effettuare un'ispezione presso l'impresa, l'IVASS avvia tempestivamente l'ispezione e invita l'AEAP e le altre autorità interessate a partecipare. La disposizione rafforza l'efficacia delle piattaforme di collaborazione quali strumenti di gestione coordinata dei casi transfrontalieri complessi.

Articolo 9 - Modifiche al Titolo XV del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 9 reca una revisione ampia della disciplina della vigilanza di gruppo contenuta nel Titolo XV del Codice delle assicurazioni private, dedicato alla vigilanza sul gruppo assicurativo. Tale Titolo disciplina l'attività di supervisione esercitata da IVASS nei confronti dei gruppi assicurativi e riassicurativi, andando oltre la vigilanza sulle singole imprese per considerare il gruppo nel suo complesso. La novella, amplia la capacità dell'IVASS di individuare gruppi assicurativi caratterizzati da forme sostanziali di direzione unitaria, introduce misure di proporzionalità a livello di gruppo, disciplina gli ostacoli alla vigilanza consolidata e ridefinisce il perimetro della vigilanza di gruppo e le modalità di designazione della società controllante responsabile dell'osservanza degli obblighi prudenziali.

Le modifiche all'articolo 210 introducono, dopo il comma 1, i nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che, ai fini dell'applicazione della vigilanza di gruppo, l'IVASS possa considerare come gruppo due o più imprese che, a suo giudizio, siano sottoposte a direzione unitaria. Qualora non tutte le imprese soggette a direzione unitaria abbiano sede nel territorio della Repubblica, l'IVASS, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, può concordare che tali imprese formino un gruppo sottoposto alla sua vigilanza. La previsione consente di superare un approccio meramente formale alla nozione di gruppo, valorizzando la presenza di un effettivo centro decisionale unitario.

La disposizione dà attuazione all'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, ampliando la definizione di gruppo ai fini della vigilanza assicurativa e ricomprendendo le imprese gestite congiuntamente, le imprese legate da rapporti di direzione unitaria e le strutture risultanti dalla combinazione delle diverse fattispecie di integrazione societaria previste dalla disciplina europea.

Il nuovo comma 1-*ter* individua i fattori che l'IVASS deve considerare nel valutare l'esistenza di una relazione tra almeno due imprese. Tali elementi comprendono il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'altra impresa; la

marcata dipendenza di un'impresa da un'altra impresa o da una persona giuridica o fisica in ragione di transazioni o operazioni rilevanti, anche non finanziarie, comprese l'esternalizzazione e la condivisione del personale; le prove del coordinamento tra imprese in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi investimenti congiunti in imprese controllate o partecipate; nonché le prove relative a strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti, anche con riferimento ai canali distributivi, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla comunicazione o alla commercializzazione.

Il nuovo comma 1-*quater* dispone che, qualora individui l'esistenza di un gruppo sulla base dei nuovi criteri, l'IVASS fornisca all'impresa designata come controllante e alle autorità di vigilanza interessate una spiegazione dettagliata dei fattori posti a fondamento di tale individuazione. La previsione introduce un presidio di trasparenza procedimentale, particolarmente rilevante in un contesto in cui l'identificazione del gruppo può fondarsi su elementi sostanziali e non soltanto su rapporti societari tipici.

La modifica al comma 2 dell'articolo 210 coordina l'ambito della vigilanza di gruppo con la nuova disciplina relativa all'impresa designata ai sensi dei commi 5-*quinqüies*, 5-*sexies* e 5-*septies* dell'articolo 210-*quater*, assicurando che la vigilanza possa essere esercitata anche a livello del soggetto individuato quale responsabile dell'osservanza del Titolo XV.

Il nuovo articolo 210.1 dà attuazione alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli 213 e seguenti della direttiva 2009/138/CE in materia di vigilanza sui gruppi assicurativi e, in particolare, alla nuova disciplina dei gruppi piccoli e non complessi (*Small and Non-Complex Groups*). La disposizione recepisce il rafforzamento del principio di proporzionalità introdotto dalla revisione Solvency II, prevedendo che taluni obblighi prudenziali e di reporting possano essere modulati in funzione della dimensione, della struttura e del profilo di rischio del gruppo. L'intervento è volto a ridurre gli oneri amministrativi non necessari per i gruppi caratterizzati da limitata complessità operativa, mantenendo al contempo un adeguato livello di vigilanza e di tutela degli assicurati.

La novella, in particolare, introduce le misure di proporzionalità a livello di gruppo e disciplina la classificazione dei gruppi piccoli e non complessi. La disposizione prevede che i gruppi soggetti a vigilanza di gruppo possano essere classificati come gruppi piccoli e non complessi dall'IVASS, quando essa sia autorità di vigilanza sul gruppo, se soddisfano, a livello consolidato e nei due esercizi precedenti la classificazione, una serie di criteri quantitativi e qualitativi.

Per i gruppi nei quali almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione non sia un'impresa danni, sono richiesti criteri concernenti l'esposizione al rischio di tasso di interesse e il volume delle riserve tecniche consolidate vita. Per i gruppi nei quali almeno un'impresa non sia un'impresa vita, sono richiesti, tra l'altro, un rapporto combinato medio per le attività danni inferiore al cento per cento, un limite all'incasso annuo di premi lordi contabilizzati e un limite alla concentrazione nei rami danni maggiormente rilevanti. La disposizione introduce inoltre soglie riferite all'operatività transfrontaliera e alla composizione degli investimenti, nonché requisiti relativi alla riassicurazione accettata e alla positività della differenza rilevante ai fini della solvibilità di gruppo.

La disciplina tiene conto delle diverse metodologie applicabili al calcolo della solvibilità di gruppo, prevedendo criteri specifici per i casi di utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato, del metodo della deduzione e aggregazione o di una combinazione dei metodi. E altresì previsto che, quando si utilizza il metodo della deduzione e aggregazione o una combinazione dei metodi, ciascuna impresa cui si applica tale metodo sia un'impresa piccola e non complessa. I criteri relativi al rischio di tasso di interesse e alla composizione degli investimenti non si applicano ai gruppi per i quali sia utilizzato esclusivamente il metodo della deduzione e aggregazione.

Il comma 2 dell'articolo 210.1 richiama, in quanto compatibile, la procedura di classificazione di cui all'articolo 47-*quaterdecies*, applicata a livello dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. Il comma 3 prevede che i gruppi soggetti a vigilanza da meno di due anni tengano conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri. Il comma 4 individua le ipotesi di esclusione dalla classificazione, riguardanti i conglomerati finanziari, i gruppi in cui almeno un'impresa controllata rientri tra le imprese specificamente indicate e i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Il comma 5 estende, in quanto compatibili, le disposizioni sul ricorso alle misure di proporzionalità, sulla loro applicazione da parte di imprese non classificate e sul monitoraggio del loro utilizzo.

Il nuovo articolo 210.2 disciplina gli ostacoli alla vigilanza di gruppo e dà attuazione alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli della direttiva 2009/138/CE concernenti gli ostacoli all'esercizio della vigilanza di gruppo e i poteri delle autorità competenti nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista. La novella rafforza gli strumenti di intervento dell'IVASS nei casi in cui la struttura del gruppo, l'assetto partecipativo o il comportamento della holding possano compromettere l'efficace esercizio della vigilanza consolidata, assicurando la continuità e l'integrità della supervisione a livello di gruppo.

La disposizione chiarisce anzitutto che, al solo scopo di assicurare il rispetto del Titolo XV, l'esercizio della vigilanza di gruppo può comportare la vigilanza diretta e l'esercizio di poteri di vigilanza sulle imprese di partecipazione assicurativa e sulle imprese di partecipazione finanziaria mista da parte dell'IVASS.

Nei casi di cui all'articolo 210, comma 1, lettera b), l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista deve garantire che gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguati al rispetto del Titolo XV. In particolare, tali assetti devono essere efficaci nel coordinare tutte le società controllate, nel prevenire o gestire i conflitti infragruppo e nel far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo.

La medesima disposizione impone inoltre che la struttura organizzativa del gruppo non ostacoli o impedisca la vigilanza efficace del gruppo e delle imprese di assicurazione o riassicurazione controllate. A tal fine rilevano, in particolare, la posizione dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista nella struttura del gruppo, la struttura azionaria e il ruolo svolto da tali soggetti all'interno del gruppo.

Qualora gli indirizzi, le procedure o la distribuzione dei compiti non risultino adeguati, l'IVASS, quando è autorità di vigilanza sul gruppo, può imporre all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di modificarli. Qualora invece la struttura organizzativa ostacoli o impedisca la vigilanza efficace, l'IVASS può sottoporre la *holding* a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi previsti dal Titolo XV. In circostanze eccezionali, previa consultazione dell'AEAP e, se del caso, delle altre autorità interessate, l'IVASS può imporre una riorganizzazione del gruppo idonea a consentire l'esercizio efficace della vigilanza.

La norma disciplina, altresì, i casi di gruppi composti da società legate da direzione unitaria o individuati sulla base del nuovo articolo 210, comma 1-*bis*. Quando la struttura organizzativa di tali gruppi ostacoli o impedisca la vigilanza efficace o il rispetto del Titolo XV, l'IVASS può adottare misure di vigilanza adeguate. In particolare, può esigere lo stabilimento di un'impresa di partecipazione assicurativa o finanziaria mista avente sede nell'Unione, ovvero lo stabilimento di un'impresa nell'Unione che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato,

un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese del gruppo. Tale soggetto diviene responsabile dell'osservanza del Titolo XV.

La **modifica all'articolo 210-ter, comma 8**, del Codice delle assicurazioni private, estende il richiamo alle disposizioni applicabili nell'ambito della vigilanza di gruppo anche al Capo II del Titolo XV. La novella ha finalità di coordinamento normativo e assicura che le disposizioni introdotte nel nuovo Capo II trovino applicazione anche nell'ambito del sistema di vigilanza di gruppo disciplinato dall'articolo 210-ter.

Le **modifiche all'articolo 210-quater**, la cui rubrica viene aggiornata in “Area di vigilanza sul gruppo”, ridefiniscono i criteri per delimitare il perimetro della vigilanza consolidata. Il nuovo comma 2-bis stabilisce che, nel valutare se un'impresa presenti un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, l'IVASS assicuri che ricorrano specifiche condizioni: la dimensione dell'impresa, in termini di attivi totali e riserve tecniche, deve essere esigua rispetto alle altre imprese del gruppo e al gruppo nel suo complesso; l'esclusione non deve avere un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo; i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, devono essere irrilevanti per il gruppo nel suo complesso.

I nuovi commi 5-bis e 5-ter introducono ulteriori cautele nei casi in cui l'esclusione di una o più imprese determini una situazione di esonero dall'applicazione della vigilanza di gruppo o riguardi l'ultima società controllante. In tali ipotesi l'IVASS, quando è autorità di vigilanza sul gruppo, consulta l'AEAP e, se del caso, le altre autorità interessate, adotta decisioni solo in circostanze eccezionali e debitamente motivate e rivaluta almeno annualmente l'adeguatezza della decisione. In particolare, l'esclusione dell'ultima società controllante non è possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.

Il nuovo comma 5-quater chiarisce che l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo sia individuato conformemente alla definizione di gruppo contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis. La disposizione disciplina, inoltre, il caso in cui un gruppo individuato sulla base della direzione unitaria o dell'influenza dominante sia collegato ad altro gruppo mediante una società controllante o controllata comune, prevedendo che quest'ultimo sia incluso nell'ambito della vigilanza del gruppo già individuato. Dispone, inoltre, che le autorità di vigilanza possono applicare il nuovo articolo 210, comma 1-bis, per estendere l'ambito di un gruppo.

I commi da 5-quinquies a 5-nonies disciplinano la designazione della società controllante nei gruppi individuati sulla base della direzione unitaria. Il gruppo designa una delle imprese sottoposte a direzione unitaria come società controllante responsabile dell'osservanza del Titolo XV, mentre le altre imprese sono considerate controllate. Qualora la designazione comporti ostacoli significativi alla vigilanza di gruppo, in particolare perché l'impresa non ha sede nel territorio della Repubblica, o comporti l'incapacità del gruppo di conformarsi efficacemente al Titolo XV, l'IVASS può richiedere, previa consultazione delle altre autorità interessate, la designazione di un'altra società controllante. In assenza di designazione da parte del gruppo, l'IVASS provvede essa stessa a designare una società controllante.

Nel procedere alla designazione, l'IVASS tiene conto dell'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa, dei premi lordi annuali contabilizzati e del numero di imprese di assicurazione o riassicurazione controllate o partecipate da ciascuna impresa. L'Autorità valuta almeno annualmente se la designazione continui a essere adeguata e, qualora non lo sia, designa un'altra società controllante previa consultazione delle altre autorità interessate.

A seguire, **dopo l'articolo 214-ter**, è introdotto nel Titolo XV del Codice un nuovo Capo II-bis, dedicato agli strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo.

In particolare, il nuovo articolo 214-*quater* disciplina la gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo, prevedendo che l'ultima società controllante italiana elabori e aggiorni un piano di gestione del rischio di liquidità che comprenda l'analisi della situazione di liquidità nel breve termine e, ove richiesto dall'IVASS, anche nel medio e lungo termine. La disposizione consente, inoltre, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate incluse nella vigilanza di gruppo di beneficiare di un'esenzione dall'obbligo di predisporre un autonomo piano di gestione della liquidità a livello individuale, qualora le relative esigenze siano adeguatamente considerate nel piano predisposto a livello di gruppo, ferma restando la facoltà dell'IVASS di richiedere la predisposizione di piani individuali in presenza di specifiche vulnerabilità o carenze informative.

Il **nuovo articolo 214-*quinquies*** estende all'ambito della vigilanza di gruppo, in quanto compatibili, i poteri attribuiti all'IVASS per fronteggiare situazioni di vulnerabilità sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali.

Il **nuovo articolo 214-*sexies*** prevede, infine, l'applicazione a livello di gruppo delle misure di vigilanza finalizzate a preservare la situazione finanziaria del gruppo in presenza di *shock* eccezionali di natura settoriale.

La modifica all'articolo 215-*bis* del Codice, rafforza la disciplina del sistema di governo societario di gruppo e **danno attuazione all'articolo 246 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, recante la disciplina del sistema di governance di gruppo. La novella recepisce il rafforzamento dei requisiti organizzativi e dei sistemi di governo societario applicabili a livello consolidato, estendendo la disciplina ai soggetti inclusi nel perimetro della vigilanza di gruppo e rafforzando i presidi in materia di gestione dei rischi, controllo interno, funzioni fondamentali e prevenzione dei conflitti di interesse. L'intervento è volto ad assicurare una gestione coerente e integrata dei rischi a livello di gruppo e a rafforzare la responsabilità della società controllante nell'attuazione del sistema di governance.**

In particolare, mediante l'introduzione dei nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, viene precisato l'ambito soggettivo di applicazione del sistema di governance di gruppo, estendendolo alle imprese controllanti, alle società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista e alle imprese controllate o partecipate incluse nella vigilanza di gruppo, nonché alle imprese gestite congiuntamente con soggetti esterni al gruppo. È inoltre previsto che i sistemi di gestione dei rischi, di controllo interno e di *reporting* siano attuati in modo coerente all'interno del gruppo e che il sistema di gestione dei rischi copra sia le attività assicurative e riassicurative sia le attività non assicurative significative, tenendo conto delle interdipendenze tra i diversi rischi. La disposizione modifica altresì il comma 2, attribuendo al consiglio di amministrazione dell'ultima società controllante italiana, ovvero della società controllante designata ai sensi dell'articolo 210-*quater*, la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni in materia di governance di gruppo. Sono inoltre introdotti i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, che disciplinano i requisiti organizzativi del sistema di governance di gruppo, prevedendo l'adozione di strutture organizzative chiare, l'individuazione delle responsabilità e delle funzioni fondamentali a livello di gruppo e la separazione tra i ruoli svolti a livello di gruppo e quelli esercitati a livello delle singole imprese. Infine, i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono l'obbligo di monitoraggio delle attività delle imprese controllate e partecipate, comprese le imprese non regolamentate e quelle appartenenti ad altri settori finanziari, nonché l'adozione di politiche scritte a livello di gruppo e il loro coerente recepimento da parte delle imprese regolamentate appartenenti al gruppo.

La modifica l'articolo 215-*ter* **dà attuazione all'articolo 246-*bis* della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, concernente la valutazione interna del rischio e della solvibilità a livello di gruppo (Group ORSA). La novella specifica il contenuto minimo della**

valutazione, prevedendo che essa tenga conto non soltanto delle attività assicurative e riassicurative, ma anche delle attività non assicurative significative, delle interdipendenze tra i diversi rischi e delle esposizioni rilevanti a livello consolidato. L'intervento rafforza l'approccio prospettico e risk-based alla vigilanza di gruppo introdotto dal regime Solvency II.

Con il nuovo comma 1-*bis*, viene precisato il contenuto minimo della valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo. La disposizione prevede che tale valutazione comprenda tutte le attività assicurative e riassicurative svolte all'interno del gruppo, le attività non assicurative significative, i rischi effettivi e potenziali cui il gruppo è esposto e le relative interdipendenze, stabilendo altresì che la valutazione sia soggetta al riesame dell'IVASS.

Le modifiche all'articolo 215-*quater* danno attuazione all'articolo 244 della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, concernente la vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo. La disposizione recepisce le innovazioni introdotte dalla revisione Solvency II volte ad ampliare gli elementi rilevanti ai fini della valutazione delle concentrazioni di rischio, consentendo una più completa analisi delle esposizioni che possono incidere sulla stabilità finanziaria del gruppo e sulla sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

La modifica all'articolo 215-*quater*, comma 2, amplia gli elementi che possono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo. La novella chiarisce che la valutazione non può essere riferita soltanto alle riserve tecniche, ma anche ai fondi propri ammissibili, nonché a criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio o a una combinazione di tali elementi, al fine di consentire una più efficace individuazione delle concentrazioni rilevanti.

Le modifiche all'articolo 215-*quinquies* e all'articolo 216 danno attuazione agli articoli 245 e 245-bis della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti le operazioni infragruppo e i relativi obblighi informativi. La novella amplia il novero delle operazioni rilevanti ai fini della vigilanza e rafforza i poteri dell'IVASS in materia di acquisizione delle informazioni e monitoraggio dei rapporti infragruppo, con particolare riguardo alle operazioni che coinvolgono imprese appartenenti ad altri settori finanziari. L'intervento è volto a migliorare la capacità dell'autorità di vigilanza di individuare e valutare i rischi di contagio e le esposizioni rilevanti all'interno dei gruppi assicurativi.

La modifica all'articolo 215-*quinquies*, comma 1, estende l'ambito delle operazioni infragruppo rilevanti ai fini della vigilanza anche alle operazioni poste in essere con società appartenenti ad altri settori finanziari individuate ai sensi dell'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera *d*). La disposizione è finalizzata a rafforzare il monitoraggio dei rischi derivanti dai rapporti tra il gruppo assicurativo e le altre entità finanziarie appartenenti al medesimo gruppo.

Le modifiche all'articolo 216 in materia di operazioni infragruppo riguardano l'ampliamento dell'ambito degli obblighi di comunicazione all'IVASS, estendendoli anche alle nuove fattispecie disciplinate dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo; è inoltre introdotto il nuovo comma 5-bis, che attribuisce all'IVASS il potere di richiedere la segnalazione di operazioni infragruppo che coinvolgono soggetti diversi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese aventi sede in Stati terzi e dalle società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista, al fine di garantire una più completa rappresentazione dei rischi derivanti dalle relazioni infragruppo.

La modifica all'articolo 216-ter recepisce gli articoli 230 e seguenti della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti il calcolo della solvibilità di gruppo

secondo il metodo basato sul bilancio consolidato. La novella recepisce le innovazioni introdotte dalla revisione Solvency II in materia di determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, nonché il trattamento prudenziale delle partecipazioni detenute in imprese appartenenti ad altri settori finanziari.

La novella prevede che, ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili e del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, possano essere considerati anche i contributi provenienti da società controllate o partecipate appartenenti ad altri settori finanziari, qualora tali contributi siano determinati secondo le disposizioni emanate dall'IVASS. Infine, mediante l'introduzione del nuovo comma 2-bis, viene stabilito che le partecipazioni detenute in società appartenenti ad altri settori finanziari non siano incluse nei dati consolidati utilizzati ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, assicurando una più chiara distinzione tra il perimetro assicurativo e le altre componenti del gruppo finanziario.

Le modifiche all'articolo 216-*ter* hanno natura in parte terminologica e in parte sostanziale. Da un lato, aggiornano la formulazione relativa al metodo basato sul bilancio consolidato; dall'altro, introducono un nuovo comma 5-*bis* volto a delimitare l'ambito di applicazione del metodo della deduzione e aggregazione. Salvo il trattamento delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, l'IVASS può decidere di applicare tale metodo soltanto alle imprese di assicurazione o riassicurazione, alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di partecipazione assicurativa e finanziaria mista e alle imprese di partecipazione in imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi.

La modifica all'articolo 216-*quinquies* del Codice, reca disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo. In particolare, la novella estende il riferimento all'impresa partecipante, oltre che all'impresa controllante, ai fini del calcolo degli elementi rilevanti per la determinazione del requisito patrimoniale di gruppo. È inoltre introdotta la lettera b-*bis*) del comma 2, che prevede l'inclusione della quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede in Stati terzi, al di sotto dei quali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività verrebbe revocata. Viene altresì inserito il nuovo comma 3-bis, volto a disciplinare il caso in cui, pur risultando rispettato il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, non sia rispettato il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo. In tale ipotesi trova applicazione il regime previsto dall'articolo 222 del Codice, con specifico riferimento al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo.

I nuovi articoli 216-*quinquies*.1 e 216-*quinquies*.2 recepiscono gli articoli 233 e 233-*bis* della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti rispettivamente il metodo della deduzione e dell'aggregazione e la combinazione di tale metodo con il metodo basato sul bilancio consolidato. Le disposizioni recepiscono il nuovo quadro europeo per il calcolo della solvibilità di gruppo, disciplinando le modalità di determinazione dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali consolidati e assicurando una più accurata rappresentazione dei rischi presenti all'interno del gruppo.

I nuovi articoli 216-*quinquies*.1, 216-*quinquies*.2 e 216-*quinquies*.3, recanti una disciplina organica delle metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo.

Le disposizioni recepiscono gli articoli 221, 222, 228 e le ulteriori disposizioni della direttiva 2009/138/CE, come modificate dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti la vigilanza di gruppo, i metodi di calcolo della solvibilità consolidata, la cooperazione tra autorità competenti, il funzionamento dei collegi dei supervisori e i flussi informativi tra le autorità nazionali e le istituzioni europee competenti.

Il nuovo articolo 216-*quinquies*.1 disciplina il metodo della deduzione e dell'aggregazione, definendo le modalità di determinazione dei fondi propri ammissibili di gruppo aggregati e del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, nonché il trattamento delle partecipazioni detenute in imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate e nelle società appartenenti ad altri settori finanziari. La disposizione regola, inoltre, il trattamento delle partecipazioni indirette, l'utilizzo dei modelli interni, la valutazione dell'adeguatezza del requisito patrimoniale rispetto al profilo di rischio di gruppo e la possibilità per l'IVASS di imporre maggiorazioni del requisito patrimoniale nei casi di scostamento significativo rispetto alle ipotesi sottese al calcolo.

Il nuovo articolo 216-*quinquies*.2 disciplina la combinazione del metodo basato sul bilancio consolidato e del metodo della deduzione e dell'aggregazione, individuando gli elementi da considerare ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, il trattamento delle partecipazioni incluse nel perimetro della vigilanza e delle partecipazioni detenute in soggetti appartenenti ad altri settori finanziari, nonché i criteri per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo. La disposizione regola altresì l'utilizzo dei modelli interni, l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS e l'applicazione delle maggiorazioni patrimoniali a livello di gruppo.

Il nuovo articolo 216-*quinquies*.3 estende all'ambito della vigilanza di gruppo la disciplina relativa agli investimenti in strumenti di capitale detenuti a lungo termine, consentendo all'ultima società controllante italiana di applicare, nei casi previsti, il trattamento prudenziale previsto dall'articolo 45-*septies*.1 del CAP.

Il nuovo articolo 216-*sexies*.1 recepisce le disposizioni della direttiva 2009/138/CE, come modificate dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti la determinazione della quota proporzionale da considerare nel calcolo della solvibilità di gruppo. La disposizione disciplina le modalità di individuazione della quota rilevante nelle diverse strutture partecipative e nei casi caratterizzati da partecipazioni indirette, influenza dominante o direzione unitaria, contribuendo a garantire una rappresentazione prudenziale coerente delle esposizioni del gruppo.

La **modifica all'articolo 216-*sexies*** del Codice, amplia il contenuto della disciplina demandata all'IVASS in materia di solvibilità di gruppo. In particolare, viene esteso l'ambito dei soggetti appartenenti ad altri settori finanziari rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo, includendovi, oltre agli enti creditizi e agli enti finanziari, le società di gestione di OICVM, i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese di investimento, gli enti pensionistici aziendali o professionali e le imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie rilevanti. La disposizione chiarisce inoltre che il metodo della deduzione e dell'aggregazione può essere applicato anche in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato e attribuisce all'IVASS il potere di disciplinare il ricorso a calcoli semplificati per le partecipazioni irrilevanti nell'ambito del metodo basato sul bilancio consolidato.

Il nuovo articolo 216-*sexies*.1, volto a disciplinare i criteri di inclusione della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo. La disposizione definisce la nozione di quota proporzionale ai fini dell'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato e del metodo della deduzione e dell'aggregazione, disciplina il trattamento dei deficit di solvibilità delle imprese controllate o partecipate e attribuisce all'IVASS il potere di determinare la quota proporzionale da considerare in specifiche situazioni caratterizzate dall'assenza di legami partecipativi diretti o dall'esistenza di forme di influenza dominante o direzione unitaria.

La modifica all'articolo 216-*septies*, comma 1, estende l'ambito delle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo anche alle ulteriori fattispecie individuate dall'articolo 210, comma 1,

lettere *d*) ed *e*). La modifica è finalizzata ad assicurare il coordinamento della disciplina con l'ampliamento delle ipotesi rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo introdotte dal provvedimento.

Le modifiche agli articoli 216-*octies* e 216-*novies* e l'introduzione dei nuovi articoli 216-*novies.1* e 216-*novies.2* recepiscono gli articoli 254, 256, 256-bis e 256-*ter* della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti gli obblighi informativi a livello di gruppo, la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo (SFCR), il reporting prudenziale e i relativi obblighi di revisione. La novella rafforza la qualità, la comparabilità e la tempestività delle informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza e al mercato, contribuendo al rafforzamento della trasparenza e della convergenza della vigilanza a livello europeo.

La modifica all'articolo 216-*octies* introduce il comma 1-*bis*, con il quale vengono disciplinati i termini di trasmissione delle informazioni quantitative e qualitative dovute all'autorità di vigilanza del gruppo. In particolare, è previsto che l'ultima società controllante italiana trasmetta le informazioni richieste con frequenza annuale entro ventidue settimane dalla chiusura dell'esercizio e, ove previste segnalazioni trimestrali, entro undici settimane dalla fine del trimestre di riferimento. La disposizione è volta ad allineare la disciplina nazionale ai nuovi termini previsti dal quadro europeo di vigilanza.

La **modifica all'articolo 216-*novies*** in materia di relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo introduce il termine di ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo. La disposizione precisa, inoltre, il contenuto della relazione unica di gruppo, chiarendo che essa comprende entrambe le parti della relazione relative alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nonché adegua la terminologia utilizzata dal comma 4 al nuovo istituto della relazione unica di gruppo.

I nuovi articoli 216-*novies.1* e 216-*novies.2*, recanti una disciplina organica degli obblighi di *reporting* e di revisione a livello di gruppo.

Il **nuovo articolo 216-*novies.1*** disciplina la relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza, prevedendo l'obbligo di trasmissione annuale all'IVASS delle informazioni rilevanti per l'esercizio della vigilanza prudenziale di gruppo. La disposizione stabilisce, altresì, i termini di trasmissione della relazione, la possibilità di predisporre una relazione periodica unica comprendente anche le informazioni delle singole imprese controllate e le modalità di coordinamento tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza.

Il **nuovo articolo 216-*novies.2*** introduce l'obbligo di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo, disciplinando altresì le modalità attraverso cui tale obbligo può essere assolto nell'ipotesi di predisposizione di una relazione unica a livello di gruppo.

Le modifiche agli articoli 220-*bis*, 220-*novies* e 220-*octies* recepiscono gli articoli 248, 249, 254, 255, 260, 262 e 263 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti la cooperazione tra autorità di vigilanza, il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, la vigilanza sui gruppi transfrontalieri e il trattamento dei gruppi aventi una controllante situata in uno Stato terzo. In particolare, le disposizioni recepiscono il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento tra autorità competenti, l'ampliamento dei poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista, nonché il potenziamento degli strumenti di intervento

applicabili ai gruppi caratterizzati da strutture operative transnazionali. Le novelle disciplinano inoltre il coordinamento con le altre autorità interessate e con l'AEAP (EIOPA), rafforzano gli strumenti di supervisione nelle situazioni che possono compromettere l'efficace esercizio della vigilanza di gruppo e introducono misure specifiche per i gruppi aventi una controllante in uno Stato terzo. L'intervento è volto ad assicurare una vigilanza maggiormente integrata, coerente ed efficace nel mercato assicurativo europeo, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva (UE) 2025/2 di rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e della convergenza delle prassi di vigilanza.

La **modifica all'articolo 220-bis**, comma 1, prevede che l'IVASS possa esercitare i poteri previsti dalla disposizione previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa controllante a livello dell'Unione europea. La modifica rafforza il coordinamento tra le autorità coinvolte nella vigilanza di gruppo e assicura una maggiore integrazione dei processi decisionali nell'ambito della vigilanza transfrontaliera.

La **modifica all'articolo 220-octies** in materia di vigilanza sui gruppi la cui impresa controllante principale ha sede in uno Stato terzo elimina la disposizione che consentiva all'IVASS di richiedere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista ai fini dell'applicazione della vigilanza di gruppo. Introduce, inoltre, il nuovo comma 4-bis, che individua gli obiettivi perseguibili mediante l'applicazione di metodi ulteriori di vigilanza, tra i quali rientrano la prevenzione della creazione artificiale di capitale infragruppo finanziato mediante indebitamento e il monitoraggio dei rischi di contagio derivanti da imprese appartenenti al gruppo aventi sede all'interno o all'esterno dell'Unione. La disposizione modifica, altresì, gli obblighi informativi dell'IVASS nei confronti delle altre autorità di vigilanza interessate, dell'AEAP e della Commissione europea. Infine, mediante l'introduzione del nuovo comma 5-bis, vengono ampliati gli strumenti di vigilanza applicabili ai gruppi aventi impresa controllante con sede in uno Stato terzo, attribuendo all'IVASS il potere di designare soggetti responsabili degli obblighi di gruppo, richiedere la costituzione di società di partecipazione, imporre misure rafforzate di vigilanza sui sottogruppi dell'Unione europea, limitare operazioni infragruppo potenzialmente pregiudizievoli e richiedere informazioni relative alla situazione patrimoniale, finanziaria e di rischio delle imprese controllanti di Stati terzi.

La **modifica all'articolo 220-novies** introduce i nuovi commi da 3-bis a 3-quater, concernenti i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista. In particolare, il nuovo comma 3-bis prevede che, qualora siano accertate carenze nella struttura organizzativa o nei presidi necessari ad assicurare una corretta vigilanza di gruppo, l'IVASS possa adottare misure volte a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza e il rispetto degli obblighi previsti dal Titolo XV del CAP. Il nuovo comma 3-ter individua un articolato insieme di misure di vigilanza che l'IVASS può adottare, tra cui la sospensione dei diritti di voto, l'adozione di provvedimenti nei confronti degli organi aziendali, la limitazione delle distribuzioni agli azionisti, l'imposizione della cessione di partecipazioni, la designazione temporanea di un soggetto responsabile degli obblighi di gruppo e la richiesta di un piano per il ritorno alla conformità. Il comma 3-quater prevede infine l'obbligo di consultazione preventiva delle altre autorità di vigilanza interessate e dell'AEAP qualora le misure riguardino gruppi operanti in più Stati membri.

Nel complesso, l'articolo 9 rafforza in maniera significativa l'efficacia della vigilanza di gruppo, consentendo all'IVASS di intercettare forme sostanziali di direzione unitaria, di applicare il principio di proporzionalità a livello consolidato, di rimuovere ostacoli organizzativi alla vigilanza e di individuare un soggetto responsabile dell'osservanza degli obblighi prudenziali di gruppo.

Articolo 10 - (Modifiche al Titolo XVI del Codice delle assicurazioni private)

L'articolo 10 interviene sul Titolo XVI del Codice delle assicurazioni private che concerne le misure correttive e gli interventi dell'autorità di vigilanza nelle situazioni di deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. **Le disposizioni recepiscono le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 agli articoli 36, 36-bis, 37, 138, 139, 141 e alle altre disposizioni della direttiva 2009/138/CE concernenti il processo di controllo prudenziale, l'intervento precoce dell'autorità di vigilanza e le misure correttive applicabili in caso di deterioramento della solvibilità. L'intervento si inserisce nel più ampio rafforzamento della supervisione prudenziale perseguito dalla revisione Solvency II, volto ad anticipare l'azione dell'autorità competente nelle situazioni di vulnerabilità e a consentire l'adozione tempestiva di misure correttive a tutela degli assicurati, della stabilità delle imprese e del corretto funzionamento del mercato assicurativo.**

Le disposizioni recepiscono le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di vigilanza preventiva e di intervento tempestivo attribuiti alle autorità competenti, in coerenza con l'obiettivo di accrescere la resilienza del settore assicurativo europeo e di consentire l'adozione anticipata di misure correttive prima che le situazioni di crisi producano effetti pregiudizievoli per gli assicurati e per la stabilità del mercato. L'intervento si inserisce nel quadro dei criteri di delega di cui all'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024, che richiedono l'adeguamento del sistema di vigilanza prudenziale nazionale alle innovazioni introdotte dalla revisione del regime Solvency II.

Il comma 1, lettera *a*) introduce il nuovo articolo 220-*undecies*, disciplinando gli interventi dell'IVASS nei casi di deterioramento della solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. La disposizione attribuisce all'Autorità un insieme di strumenti di intervento graduati e proporzionati alla gravità della situazione riscontrata, tra cui l'aggiornamento e l'attuazione del piano preventivo di risanamento, l'individuazione di misure correttive in presenza di inosservanza o rischio di inosservanza degli obblighi prudenziali e la limitazione delle distribuzioni, dei bonus e delle altre forme di remunerazione variabile. La novella recepisce le disposizioni europee volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti di intervento precoce, consentendo all'autorità di vigilanza di intervenire in una fase antecedente rispetto all'apertura di procedure di risanamento o liquidazione.

Le lettere *b*), *c*) e *d*) intervengono sugli articoli 222, 222-bis e 223-bis del Codice e recepiscono gli articoli 138, 139 e 141 della direttiva 2009/138/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2025/2, concernenti rispettivamente l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) e le misure applicabili nei casi di progressivo deterioramento della solvibilità dell'impresa. In particolare, le modifiche rafforzano gli obblighi di comunicazione gravanti sulle imprese, ampliano i poteri di intervento dell'IVASS nei casi di rischio di inosservanza dei requisiti prudenziali e chiariscono il coordinamento tra le diverse misure correttive previste dal Codice. La novella recepisce le innovazioni introdotte dalla revisione Solvency II volte a rendere più tempestiva ed efficace l'azione di vigilanza, consentendo all'autorità competente di intervenire in una fase antecedente rispetto all'insorgere di situazioni di crisi irreversibile.

Le modifiche agli articoli 222 e 223-bis sono finalizzate a coordinare in modo più efficace il sistema degli interventi di vigilanza progressivi previsti dal Codice, chiarendo il rapporto tra le misure adottabili in presenza di deterioramento della solvibilità e quelle applicabili nei casi di violazione dei requisiti patrimoniali. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 223-bis evidenzia che le misure più

incisive previste dalla disposizione possono essere adottate qualora gli strumenti di intervento già esercitati ai sensi degli articoli 220-*undecies*, 222 e 222-*bis* risultino inefficaci o insufficienti a fronteggiare il deterioramento della situazione dell'impresa.

Le disposizioni recepiscono le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 volte a rafforzare l'efficacia dell'azione di vigilanza preventiva, anticipando l'intervento dell'autorità competente nelle situazioni di difficoltà patrimoniale e finanziaria e assicurando una più tempestiva adozione di misure correttive a tutela degli assicurati, della stabilità delle imprese e del corretto funzionamento del mercato assicurativo. In tal modo si dà attuazione ai criteri di delega previsti dall'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 relativi al rafforzamento degli strumenti di vigilanza prudenziale e alla piena attuazione degli obiettivi perseguiti dalla revisione del regime Solvency II. Le disposizioni recepiscono gli interventi della direttiva volti ad assicurare una più tempestiva individuazione delle situazioni di deterioramento patrimoniale e una più efficace gestione delle stesse da parte delle autorità di vigilanza.

Articolo 11 - (Modifiche al Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private)

L'articolo 11 modifica il Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private al fine di adeguare il sistema sanzionatorio alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2. Le disposizioni danno attuazione alle modifiche apportate alla direttiva 2009/138/CE in materia di governance, requisiti prudenziali, vigilanza individuale e di gruppo, obblighi informativi e reporting prudenziale, assicurando che il nuovo quadro regolamentare sia assistito da un sistema di responsabilità e di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. L'intervento è volto a garantire la piena effettività delle innovazioni introdotte dalla revisione Solvency II e il rispetto degli obblighi posti a carico delle imprese e delle società controllanti soggette alla vigilanza dell'IVASS.

L'articolo 11 modifica al sistema sanzionatorio previsto dal Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private, recante disciplina delle sanzioni e del procedimento sanzionatorio e che prevede le conseguenze amministrative, disciplinari e, in alcuni casi, penali derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice e dei provvedimenti dell'IVASS. Il Titolo XVIII è aggiornato alle nuove disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2025/2. L'intervento è diretto ad assicurare l'effettività del quadro prudenziale risultante dalla revisione Solvency II, garantendo che i nuovi obblighi in materia di governance, gestione dei rischi, vigilanza di gruppo, segnalazioni di vigilanza e reporting prudenziale siano assistiti da adeguati meccanismi di responsabilità e di *enforcement*.

Il comma 1, lettera *a*) aggiorna l'articolo 310, estendendo il novero delle disposizioni la cui violazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dal CAP. L'intervento è conseguenziale all'introduzione di numerose nuove disposizioni in materia di vigilanza individuale e di gruppo, gestione della liquidità, governance, obblighi informativi e requisiti prudenziali. La modifica attua il principio, previsto dalla direttiva, secondo cui l'efficacia delle nuove regole prudenziali deve essere assicurata mediante strumenti sanzionatori adeguati, proporzionati e dissuasivi.

Il comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) adeguano gli articoli 311-*sexies* e 311-*septies* al fine di estendere il regime di responsabilità amministrativa e le relative misure sanzionatorie all'ultima società controllante italiana soggetta alla vigilanza di gruppo. L'intervento recepisce le innovazioni della direttiva concernenti il rafforzamento della responsabilità delle capogruppo nell'ambito della

governance e della vigilanza consolidata, assicurando che gli obblighi introdotti a livello di gruppo trovino adeguata copertura anche sul piano sanzionatorio.

Il comma 1, lettera *e*) modifica l'articolo 328 chiarendo la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal Titolo XVIII.

La disposizione assicura maggiore chiarezza applicativa e completezza del quadro normativo nazionale.

Articolo 12 - (Modifiche al Titolo XIX del Codice delle assicurazioni private)

L'articolo 12 interviene sul Titolo XIX del CAP recante le misure transitorie e finali.

Le disposizioni recepiscono le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE concernenti le misure transitorie applicabili alle riserve tecniche, alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, alle misure relative alle garanzie di lungo termine (*Long-Term Guarantees*) e ai connessi obblighi di informativa verso il mercato e l'autorità di vigilanza. Gli interventi sono diretti a favorire il progressivo superamento delle misure transitorie introdotte con l'avvio del regime *Solvency II*, a rafforzare la trasparenza nei confronti degli assicurati e del mercato e a migliorare la rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il comma 1, lettere *a*) e *b*), dispone l'abrogazione degli articoli 344-*bis* e 344-*quater* del CAP, in conseguenza del riassetto della disciplina transitoria previsto dalla revisione *Solvency II* e del superamento delle relative disposizioni.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 344-*sexies*, ridefinendo il trattamento prudenziale transitorio applicabile a determinate esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri. La disposizione recepisce le modifiche europee dirette ad accompagnare il processo di progressiva convergenza verso il regime prudenziale definitivo previsto da *Solvency II*.

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 344-*octies*, rafforzando gli obblighi informativi concernenti il ricorso alle misure transitorie a livello individuale e di gruppo. Sono inoltre attribuiti all'IVASS specifici poteri di intervento qualora il ricorso a tali misure determini una rappresentazione non adeguata della situazione effettiva di solvibilità del gruppo. La novella recepisce le disposizioni della direttiva finalizzate a migliorare la trasparenza e il monitoraggio degli effetti delle misure transitorie sulla posizione finanziaria delle imprese e dei gruppi.

Il comma 1, lettera *e*), modifica l'articolo 344-*novies* concernente l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. In particolare, vengono significativamente limitate le ipotesi nelle quali tale misura può essere autorizzata successivamente al 30 gennaio 2027 e vengono ampliati gli obblighi di informativa pubblica concernenti il suo utilizzo. La disposizione recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 volte a favorire il graduale superamento delle misure transitorie e a ridurre la dipendenza delle imprese da strumenti concepiti per accompagnare la fase di transizione al regime *Solvency II*.

Il comma 1, lettera *f*), interviene in termini analoghi sull'articolo 344-*decies*, relativo alla deduzione transitoria delle riserve tecniche, limitando le ipotesi di nuova autorizzazione della misura e rafforzando gli obblighi di trasparenza verso il mercato.

L'intervento recepisce le disposizioni europee volte a promuovere una rappresentazione più accurata della situazione patrimoniale delle imprese e a incentivare il progressivo abbandono dei meccanismi transitori introdotti con l'avvio del regime Solvency II.

Il comma 1, lettera g) modifica l'articolo 344-*undecies*, ampliando l'ambito delle misure che devono essere considerate nell'ambito del piano di transizione e introducendo nuovi obblighi informativi relativi all'impatto combinato delle misure transitorie e delle misure di introduzione graduale sulla situazione finanziaria dell'impresa.

La disposizione recepisce le innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 dirette a rafforzare la trasparenza nei confronti del mercato e dell'autorità di vigilanza, consentendo una più accurata valutazione della capacità delle imprese di operare in condizioni di piena applicazione del regime prudenziale *Solvency II*.

Da ultimo, la modifica all'articolo 346, comma 1, lettera b), inserisce il riferimento agli Stati confinanti accanto a quello al medesimo territorio, ampliando il perimetro geografico rilevante ai fini della disposizione e rendendo il quadro normativo più coerente con l'accresciuta dimensione transfrontaliera dell'operatività assicurativa.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria delle disposizioni del decreto legislativo.

ART. 14

(Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni.

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:

(Direttiva:) DIRETTIVA (UE) 2025/2 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

Transposition deadline(s):

(Scadenza/e del recepimento:) 29 gennaio 2027

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):) n.d.r.

Correlation table:

(Tabella di concordanza:)

Updated on:

(Aggiornata il:)

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Direttiva 2/2025			
Art. 1, punto 1)	all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda;»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 2)	all'articolo 4, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati dell'impresa non supera i 15 000 000 EUR; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 50 000 000 EUR; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 50 000 000 EUR;»;	Articolo 4, comma 1, lett. a) e b).	La disposizione modifica l'articolo 51-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del CAP.
Art. 1, punto 3), lett. a)	l'articolo 6 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico	Articolo 12, comma 1, lett. f).	La disposizione modifica l'articolo 346, comma 1, lettera b), del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	subiti da un veicolo stradale quando l'incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia o in paesi confinanti;»		
Art. 1, punto 3), lett. b)	il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non si applica se il beneficiario è membro dell'organismo che fornisce la garanzia e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base a un accordo di reciprocità.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 3, lett. c)	il paragrafo 3 è soppresso;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 4)	all'articolo 8, il punto 3) è soppresso;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*); 10 <i>quinquies</i>) “impresa di revisione contabile”, un'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 2, punto 3), della direttiva 2006/43/CE;	<i>Articolo 1, comma 1 numero 18</i>	
Art. 1, punto 5) lett. c)	i punti 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti: 15)“impresa madre”, un'impresa madre di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o un'impresa che le autorità di vigilanza considerano impresa madre ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, o dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva; 16)“impresa figlia”, un'impresa figlia di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie, o un'impresa che le	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	autorità di vigilanza considerano impresa figlia ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, o dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva;		
Art. 1, punto 5), lett. d)	al punto 18) , i termini «articolo 1 della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art.1, punto 5), lett. e)	il punto 19) è sostituito dal seguente: “operazione infragruppo”, un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista si affida, direttamente o indirettamente, ad altre imprese nell'ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese	Articolo 1 comma 1 lettera a) numero 14.	La disposizione modifica l'articolo 1 lettera II-bis) del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	nell'ambito di tale gruppo per ottemperare a un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;»;		
Art. 1, punto 5, lett. f), i)	il punto 22) è così modificato: alla lettera a), i termini «articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	<i>Articolo 1 lettera a) numero 12)</i>	La disposizione modifica l'articolo 1 comma 1 lettera ii) del CAP.
Art. 1, punto 5, lett. f), ii)	alla lettera b), punto i) , i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 5, lett. g), i)	il punto 25) è così modificato: alla lettera a), i termini «articolo 4, paragrafi 1, 5 e 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 1,	<i>Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 10)</i>	La disposizione modifica la definizione di impresa finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-quater) del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	punti 1), 18) e 26), rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio		
Art. 1, punto 5, lett. g), ii)	alla lettera c) , i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 5, lett. h), i)	il punto 27) è così modificato: al primo comma, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE, pari a 13 600 000 EUR;»	<i>Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4)</i>	La disposizione modifica la definizione di grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.
Art. 1, punto 5, lett. h), n. ii)	al secondo comma , i termini «direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2013/34/UE»;	Non necessita di recepimento.	La disposizione aggiorna un rinvio alla normativa contabile europea senza richiedere modifiche ulteriori al CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 5, lett. i)	sono aggiunti i punti seguenti: 41)“impresa regolamentata”, un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;	<i>Articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 11), 13) e 15)</i>	La disposizione introduce nel CAP le definizioni di impresa regolamentata, cripto-attività, misura di proporzionalità, rischio di sostenibilità e fattori di sostenibilità, ai fini dell'allineamento del quadro definitorio nazionale alle nuove definizioni introdotte dalla direttiva.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	42)“cripto-attività”, cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); 43)“misura di proporzionalità”, qualsiasi delle misure previste dall'articolo 35, paragrafo 5 <i>bis</i>, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 <i>ter</i>, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 45 <i>bis</i>, paragrafo 5, dall'articolo 51, paragrafo 6, dall'articolo 51 <i>bis</i>, paragrafo 1, dall'articolo 77, paragrafo 8, e dall'articolo 144 <i>bis</i>, paragrafo 4, o qualsiasi misura prevista dagli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, esplicitamente applicabile alle imprese piccole e non complesse in conformità dell'articolo 29 <i>quater</i>; 44)“rischio di sostenibilità”, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'investimento o sul valore della passività; 45)“fattori di sostenibilità”, fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);		
Art. 1, punto 6)	all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: i) indichino se una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di un'altra impresa regolamentata o di un distributore di prodotti assicurativi è stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.»;	<i>Articolo 2 comma 1, lett. a)</i>	La disposizione modifica l'articolo 14-bis comma 1 del CAP.
Art. 1, punto 7)	all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: f) gli Stati membri, i paesi terzi e, qualora siano concesse	<i>Articolo 2, comma 1, lett. d)</i>	La disposizione modifica l'articolo 14-bis comma 1 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	autorizzazioni per svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione e per il suo esercizio a livello di aree geografiche all'interno di paesi terzi, le aree geografiche pertinenti di tali paesi terzi in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata intende operare.»;		
Art. 1, punto 8)	all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma , i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art.1, punto 9), lett. a)	l'articolo 25 è così modificato: il terzo comma è sostituito dal seguente: «La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità di vigilanza non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi o, in caso di valutazione congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, entro otto mesi a	<i>Articolo 2, comma 1, lett. b)</i>	La disposizione modifica l'articolo 14 comma 2 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	decorrere dalla data di ricezione della stessa.»;		
Art.1, punto 9), lett. b)	è aggiunto il comma seguente: «Ciascun rifiuto dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto, è notificato all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). L'EIOPA tiene una banca dati aggiornata contenente tali informazioni e concede l'accesso alla stessa alle autorità di vigilanza.	<i>Articolo 2, comma 1, lett. c)</i>	La disposizione modifica l'articolo 14 del CAP introducendo il comma 5-ter relativo alla comunicazione all'AEAP dei dinieghi di autorizzazione.
Art. 1, punto 10)	all'articolo 25 bis, i termini «all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1» sono sostituiti dai termini «all'EIOPA»;	Non necessita di recepimento.	Nulla da rilevare. La disposizione ha carattere meramente formale e non richiede modifiche del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 11)	all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Qualora sia necessario consultare più autorità di vigilanza a norma del paragrafo 1, ogni autorità di vigilanza interessata può, entro un mese dalla data di ricezione, chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa che richiede l'autorizzazione di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa che richiede l'autorizzazione tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell'adozione della propria decisione finale.»;	<i>Articolo 8 comma 1 lettera g)</i>	La disposizione modifica l'articolo 203 del CAP.
Art. 1, punto 12)	all'articolo 29, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di	<i>Articolo 1, comma 1, lett. b)</i>	La disposizione modifica l'articolo 3-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in particolare per quanto riguarda le imprese classificate come imprese piccole e non complesse. 4. Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese piccole e non complesse, l'applicazione della presente direttiva secondo tale principio. I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni emanati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, garantiscono, in particolare in relazione alle imprese piccole e non complesse, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	5.La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare: i criteri di cui all'articolo 29 <i>bis</i>, paragrafo 1, compreso il metodo di calcolo della somma di cui alla lettera a), punto iv), alla lettera b), punto v), e alla lettera c), punto vii); la metodologia da utilizzare per classificare le imprese come imprese piccole e non complesse; e le condizioni per concedere o revocare l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza per le misure di proporzionalità che devono essere utilizzate da imprese non classificate come imprese piccole e non complesse di cui all'articolo 29 <i>quinquies</i>.»;		
Art. 1, punto 13)	sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 29 bis Criteri per l'individuazione di imprese piccole e non complesse	Articolo 3 comma 1 lettera gg), disposizione che introduce l'articolo 47-terdecies del CAP	La disposizione introduce l'articolo 47-terdecies del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese siano classificate come imprese piccole e non complesse, in conformità della procedura di cui all'articolo 29 <i>ter</i>, se, per i due esercizi consecutivi immediatamente precedenti a tale classificazione, le imprese soddisfano i criteri seguenti: per le imprese che esercitano attività nel settore vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vitale cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta meno del 40 % dei premi totali lordi annuali contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti: il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	paragrafo 5, secondo comma, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo; ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti: 1) 20 000 000 EUR; 2) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; iii)le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1 000 000 000 EUR; iv)la somma dei seguenti elementi non supera il 20 % degli investimenti totali: 1)il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2)la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 3)i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; v)la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; vi)il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato; b)per le imprese che esercitano attività nel settore non vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati e le cui riserve		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano meno del 20 % delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 76 al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti: i) il rapporto combinato (combined ratio) medio per le attività nel settore non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %; ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti: 1) 20 000 000 EUR; 2) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; iii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 100 000 000 EUR; iv) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nei rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15 di cui		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'allegato I, parte A, non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita; v) la somma degli elementi seguenti non supera il 20 % degli investimenti totali: 1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5; 2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; vi) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; vii) il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	c)per le imprese che esercitano contemporaneamente attività nei settori vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti: i)il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), non supera il 5 % delle riserve tecniche di cui all'articolo 76, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo; ii)il rapporto combinato medio per le attività nel settore non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al 100 %; iii)le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 76,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1 000 000 000 EUR; iv)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 100 000 000 EUR; v)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine nel quale l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 è inferiore a una delle soglie seguenti: 1)20 000 000 EUR; 2)il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; vi)la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nell'allegato I, parte A, rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il 30 % dei premi totali annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita; vii)la somma degli elementi seguenti non supera il 20 % degli investimenti totali: 1)il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2)la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; 3)i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; viii)la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati; ix)il requisito patrimoniale di solvibilità è rispettato. I criteri di cui al primo comma, lettera a), punti ii) e v), lettera b), punti ii) e vi), e lettera c), punti v) e viii), non si applicano alle imprese di assicurazione captive o alle imprese o di riassicurazione captive. In deroga al primo comma, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	captive sono classificate come imprese piccole e non complesse anche se non soddisfano i criteri di cui al primo comma, a condizione che soddisfino entrambi i criteri seguenti: a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti: i) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive; ii) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche; b) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. 2.Per le impreseche hanno ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 14 negli ultimi due esercizi, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valutato in riferimento all'ultimo esercizio antecedente la classificazione o, se l'autorizzazione è stata ottenuta negli ultimi 12 mesi, al programma di attività di cui all'articolo 23. 3.Le imprese seguenti non sono mai classificate come imprese piccole e non complesse: a) le imprese che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3; b) le imprese che sono imprese madri di un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2002/87/CE o di un gruppo ai sensi dell'articolo 212		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	della presente direttiva alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della presente direttiva fatto salvo il caso in cui il gruppo sia classificato come gruppo piccolo e non complesso; c) le imprese che sono l'impresa madre di un'impresa di cui all'articolo 228, paragrafo 1, lettere da a) a e); d) le imprese che gestiscono fondi pensione collettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), quando il valore delle attività dei fondi pensione collettivi supera 1 000 000 000 EUR.		
Art. 1, punto 13)	Articolo 29 ter Processo di classificazione per le imprese che soddisfano i criteri 1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che soddisfano i criteri di cui all'articolo 29 bis possano notificarlo all'autorità di vigilanza al fine di essere	<i>Articolo 3 comma 1 lettera gg), disposizione che introduce l'articolo 47-quaterdecies del CAP</i>	La disposizione introduce l'articolo 47-quaterdecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	classificate come imprese piccole e non complesse. 2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dall'impresa all'autorità di vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare di cui all'articolo 14. La notifica comprende tutti gli elementi seguenti: a) prove a dimostrazione del rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 29 bis applicabili a tale impresa; b) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che porterebbe al mancato rispetto di uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 29 bis nei successivi tre anni; c) l'indicazione delle misure di proporzionalità che l'impresa prevede di attuare, in particolare se intende ricorrere alla semplificazione della migliore stima e se prevede di utilizzare il metodo semplificato per il calcolo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	delle riserve tecniche di cui all'articolo 77, paragrafo 8. 3.L'autorità di vigilanza può opporsi alla classificazione come impresa piccola e non complessa entro due mesi dalla ricezione della notifica completa di cui al paragrafo 1 per motivi esclusivamente connessi a quanto segue: a) l'inosservanza dei criteri di cui all'articolo 29 bis; b) l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, valutata senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater, all'articolo 308 quinquies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma; c) l'impresa rappresenta più del 5 % del mercato vita o, se del caso, del mercato non vita conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 1, secondo comma, dello Stato membro di origine dell'impresa. 4.Qualsiasi decisione dell'autorità di vigilanza di opporsi alla		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	classificazione come impresa piccola e non complessa è motivata e comunicata per iscritto all'impresa interessata. In mancanza di tale decisione, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a partire dalla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 3. Se, prima della scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 3, l'autorità di vigilanza ha emesso una decisione che conferma il rispetto dei criteri, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a decorrere dalla data di tale decisione. 5.Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza entro i primi sei mesi a decorrere dal 30 gennaio 2027, il periodo di cui al paragrafo 3 è esteso a quattro mesi. 6.Un'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa fino a quando tale classificazione cessa di sussistere conformemente al presente paragrafo. Se un'impresa piccola e non complessa non soddisfa più uno dei		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza. Se tale inosservanza persiste in maniera continuativa per due anni consecutivi, l'impresa ne informa l'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come impresa piccola e non complessa a partire dall'esercizio successivo. Se un'impresa che è stata classificata come impresa piccola e non complessa soddisfa uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 3, ne informa senza indugio l'autorità di vigilanza e cessa di essere classificata come impresa piccola e non complessa a partire dall'esercizio successivo.		
Art. 1, punto 13)	<i>Articolo 29 quater</i> Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come imprese piccole e non complesse 1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese classificate come imprese piccole e non complesse	<i>Articolo 3 comma 1 lettera gg) disposizione che introduce l'articolo 47-quinquiesdecies del CAP</i>	La disposizione introduce l'articolo 47-quinquiesdecies del CAP relativo all'utilizzo delle misure di proporzionalità da parte delle imprese piccole e non complesse

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	possano fare uso di tutte le misure di proporzionalità. 2.In deroga al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza, qualora nutra gravi preoccupazioni in relazione al profilo di rischio di un'impresa classificata come piccola e non complessa, può chiedere all'impresa interessata di astenersi dal ricorrere a una o più misure di proporzionalità, purché la richiesta sia debitamente giustificata per iscritto con riferimento alle preoccupazioni specifiche in relazione al profilo di rischio dell'impresa. Si considera che una grave preoccupazione sussista quando: a) il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi, valutato, se del caso, senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater, all'articolo 308 quinquies o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma; b)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	il sistema di governance dell'impresa non è efficace ai sensi dell'articolo 41; o c) variazioni sostanziali nel profilo di rischio dell'impresa potrebbero determinare un'inosservanza significativa di uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1.		
Art. 1, punto 13)	Articolo 29 quinquies Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse 1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non sono classificate come imprese piccole e non complesse possano fare uso soltanto delle misure di proporzionalità previste dall'articolo 35, paragrafo 5 bis, dall'articolo 41, dall'articolo 45, paragrafo 1 ter, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 77, paragrafo 8, e dall'articolo 144 bis, paragrafo 4, nonché delle misure di proporzionalità previste dagli atti delegati adottati a norma della	<i>Articolo 3 comma 1 lettera gg), disposizione che introduce l'articolo 47-sexiesdecies del CAP</i>	La disposizione introduce l'articolo 47-sexiesdecies del CAP relativo all'autorizzazione preventiva per il ricorso alle misure di proporzionalità da parte delle imprese non classificate come piccole e non complesse.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	presente direttiva che sono esplicitamente applicabili alle imprese piccole e non complesse conformemente all'articolo 29 quater e individuate ai fini del presente articolo, previa approvazione dell'autorità di vigilanza. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta una richiesta scritta di approvazione all'autorità di vigilanza. La richiesta comprende: a) un elenco delle misure di proporzionalità che l'impresa intende utilizzare e i motivi per i quali il loro uso è giustificato in relazione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) qualsiasi altra informazione rilevante circa il profilo di rischio dell'impresa; c) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul suo profilo di rischio nei successivi tre anni.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità di vigilanza la valuta e informa l'impresa in merito al suo accoglimento o al suo respingimento, nonché alle misure di proporzionalità di cui è stato approvato l'uso. Laddove l'autorità di vigilanza approvi il ricorso a misure di proporzionalità nel rispetto di termini specifici o condizioni specifiche, la decisione di approvazione contiene i motivi di tali termini e condizioni. Una decisione tramite la quale l'autorità di vigilanza si oppone al ricorso a una o più misure di proporzionalità elencate nella richiesta è notificata per iscritto e riporta i motivi che hanno portato a detta decisione. Tali motivi sono legati al profilo di rischio dell'impresa. 3. L'autorità di vigilanza può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al paragrafo 2. Il periodo di cui a tale paragrafo è sospeso per il periodo compreso tra la data della prima richiesta di informazioni da parte delle autorità		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	di vigilanza e la ricezione di una risposta da parte dell'impresa interessata. Eventuali ulteriori richieste da parte dell'autorità di vigilanza non comportano la sospensione del periodo di valutazione. 4.Per quanto concerne le richieste ricevute dalle autorità di vigilanza prima del 31 luglio 2027, il periodo di cui al paragrafo 2 è di quattro mesi. 5.L'approvazione del ricorso a misure di proporzionalità può essere modificata o revocata in qualsiasi momento qualora il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cambi. La decisione dell'autorità di vigilanza di modificare o revocare tale approvazione è motivata ed è comunicata per iscritto all'impresa interessata.		
Art. 1, punto 13)	<i>Articolo 29 sexies</i> Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità 1.Entro un anno dalla loro classificazione come imprese piccole e non complesse, le imprese di assicurazione e di	<i>Articolo 3 comma 1 lettera gg), disposizione che introduce l'articolo 47-septiesdecies del CAP</i>	La disposizione introduce l'articolo 47-septiesdecies del CAP relativo al monitoraggio dell'utilizzo delle misure di proporzionalità

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione comunicano alle loro autorità di vigilanza informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nel contesto delle informazioni da fornire a fini di vigilanza di cui all'articolo 35. Qualora intendano modificare l'elenco delle misure di proporzionalità da utilizzare, tali imprese ne informano immediatamente le loro autorità di vigilanza. 2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno uso di misure di proporzionalità a norma dell'articolo 29 quinquies decidano di cessare il ricorso a tali misure, ne informano le rispettive autorità di vigilanza. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure di proporzionalità che corrispondono alle misure esistenti a norma della presente direttiva entro il 28 gennaio 2025 possono continuare ad applicare tali misure senza applicare i requisiti di cui agli articoli 29 ter, 29 quater e 29 quinquies, per un periodo non superiore a quattro esercizi.»;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 14)	all'articolo 30, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, del sistema di governance, dello stato di solvibilità, della costituzione di riserve tecniche, delle attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello di Unione.»;	Articolo 8, comma 1, lettera c) n. 1) Articolo 8 comma 1, lettera e) n. 1	La disposizione modifica gli articoli 192 e 195 del CAP.
Art. 1, punto 15), lett. a)	l'articolo 35 è così modificato: a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, tenuto conto degli obiettivi della vigilanza di cui agli articoli 27 e 28 e dei principi generali di vigilanza di cui	<i>Articolo 3, comma 1, lettera v), n. 1)</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-quater del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 29, in particolare del principio di proporzionalità.»;		
Art. 1, punto 15), lett. b)	b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Tenuto conto delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3 e dei principi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza una relazione periodica a fini di vigilanza contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni dell'impresa, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo oggetto della relazione. La frequenza di tale relazione corrisponde a: a) per le imprese piccole e non complesse ogni tre anni o, se consentito dall'autorità di vigilanza, fino a una volta ogni cinque anni; b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle piccole e non complesse ogni tre anni.	<i>Articolo 3, comma 1, lettera v), n. 2)</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-quater del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Ai fini del secondo comma, lettera b), se ritenuto necessario, un'autorità di vigilanza può esigere relazioni più frequenti da parte delle imprese sottoposte a vigilanza.»;		
Art. 1, punto 15), lett. c)	c) i paragrafi 6, 7 e 8 sono soppressi;	Articolo 3 comma 1 lettera v), n. 3)	La disposizione modifica l'articolo 47-quater del CAP
Art. 1, punto 15, lett. d)	d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare: a) le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo; b) i criteri per la trasmissione di informazioni di vigilanza limitate per le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di tali tipi specifici di imprese, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza delle informazioni di vigilanza.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 15, lett. e)	e) al paragrafo 10 , il primo comma è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione in materia di informazioni periodiche da fornire a fini di vigilanza per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le soglie basate sul rischio che determinano l'attivazione degli obblighi di informativa, ove applicabili, o qualsiasi esenzione dalla presentazione di informazioni specifiche per taluni tipi di imprese quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi di determinati tipi di imprese. L'EIOPA sviluppa soluzioni informatiche, compresi modelli per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e relative istruzioni.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 15, lett. f)	f) il paragrafo 11 è soppresso;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 15, lett. g)	g) è aggiunto il paragrafo seguente: «12. Entro il 29 gennaio 2027, l'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle potenziali misure, comprese le modifiche legislative, per sviluppare una raccolta di dati integrata destinata a: a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri di segnalazione nel settore assicurativo e altri settori finanziari; b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché l'efficienza della condivisione e dell'utilizzo dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente dell'Unione o nazionale; e c) ridurre i costi di conformità. L'EIOPA dà la priorità alle informazioni riguardanti i settori degli organismi di investimento collettivo e dei derivati, ma senza limitarsi a tali ambiti.	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Nel preparare la relazione di cui al primo comma, l'EIOPA collabora strettamente con le altre autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, coinvolge le autorità nazionali competenti.»;		
Art.1, punto 16)	sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 35 bis Esenzioni e limitazioni stabilite dalle autorità di vigilanza in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza 1.Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno, le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni periodiche a fini di vigilanza se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.	Articolo 3 comma 1 lettera z <i>Modifiche all'articolo 47-quater del CAP e introduzione dell'Articolo 47-quater.1 e ss.</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-quater del CAP, introducendo i nuovi articolo 47-quaetr.1 e seguenti.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Tali limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza sono concesse solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota non vita sui premi lordi contabilizzati. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, le autorità di vigilanza danno la priorità alle imprese piccole e non complesse. 2. Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e d) l'impresa è in grado di fornire le informazioni su richiesta. Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota non vita sui premi lordi contabilizzati. la priorità alle imprese piccole e non complesse. 3.Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive sono esentate su base analitica dalla presentazione di informazioni periodiche a fini di vigilanza quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a), punto i), sono inferiori a un anno, purché soddisfino entrambe le condizioni seguenti: a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti: i) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive; ii) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche; b) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nel contesto della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese classificate come imprese piccole e non complesse le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno di quanto segue: a) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; b) il livello delle concentrazioni di rischi; c) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria; d) i sistemi e le strutture dell'impresa preposti alla trasmissione delle informazioni a fini di vigilanza e la politica scritta di cui all'articolo 35, paragrafo 5. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nel contesto della procedura di riesame		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	da parte delle autorità di vigilanza, nel caso delle imprese non classificate come imprese piccole e non complesse le autorità di vigilanza valutano se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno del paragrafo 4, lettere da a) a d), e di quanto segue: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa; d) l'idoneità del sistema di governance dell'impresa; e) il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; f)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene. 6. Al fine di garantire un'applicazione coerente e omogenea dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in maniera da specificare ulteriormente: a) i metodi per la determinazione delle quote di mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo; b) la procedura che le autorità di vigilanza devono seguire per informare le imprese di assicurazione e di riassicurazione in merito a qualsiasi limitazione o esenzione di cui al presente articolo.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 16)	Articolo 35 ter Termini per la presentazione di informazioni 1.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con frequenza minore, entro 16 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa. 2.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, entro cinque settimane dalla chiusura di ciascun trimestre. 3.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza la relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.»;	Articolo 3 comma 1 lettera z <i>Modifiche all'articolo 47-quater del CAP e introduzione dell'Articolo 47-quater.1 e ss.</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-quater del CAP, introducendo i nuovi articolo 47-quater.1 e seguenti.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art.1, punto 17)	all'articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il sistema di governance, compresi i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42, e la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2;»	<i>Articolo 3</i> comma 1 <i>lettera aa</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-quinquies, comma 2, lettera a), del CAP.
Art. 1, punto 18), lett. a)	l'articolo 37 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «e) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica una delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) l'impresa non rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità in assenza dell'applicazione della misura transitoria; ii) l'impresa non ha presentato all'autorità di vigilanza il piano iniziale di transizione entro il termine prescritto di cui all'articolo 308 sexies, secondo comma, o la	<i>Articolo 3</i> comma 1 <i>lettera bb numero 2</i>	La disposizione modifica l'articolo 47-sexies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	relazione annuale richiesta di cui al terzo comma del medesimo articolo.»;		
Art. 1, punto 18), lett. b)	b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali derivanti rispettivamente dagli scostamenti e dall'inosservanza di cui alle suddette lettere.»;	Articolo 3 comma 1 lettera cc)	La disposizione sostituisce il comma 4 dell'all'articolo 47-sexies del CAP.
Art. 1, punto 19)	all'articolo 40 sono aggiunti i commi seguenti: «I membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione godono sempre di buona reputazione e possiedono collettivamente le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. I membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza non sono stati condannati per reati gravi o ripetuti connessi al riciclaggio di denaro o al	Articolo 7 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica l'articolo 76 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità, perlomeno nei dieci anni precedenti l'anno in cui esercitano o eserciterebbero le loro funzioni nell'impresa.»;		
Art. 1, punto 20), lett. a)	l'articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il sistema di governance è soggetto a un riesame interno periodico. Tale riesame interno comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e della governance interna dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto una politica che promuove la diversità in seno all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere. L'EIOPA emana orientamenti sulla nozione di diversità di cui tenere	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	conto per la selezione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.»;		
Art. 1, punto 20), lett. b)	b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione nominino persone diverse per svolgere le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale, di verifica della conformità e di audit interno, e che ciascuna di tali funzioni sia esercitata in modo indipendente dalle altre per evitare conflitti di interessi. Quando un'impresa è stata classificata come impresa piccola e non complessa, a norma dell'articolo 29 ter, o quando un'impresa ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, a norma dell'articolo 29 quinquies, le persone competenti per le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possono svolgere altresì qualsiasi altra funzione fondamentale diversa dall'audit interno, qualsiasi altra funzione o	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	essere membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i potenziali conflitti di interessi sono gestiti adeguatamente; b) la combinazione di funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza non compromette la capacità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità.»;		
Art. 1, punto 20, lett. c)	c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno, alla remunerazione e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate. Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono	Articolo 3 comma 1 lettera a) numero 3)	La disposizione modifica l'articolo 30 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato. Le imprese piccole e non complesse possono effettuare un riesame meno frequente, almeno ogni cinque anni, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza concluda, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, che è necessario un riesame più frequente.»;		
Art. 1, punto 21)	all'articolo 42, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all'identità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o sono responsabili per altre funzioni fondamentali, unitamente ai motivi delle modifiche e a tutte le informazioni necessarie per valutare se le nuove persone designate per dirigere l'impresa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità. 3.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano alla loro autorità di vigilanza se una	Articolo 7 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica l'articolo 76 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	qualsiasi delle persone menzionate al paragrafo 1 non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1 o è stata sostituita per tale motivo. 4. Se una persona che dirige effettivamente l'impresa o svolge altre funzioni fondamentali non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza hanno il potere di imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rimuovere detta persona da tale incarico.»;		
Art.1, punto 22), lett. a), i)	l'articolo 44 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gestione dei rischi operativi, compresa la cibersicurezza come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);	Articolo 3 comma 1 lettera b numero 1	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 3 del CAP.
Art.1, punto 22), lett. a), ii)	sono aggiunti i commi seguenti: «Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, i loro piani di liquidità	Articolo 3 comma 1 lettera b) numero 1	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 4 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	tengono conto del ricorso all'aggiustamento per la volatilità e valutano se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell'orizzonte a breve, medio e lungo termine nel valutare i rischi di sostenibilità. Ai fini della valutazione di cui al quinto comma, le autorità di vigilanza fanno in modo che le imprese, nel quadro della loro gestione del rischio, dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.»;		
Art.1, punto 22), lett. b), i), n. 1	b) il paragrafo 2 bis è così modificato: i) il primo comma è così modificato: 1) la lettera b) è così modificata: - il punto i) è sostituito dal seguente: «i) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri	Articolo 3 comma 1 lettera b) numero 3	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 6 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);» - il punto iii) è soppresso;		
Art.1, punto 22), lett. b), i), n. 2	2)la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la sensibilità delle loro riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili a variazioni delle condizioni economiche che inciderebbero sullo spread corretto per il rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3.»;	Articolo 3 comma 1 lettera b) numero 3	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 6 del CAP.
Art.1, punto 22), lett. b), ii)	ii)il terzo comma è sostituito dal seguente: «In caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, tiene conto dell'aggiustamento per la volatilità.»;	Articolo 3 comma 1 lettera b) numero 4	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 8 del CAP.
Art.1, punto 22), lett. c)	c) sono inseriti i paragrafi seguenti:	Articolo 3 comma 1 lettera b) numero 4	La disposizione modifica l'articolo 30-bis comma 8 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«2 ter. Gli Stati membri fanno in modo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino, monitorandone poi l'attuazione, piani specifici che includano obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, a breve, medio e lungo termine, da fattori di sostenibilità, ivi compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori di sostenibilità, in particolare quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Gli obiettivi quantificabili e i processi per affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo prendono in considerazione le ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	climatici dell'Unione. Ove l'impresa fornisca informazioni su questioni di sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, i piani di cui al primo comma del presente paragrafo sono coerenti con i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis di detta direttiva e, in particolare, includono azioni relative al modello e alla strategia aziendali dell'impresa che siano coerenti tra i due piani. Se del caso, le metodologie e le ipotesi alla base degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati dalle imprese al pubblico sono coerenti con le metodologie e le ipotesi incluse nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli obiettivi, i processi e le azioni volti ad affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al primo comma del presente paragrafo sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità del modello aziendale delle imprese di assicurazione e di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3. 2 <i>quater</i>. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) le norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità; b) gli elementi da includere nei piani da elaborare in conformità dei paragrafi 2 <i>ter</i> e 2 <i>sexies</i> del presente articolo, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità, nonché le interconnessioni con i requisiti di cui agli articoli 45 e 45 <i>bis</i>; c) gli approcci di vigilanza in relazione ai piani, agli obiettivi		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	quantificabili e ai processi di cui ai paragrafi 2 <i>ter</i> e 2 <i>sexies</i>; d) gli elementi dei piani di cui ai paragrafi 2 <i>ter</i> e 2 <i>sexies</i> del presente articolo da comunicare, compresi i pertinenti obiettivi specifici quantificabili, in conformità dell'articolo 51. L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2 <i>quinqüies</i>.L'impresa comunica annualmente gli obiettivi quantificabili inclusi nei piani di cui ai paragrafi 2 <i>ter</i> e 2 <i>sexies</i>. 2 <i>sexies</i>.Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione sia tenuta a elaborare un piano a livello di gruppo conformemente al paragrafo 2 <i>ter</i> del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le imprese figlie di assicurazione e di riassicurazione incluse in tale piano e rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dall'elaborazione di un piano a livello individuale conformemente al paragrafo 2 <i>ter</i> del presente articolo.		
Art. 1, punto 23), lett. a)	l'articolo 45 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti: «d) la considerazione e l'analisi della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari; e) su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, la considerazione e l'analisi:	Articolo 3 comma 1 lettera c) numero 1	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	i) delle preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e del fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa di cui alla lettera a); ii) delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e che hanno il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico; f) la capacità complessiva dell'impresa di assolvere le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.»;		
Art. 1, punto 23), lett. b)	b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno gli aspetti seguenti: a)	Articolo 3 comma 1 lettera c) numero 2	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	il livello di tassi di interesse e spread; b) il livello di indici dei mercati finanziari; c) l'inflazione; d) l'interconnessione con altri partecipanti ai mercati finanziari; e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto i), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, come minimo, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti gregari in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale. 1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi necessaria ai sensi del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo sia commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	complessità delle attività delle imprese. Gli Stati membri garantiscono che le imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza, a norma dell'articolo 29 quinquies, non siano obbligate a svolgere l'analisi di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo.»;		
Art. 1, punto 23), lett. c)	c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, e agli articoli 308 quater e 308 quinquies, o, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 111, paragrafo 2 bis, procede alla valutazione di conformità con i requisiti di capitale di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti	Articolo 3 comma1 lettera c) numero 3	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	e delle misure transitorie di cui sopra. A titolo di deroga dal primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di valutazione per il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis non si applica a una valuta per la quale si applica una delle condizioni seguenti: a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %; b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 10 %.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2 ter. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende altresì la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosta dalle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.»;		
Art. 1, punto 23), lett. d)	d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio. In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e senza indugio dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'autorità di vigilanza giunga alla conclusione, sulla base delle	Articolo 3 comma 1 lettera c) numero 4	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	circostanze specifiche dell'impresa, che è necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa; b) l'impresa è un'impresa di assicurazione captive o un'impresa di riassicurazione captive che soddisfa tutti i criteri seguenti: i) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive o l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche; ii) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione captive o dell'impresa di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. L'esenzione dalla valutazione annuale non impedisce all'impresa di individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi su base continua.»;		
Art. 1, punto 23, lett. e)	e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), quando alle autorità diverse dalle autorità di vigilanza è affidato un mandato macroprudenziale, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano le conclusioni delle loro valutazioni macroprudenziali, delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità di imprese di assicurazione e di riassicurazione, di cui al presente articolo, con gli organismi e le autorità nazionali competenti aventi un mandato macroprudenziale. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza cooperino con qualsiasi organismo e autorità nazionale avente un mandato macroprudenziale al fine di	Articolo 3 comma 1 lettera c) numero 7	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	analizzare i risultati e, se del caso, di individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui l'attività delle imprese può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza condividano con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i parametri immessi pertinenti per la valutazione. 9. Nel decidere se richiedere una delle analisi di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), l'autorità di vigilanza valuta se una di tali analisi sia effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	nell'Unione e tenga conto delle specificità di tale impresa figlia. Le autorità nazionali di vigilanza notificano annualmente all'EIOPA e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) l'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e l'elenco dei gruppi per i quali richiedono le misure macroprudenziali aggiuntive.		
Art. 1, punto 24)	è inserito l'articolo seguente: «Articolo 45 bis Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici 1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'impresa interessata valuta altresì se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici nella valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1. 2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa interessata	Articolo 3 comma 1 lettera c)	La disposizione modifica l'articolo 30-ter del CAP, introducendo il nuovo articolo 30-ter.1.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	specifica almeno due scenari di cambiamenti climatici a lungo termine, compresi i seguenti: a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius; b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è significativamente superiore a due gradi Celsius. 3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine specificati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali intervalli sono commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, ma non superano i tre anni.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	4.Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al paragrafo 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario. Nel riesaminare gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle prestazioni degli strumenti e dei principi utilizzati nei precedenti scenari dei cambiamenti climatici al fine di migliorarne l'efficacia. 5.In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, le imprese piccole e non complesse non sono tenute a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'incidenza sull'attività dell'impresa.»;		
Art. 1, punto 25)	l'articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto 1.Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dei principi di cui al paragrafo 4 di tale articolo, prescrivono alle imprese di assicurazione e di	Articolo 3 comma 1 lettera dd)	La disposizione modifica l'articolo 47-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione di pubblicare annualmente una relazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria consta di due parti, individuate chiaramente e comunicate congiuntamente. La prima parte è costituita da informazioni destinate specificamente a contraenti e beneficiari, mentre la seconda parte è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato. 1 bis. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e beneficiari contiene le informazioni seguenti: a) una breve descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; b) una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa, anche in relazione ai rischi di sostenibilità; e c)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE. 1 ter. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, tanto per natura quanto per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari: a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa; b) una descrizione del sistema di governance; c) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione; d)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue: i) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità; ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; iii) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevanti per la stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione, informazioni sulla sensibilità ai rischi; iv) l'opzione di cui all'articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità; v) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità; - vi)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'importo corrispondente a qualsiasi inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio; e) un'indicazione che precisi se l'impresa è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici a seguito della valutazione della rilevanza di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, e, se del caso, se ha messo in atto provvedimenti; f) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE; g) gli elementi di cui all'articolo 44, paragrafo 2 quater, lettera d). 1-quater. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), e al paragrafo 1 ter, lettera d), punti i) e ii), del presente articolo riguarda anche l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di obbligazioni e attività dedicate cui l'aggiustamento stesso si applica, nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), e al paragrafo 1 ter, lettera d), punti i) e ii), del presente articolo contiene altresì una dichiarazione che precisa se l'impresa ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies e, qualora vi ricorra, fornisce le informazioni seguenti: a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa; b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun paese, l'aggiustamento per la volatilità		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies e le migliori stime corrispondenti per le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione. 2.La descrizione di cui al paragrafo 1 ter, lettera d), punto i), include un'analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale. Per quanto riguarda la comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1 ter, lettera d), punto ii), del presente articolo, vengono indicati separatamente l'importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3, e l'eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all'articolo 37 o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	giustificazione fornita dall'autorità di vigilanza interessata. La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un'indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza. 3. Le imprese di assicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le condizioni seguenti: a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche; b)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	le obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione captive non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. 4. Le imprese di riassicurazione captive non sono tenute a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e sono tenute soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56, purché tali imprese soddisfino le condizioni seguenti: a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al 5 % delle riserve tecniche; b) i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi; c) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive; e d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici. 5.In deroga al paragrafo 1, le imprese di riassicurazione possono scegliere di non pubblicare la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari. 6.In deroga al paragrafo 1 ter del presente articolo, le imprese piccole e non complesse possono pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 56 nella parte della		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri professionisti del mercato, purché pubblichino ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste nel presente articolo. 7.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunichino al pubblico e presentino all'autorità di vigilanza le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 18 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa. 8.Nel contesto della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a comunicare l'impatto dell'utilizzo, ai fini della determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 77, della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza l'applicazione della disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera a bis), anziché della pertinente		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Tuttavia, in deroga al primo comma, l'obbligo di comunicazione non si applica a una valuta per la quale si applichi una delle condizioni seguenti: a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %; b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 10 %.»;		
Art. 1, punto 26)	è inserito l'articolo seguente: « <i>Articolo 51 bis</i>	Articolo 3 comma 1 lettera dd)	La disposizione modifica l'articolo 47-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: obblighi di revisione 1.Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese piccole e non complesse, dalle imprese di assicurazione captive e dalle imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità dell'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), è sottoposto a revisione. 2.In deroga all'articolo 29 <i>quater</i>, gli Stati membri possono estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese classificate come imprese piccole e non complesse, alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive. 3.Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'obbligo di revisione di cui al paragrafo 1 ad altri elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. 4.La revisione è svolta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, conformemente ai principi di revisione applicabili a norma dell'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. I revisori legali e le imprese di revisione contabile, quando svolgono tale compito, rispettano gli obblighi dei revisori di cui all'articolo 72 della presente direttiva. 5.Negli Stati membri in cui al 28 gennaio 2025 gli attuari registrati sono autorizzati, ai sensi del diritto nazionale, a sottoporre a revisione le riserve tecniche, gli importi recuperabili da riassicurazione e gli elementi connessi, detti attuari registrati possono continuare a svolgere tali revisioni, a condizione che agiscano conformemente a norme vincolanti che garantiscano una revisione di elevata qualità e coprano almeno il settore della pratica di revisione, dell'indipendenza e dei controlli interni della qualità nello		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	svolgimento di tali revisioni, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 72. 6.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano all'autorità di vigilanza, unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, una relazione distinta, comprendente una descrizione della natura e dei risultati della revisione contabile, redatta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.»;		
Art. 1, punto 27), lett. a)	l'articolo 52 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: «e) il numero totale di imprese di assicurazione e di riassicurazione, suddivise tra imprese piccole e non complesse e altre, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese che utilizzano misure di proporzionalità specifiche; f) il numero di gruppi, suddivisi tra gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di	Articolo 3 comma 1 lettera ff)	La disposizione modifica l'articolo 47-undecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	proporzionalità, nonché il numero di gruppi che utilizzano misure di proporzionalità specifiche.»;		
Art. 1, punto 27), lett. b)	b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «f) per ciascuno Stato membro, il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e il numero di gruppi, suddivisi, rispettivamente, tra imprese o gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese o gruppi che utilizzano semplificazioni e altre misure di proporzionalità specifiche.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 27), lett. c)	c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme a una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell'uso di maggiorazioni del capitale, così come nel ricorso a misure di proporzionalità, tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	4.L'EIOPA valuta gli effetti dell'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 29 bis, paragrafo 1, per l'individuazione delle imprese piccole e non complesse e dei criteri stabiliti all'articolo 213 bis, paragrafo 1, per l'individuazione dei gruppi piccoli e non complessi, almeno per quanto riguarda gli obiettivi di tutela dei contraenti, stabilità finanziaria e parità di condizioni. L'EIOPA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 31 gennaio 2030. Se del caso, la relazione esamina la possibilità di modificare tali criteri.»;		
Art. 1, punto 28)	all'articolo 53, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1 bis, lettera b), e all'articolo 51, paragrafo 1 ter, lettere d) ed e).»;	Articolo 3 comma 1 lettera ee)	La disposizione modifica il comma 4 dell'articolo 47-octies.
Art. 1, punto 29)	all'articolo 56 è aggiunto il comma seguente: «L'EIOPA sviluppa soluzioni informatiche per le procedure, i formati e i modelli di cui al	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	secondo comma, anche per le istruzioni.»;		
Art. 1, punto 30)	all'articolo 58, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) risiede fuori dall'Unione o è soggetto a una regolamentazione non UE; o b) è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 31)	all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), i termini «articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 32)	all'articolo 62, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 57 possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	gli Stati membri prescrivono all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa in cui si detiene o si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata di adottare le opportune misure per porre termine a tale situazione.»;		
Art. 1, punto 33)	all'articolo 63, secondo comma , i termini «direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/65/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art.1, punto 34)	all'articolo 64 è aggiunto il comma seguente: «Il primo, il secondo e il terzo comma del presente articolo non ostano a che le autorità di vigilanza pubblichino i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 34, paragrafo 4, della presente direttiva o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1094/2010 o trasmettano i risultati delle prove di stress all'EIOPA ai fini della pubblicazione, da parte della stessa, dei risultati delle prove di stress a livello dell'Unione.»;	Articolo 1 comma 1 lettera c) numero 2)	La disposizione modifica il comma 9-bis dell'articolo 10 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 35)	all'articolo 68, paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il primo comma: «L'articolo 64, primo comma, e l'articolo 67 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia consentito dal diritto nazionale. Tali informazioni, se provengono da un altro Stato membro, sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono.»;	Articolo 1 lettera c) numero 1)	La disposizione modifica l'articolo 10 del CAP.
Art. 1, punto 36), lett. a)	all'articolo 70, il paragrafo 1 è così modificato: alla lettera a), i termini «Banca centrale europea (BCE)» sono sostituiti dal termine «BCE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 36, lett. b)	alla lettera c), i termini «Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)» sono sostituiti dal termine «CERS»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 37)	all'articolo 72, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri dispongono quanto meno che le persone abilitate a norma della direttiva 2006/43/CE che esercitano presso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione il controllo legale dei conti di cui all'articolo 34 o 35 della direttiva 2013/34/UE o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venute a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato e che siano tali da determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze:»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 38), lett. a)	l'articolo 77 è così modificato: a) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore	Articolo 3 comma 1 lettera f).	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità, adeguato tenendo conto del fattore temporale, necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita. L'adeguamento del requisito patrimoniale di solvibilità consiste in un elemento esponenziale e dipendente dal tempo.»;		
Art. 1, punto 38), lett. b)	b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.Si presume che il tasso del costo del capitale di cui al paragrafo 5 sia pari al 4,75 % a decorrere dal 30 gennaio 2027. La revisione periodica di cui al paragrafo 5, secondo comma, è effettuata dalla Commissione non prima del 31 gennaio 2032. 7.Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione comprendono opzioni e garanzie finanziarie, i metodi utilizzati per calcolare la migliore stima tengono adeguatamente conto del fatto che	Articolo 3 comma 1 lettera f).	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere tanto dall'esito atteso di eventi e sviluppi futuri quanto da potenziali deviazioni dell'esito effettivo rispetto a quello atteso in determinati scenari. 8.In deroga al paragrafo 7, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza possono utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.»;		
Art. 1, punto 39)	l'articolo 77 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 77 bis Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio 1.La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza le informazioni derivate dai	Articolo 3 comma 1 lettera g).	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-quater del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	pertinenti strumenti finanziari ed è coerente con le stesse. Tale determinazione tiene conto dei pertinenti strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Per le durate oltre il primo punto di lisciatura, il pertinente tasso di interesse privo di rischio è estrapolato conformemente al terzo comma. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i mercati degli strumenti finanziari di tale durata sono da considerare DLT; b) la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione denominati in tale valuta è sufficientemente elevata. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente, dal tasso a termine applicabile al primo punto di lisciatura a un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate – UFR). Il tasso a termine estrapolato è pari alla media ponderata di un tasso a termine liquido e dell'UFR. Il tasso a termine liquido si basa su un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe dello strumento finanziario in questione osservabile in un mercato DLT. Per le durate di almeno 40 anni dopo il primo punto di lisciatura, la ponderazione dell'UFR è pari ad almeno il 77,5 %. La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari quando i mercati per tali strumenti finanziari sono DLT. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare, previa approvazione della loro autorità di vigilanza, il meccanismo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	di introduzione graduale di cui al secondo comma. Il meccanismo di introduzione graduale di cui al primo comma è costituito dagli elementi seguenti: a) il 30 gennaio 2027, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono stabiliti in modo tale che la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le norme per l'estrapolazione applicabili il 29 gennaio 2027; b) i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, in modo che i parametri finali dell'estrapolazione siano applicati a partire dal 1o gennaio 2032. Il meccanismo di introduzione graduale di cui al primo comma del presente paragrafo non incide sulla		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo punto di lisciatura di cui al paragrafo 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il primo e il secondo comma del presente paragrafo rendono pubblici, nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter: a) il fatto che esse applicano il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione; e b) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo di introduzione graduale sulla loro situazione finanziaria. 3. In deroga al paragrafo 1, il 28 gennaio 2025 il primo punto di lisciatura per l'euro ha una durata di 20 anni.»;		
Art. 1, punto 40)		Articolo 3 comma 1 lettera h).	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-quinquies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 77 <i>ter</i>, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera i), un contratto di assicurazione vita collettivo è considerato un contratto unico.»;		
Art. 1, punto 41), lett. a)	l'articolo 77 quinquies è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri garantiscono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio al fine di calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, previa approvazione delle autorità di vigilanza, qualora siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti: a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutte le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente	Articolo 3 comma 1 lettera i).	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di tali obbligazioni non includa un aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter; b) l'impresa dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza di disporre di processi adeguati per calcolare l'aggiustamento per la volatilità a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno applicato un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, prima del 29 gennaio 2026 possono, senza previa approvazione dell'autorità di vigilanza, continuare ad applicare un aggiustamento per la volatilità a condizione che a decorrere dal 30 gennaio 2027 rispettino le condizioni per la previa		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 1 ter.Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di imporre a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cessare di applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, laddove tale impresa non soddisfi più le condizioni per la previa approvazione stabilite dal diritto nazionale in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Quando un'impresa ristabilisce la conformità rispetto a tali condizioni, può chiedere la previa approvazione alle autorità di vigilanza per applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 1 quater.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare, previa		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	approvazione dell'autorità di vigilanza, un aggiustamento specifico dell'impresa allo spread corretto per il rischio della valuta di cui al paragrafo 3, se: a) lo spread corretto per il rischio ha superato lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per i quattro periodi trimestrali oggetto di relazione precedenti la data della relazione; e b) le informazioni inerenti alle attività pertinenti dell'impresa e comunicate da quest'ultima conformemente all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, sono di qualità sufficiente per consentire un calcolo solido e affidabile di tale aggiustamento. L'aggiustamento corrisponde all'importo più basso tra il 105 % e il rapporto tra lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito e lo spread corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	di riferimento per la valuta pertinente. Lo spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito è calcolato allo stesso modo dello spread corretto per il rischio basato sul portafoglio di riferimento per la valuta pertinente, ma utilizzando dati specifici dell'impresa sui fattori di ponderazione e sulla durata media delle sottoclassi pertinenti all'interno del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per la valuta pertinente. Se è applicato l'aggiustamento, l'aggiustamento per la volatilità non è aumentato mediante il macroaggiustamento per la volatilità di cui al paragrafo 4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione cessano immediatamente di applicare l'aggiustamento quando esso aumenta lo spread corretto per il rischio della valuta di cui al paragrafo 3 per due periodi trimestrali oggetto di relazione consecutivi. 2.Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta. Il portafoglio di riferimento degli investimenti in titoli di debito per una valuta è rappresentativo delle attività che sono denominate nella valuta in questione e nelle quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta. 3.L'importo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per una determinata valuta è calcolato come segue: $V_{Acu} = 85 \% \cdot CSSR_{cu} \cdot RCScu$ dove: a) V_{Acu} è l'aggiustamento per la volatilità per una valuta cu;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	b) CSSRcu è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la valuta cu; c) RCScu è lo spread corretto per il rischio per la valuta cu. Il Vacu si applica ai tassi d'interesse privi di rischio pertinenti della struttura per scadenza non ottenuti per estrapolazione a norma dell'articolo 77 bis. Se la parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto di informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, il VAcu si applica anche ai tassi d'interesse privi di rischio ottenuti da tali strumenti finanziari. L'extrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati. Il CSSRcu non è negativo e non è superiore a uno. Esso assume valori inferiori a uno quando la sensibilità delle attività di un'impresa di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	assicurazione o di riassicurazione in una valuta rispetto a variazioni degli spread di credito è inferiore alla sensibilità delle riserve tecniche di tale impresa in tale valuta a variazioni dei tassi di interesse. L'RCScu è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività. La quota dello spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di qualsiasi altro rischio è calcolata come una percentuale degli spread. Tale percentuale diminuisce all'aumentare degli spread e permette di distinguere almeno i tre casi seguenti: a) quando gli spread non superano la loro media a lungo termine; b) quando gli spread superano la loro media a lungo termine ma non superano il doppio di tale media;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	c) quando gli spread superano il doppio della loro media a lungo termine. La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli spread medi a lungo termine. In deroga al primo comma, le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede in uno Stato membro con una valuta ancorata all'euro che soddisfa i criteri dettagliati per gli aggiustamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario, come stabilito a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera p), nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per la valuta ancorata e dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per l'euro sono autorizzate a calcolare un unico CSSRcu sia per la valuta locale che per l'euro, tenendo conto contestualmente		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	delle attività e passività denominate in euro e nella valuta locale. 4.Fatto salvo il paragrafo 1 quater, l'aggiustamento per la volatilità per l'euro è aumentato mediante un macroaggiustamento per la volatilità. Tale macroaggiustamento per la volatilità è calcolato come segue: $VAEuro,macro = 85 \% \cdot CSSREuro \cdot \max(RCSco - 1,3 \cdot RCSEuro; 0) \cdot \omega co$ dove: a) VAEuro,macro è il macroaggiustamento per la volatilità per un paese co; b) CSSREuro è il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro; c) RCSco è lo spread corretto per il rischio per il paese co; d) RCSEuro è lo spread corretto per il rischio per l'euro; e) ωco è il fattore di aggiustamento per paese per il paese co.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Il CSSREuro è calcolato come il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro, conformemente al paragrafo 3. L'RCSCO è calcolato in maniera analoga allo spread corretto per il rischio per l'euro a norma del paragrafo 3, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione e denominati in euro. L'RCSEuro è calcolato come lo spread corretto per il rischio per l'euro in conformità del paragrafo 3. Il fattore di aggiustamento per paese di cui al primo comma, lettera e), è calcolato come segue: $\omega_{co} = \max(\min(((RCSCO * -0.6 \%) / 0.3 \%); 1); 0)$ dove RCSCO* è lo spread corretto per il rischio per il paese co di cui al primo comma, lettera c),		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	moltiplicato per la percentuale di investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese co. 4 bis. Ai fini del calcolo dello spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità, per ciascuna valuta e per ciascun paese, lo spread di cui ai paragrafi 2 e 4 è pari alla somma ponderata del valore dello spread valutario medio sui titoli di Stato e dello spread valutario medio sui titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni. Ai fini di tale calcolo i rispettivi fattori di ponderazione sono il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento, e il rapporto tra il valore dei titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, dai prestiti e dalle cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento.»;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 42), lett. a), i)	l'articolo 77 sexies è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) sono inserite le lettere seguenti: «a bis) ai fini della comunicazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 8, una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio senza alcun aggiustamento di congruità o aggiustamento per la volatilità e determinata senza applicare il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2; a ter) l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita a norma dell'articolo 77, paragrafo 8;»;	Articolo 3 comma 1 lettera l), numero 1.	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-octies del CAP.
Art. 1, punto 42), lett. a), ii)	ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per ciascuna valuta pertinente e per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, uno spread corretto per il rischio di cui	Articolo 3 comma 1 lettera l) numero 1	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 77 quinquies, rispettivamente paragrafi 3 e 4;»		
Art. 1, punto 42), lett. a), iii)	iii) è aggiunta la lettera seguente: «d) per ciascuno Stato membro interessato, la percentuale degli investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4.»;	Articolo 3 comma 1 lettera l) numero 1	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-octies del CAP.
Art. 1, punto 42, lett. b)	b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Per ciascuna valuta pertinente e per ciascuna durata per la quale i mercati degli strumenti finanziari o dei titoli obbligazionari pertinenti sono da considerare DLT, l'EIOPA stabilisce e pubblica, quanto meno su base annuale, la percentuale di titoli obbligazionari aventi una tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1.»;	Articolo 3 comma 1 lettera l) numero 1	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-octies del CAP.
Art. 1, punto 42), lett. c)	c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuna valuta pertinente, le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e il primo punto di lisciatura a norma dell'articolo 77 bis, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione possono avvalersi delle informazioni pubblicate dall'EIOPA a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;		
Art. 1, punto 42), lett. d)	d) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne le valute per le quali lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), non è indicato negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, non è applicato alcun aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima. Per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e in cui lo spread corretto per il rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), non sono	Articolo 3 comma 1 lettera l) numero 2	La disposizione modifica il comma 9 dell'articolo 36-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	indicati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, all'aggiustamento per la volatilità non viene aggiunto alcun macroaggiustamento per la volatilità.»;		
Art. 1, punto 42), lett. e)	e) è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, un primo punto di lisciatura per una valuta stabilito in un atto di esecuzione non è modificato, fatto salvo il caso in cui una valutazione delle percentuali di titoli obbligazionari aventi durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta indichi l'esistenza di un primo punto di lisciatura diverso a norma dell'articolo 77 bis, paragrafo 1, e la percentuale stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per almeno due anni consecutivi.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 43), lett. a), i)	l'articolo 86 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) è inserita la lettera seguente: «a bis)	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	la valutazione deterministica prudente di cui all'articolo 77, paragrafo 8, nonché le condizioni alle quali tale valutazione può essere utilizzata per valutare la migliore stima delle riserve tecniche con opzioni e garanzie;»;		
Art. 1, punto 43), lett. a), ii)	ii)la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, in particolare: i) la formula per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, compresi i parametri che stabiliscono la velocità di convergenza dell'estrapolazione; ii) il metodo per determinare lo spessore, la liquidità e la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1; iii)	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	le percentuali relative alla valuta al di sotto delle quali la quota di titoli obbligazionari con durata superiore o uguale a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari è considerata bassa ai fini dell'articolo 77 bis, paragrafo 1; iv) il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2;»;		
Art. 1, punto 43), lett. a), iii)	iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, compreso quanto segue: i) una formula per il calcolo del rapporto di sensibilità gli spread di credito di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4; ii) per ogni classe di attività pertinente, la percentuale dello spread che rappresenta la parte di spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, dei rischi di credito inattesi o di qualsiasi altro rischio, da calcolare come stabilito all'articolo	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	77 quinquies, paragrafo 3; tale percentuale diminuisce all'aumentare degli spread, tenendo conto almeno dei tre casi seguenti: 1) quando gli spread non superano la loro media a lungo termine; 2) quando gli spread superano la loro media a lungo termine ma non superano il doppio di tale media; 3) quando gli spread superano il doppio della loro media a lungo termine. La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli spread medi a lungo termine.»;		
Art. 1, punto 43), lett. b)	b)sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.La Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a stabilire i criteri per considerare le attività idonee a essere incluse nel portafoglio di attività di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a).	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	1 ter.Se la revisione periodica del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5, conclude che il valore presunto non è più appropriato, la Commissione può adottare un atto delegato che modifica il valore presunto del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 6. La Commissione può fissare il valore presunto del tasso del costo del capitale solamente a un livello non inferiore al 4 % e non superiore al 5 %..»		
Art.1, punto 43), lett. c)	c)è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 77, paragrafo 8, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano la metodologia per stabilire l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita di cui a tale paragrafo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;		
Art. 1, punto 44)	all'articolo 92, i paragrafi 1 bis e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1 bis. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, in enti finanziari e creditizi, compresi i metodi di deduzione dai fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione delle partecipazioni rilevanti in enti creditizi e finanziari. Fatte salve le deduzioni delle partecipazioni dai fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità come specificato nell'atto delegato adottato a norma del primo comma del presente paragrafo, ai fini della determinazione dei fondi propri di	Articolo 3 comma 1 lettera n)	La disposizione modifica l'articolo 44-ter del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	base di cui all'articolo 88, le autorità di vigilanza possono consentire a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di non dedurre il valore della sua partecipazione in un ente creditizio o finanziario, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trova in una delle circostanze seguenti: i) l'ente creditizio o finanziario e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartengono allo stesso gruppo, come definito all'articolo 212, al quale si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e l'ente creditizio o finanziario partecipato non è soggetto alla deduzione di cui all'articolo 228, paragrafo 5; o ii) le autorità di vigilanza prescrivono o consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di applicare metodi tecnici di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	calcolo conformemente all'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE, e l'ente creditizio o finanziario è incluso nella medesima vigilanza supplementare prevista da detta direttiva per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) le autorità di vigilanza sono soddisfatte del livello integrato di gestione, di gestione dei rischi e di controllo interno delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla lettera a), punto i), o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare di cui alla lettera a), punto ii); c) la partecipazione nell'ente creditizio o finanziario è un investimento in strumenti di capitale di natura strategica come specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera m). 2. Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1 bis includono: a)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in: i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 26) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63 di tale regolamento, nonché gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo in cui detengono una partecipazione.		
Art. 1, punto 45)	all'articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1.»;		
Art. 1, punto 46)	all'articolo 96, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatti salvi l'articolo 95 e l'articolo 97, paragrafo 1, ai fini della presente direttiva si applicano le classificazioni seguenti: 1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1; 2) le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE sono classificate nel livello 2; 3) qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, possono vantare nei confronti	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi è classificato nel livello 2.»;		
Art.1, punto 47)	all'articolo 105 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 301 bis, atti delegati che integrino la presente direttiva al fine di tenere conto del rischio rappresentato dalle cripto-attività nel modulo del rischio di mercato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e nel modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 48)	è inserito l'articolo seguente: «Articolo 105 bis Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale 1.In deroga all'articolo 101, paragrafo 3, e nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente	Articolo 3 comma 1 lettera p)	La disposizione modifica l'articolo 45-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	paragrafo di applicare a un sottoinsieme specifico di investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva a lungo termine un requisito patrimoniale in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini del primo comma, un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è chiaramente definito e gestito separatamente dalle altre attività dell'impresa; b) per ciascun portafoglio di strumenti di capitale a lungo termine viene definita una politica di gestione degli investimenti a lungo termine che rispecchia l'impegno dell'impresa a detenere l'esposizione complessiva in strumenti di capitale rientranti nel		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo superiore in media a cinque anni. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa approva esplicitamente le politiche di gestione degli investimenti e tali politiche sono spesso riesaminate rispetto alla gestione effettiva dei portafogli e sono comunicate nel quadro della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 45; c) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è costituito unicamente da strumenti di capitale quotati in paesi membri del SEE o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o da strumenti di capitale non quotati di società aventi sede in paesi membri del SEE o dell'OCSE; d) a titolo permanente e in condizioni di stress, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di evitare la vendita forzata degli investimenti in strumenti di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	capitale rientranti nel sottoinsieme per cinque anni; e) le politiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e passività e di investimento rispecchiano l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con il requisito di cui alla lettera b) e la capacità dell'impresa di soddisfare il requisito di cui alla lettera d); f) il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è adeguatamente diversificato in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare emittente o gruppo di imprese e un'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale nel suo insieme con lo stesso profilo di rischio; g)		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale non comprende partecipazioni. 2.Qualora gli strumenti di capitale siano detenuti all'interno di fondi di investimento europei a lungo termine o di determinati tipi di organismo di investimento collettivo, compresi i fondi di investimento alternativi, individuati negli atti delegati adottati a norma della presente direttiva come aventi un profilo di rischio inferiore, le condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute all'interno di tali fondi. 3.Le imprese di assicurazione o riassicurazione che trattano un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in conformità del paragrafo 1 non possono tornare a un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Laddove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non soddisfatti più le condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità. Entro un mese dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza delle condizioni stabilite al paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'autorità di vigilanza le informazioni necessarie e le azioni che l'impresa deve adottare per conseguire, entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, il ripristino della conformità a tali condizioni. Qualora non sia in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, l'impresa cessa di classificare qualsiasi investimento in strumenti di capitale come investimento a lungo termine in strumenti di capitale in conformità del presente articolo per un periodo di due anni e mezzo o fino a quando la		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	conformità alle condizioni stabilite al paragrafo 1 non è ripristinata, a seconda di quale periodo sia più lungo. 4. Il requisito patrimoniale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea pari al 22 % del valore degli investimenti trattati come strumenti di capitale a lungo termine. 5. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, al fine di integrare la presente direttiva precisando ulteriormente: a) le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo; b) i tipi di organismi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) le informazioni da includere nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, paragrafo 1, e nella		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis.»;		
Art. 1, punto 49)	all'articolo 106, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.L'aggiustamento simmetrico apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari non si traduce nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore di più di 13 punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.»;	Articolo 3 comma 1 lettera q)	La disposizione modifica l'articolo 45-opties del CAP.
Art. 1, punto 50)	l'articolo 109 è sostituito dal seguente: «Articolo 109 Semplificazioni della formula standard 1.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte	Articolo 3 comma 1 lettera s)	La disposizione modifica l'articolo 45-duodecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	giustificano il ricorso a un calcolo semplificato; b) sarebbe sproporzionato imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato; c) l'errore rispetto al calcolo standardizzato non comporta un'inesattezza rilevante del requisito patrimoniale di solvibilità, tranne nei casi in cui il calcolo semplificato porti a un requisito patrimoniale di solvibilità superiore al requisito patrimoniale di solvibilità risultante dal calcolo standardizzato. In deroga al primo comma, le imprese piccole e non complesse possono utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico, qualora possano dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza e almeno ogni cinque anni che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) ogni singolo modulo di rischio o sottomodulo di rischio per il quale		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del 2 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base; b) la somma di tutti i moduli di rischio o sottomoduli di rischio per i quali si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del 10 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base. Ai fini del presente paragrafo, i calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 101, paragrafo 3. 2.Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 102, paragrafo 1, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità e un modulo di rischio o sottomodulo di rischio non rappresenta una quota superiore al 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 103, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo di rischio o sottomodulo di rischio per un		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. 3. Ai fini del paragrafo 2, la somma delle quote, relative al requisito patrimoniale di solvibilità di base, di ciascun modulo di rischio o sottomodulo di rischio cui si applicano i calcoli semplificati a norma di tale paragrafo non supera il 10 %. La quota di un modulo di rischio o sottomodulo di rischio rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui al primo comma del presente paragrafo è quella calcolata l'ultima volta che il modulo di rischio o sottomodulo di rischio è stato calcolato senza un calcolo semplificato a norma del paragrafo 2.»;		
Art. 1, punto 51), lett. a), i)	l'articolo 111 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti: «l) i calcoli semplificati per i moduli di rischio e i sottomoduli di rischio specifici di cui all'articolo 109, paragrafo 1, e per i moduli di	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	rischio e i sottomoduli di rischio irrilevanti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto a utilizzare le semplificazioni, come previsto all'articolo 109, paragrafo 1; m) l'impostazione da adottare nei confronti delle partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 13, punto 21), nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenuto conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette partecipazioni qualificate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dell'influenza esercitata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione su dette imprese partecipate;»;		
Art.1, punto 51, lett. a), ii)	ii)sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, i metodi,	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	le ipotesi e i parametri standard per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), tengono conto del rischio che i tassi di interesse possano diminuire ulteriormente anche se sono bassi o negativi e il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse è coerente con l'estrapolazione dei tassi di interesse in conformità dell'articolo 77 bis. In deroga alla prima frase del presente comma, il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse non è tenuto a tenere conto del rischio che i tassi di interesse scendano a livelli inferiori a una soglia negativa qualora sia determinata una soglia negativa tale che la probabilità che i tassi di interesse per le diverse valute pertinenti e per le varie durate non siano sempre superiori alla soglia negativa è sufficientemente modesta. Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, i metodi e gli aggiustamenti da utilizzare per rispecchiare la portata limitata della diversificazione del rischio delle		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	imprese di assicurazione e di riassicurazione in relazione a fondi separati non si applicano ai portafogli di attività che non sono fondi separati e che sono destinati a coprire una corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a).»;		
Art. 1, punto 51, lett. b)	b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Se la Commissione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo adotta atti delegati per integrare la presente direttiva specificando i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), con l'obiettivo di migliorare la sensibilità dei requisiti patrimoniali in linea con l'evoluzione dei tassi di interesse, modifiche del sottomodulo del rischio di tasso di interesse possono essere introdotte gradualmente su un periodo transitorio non superiore a cinque anni. Tale	Articolo 3 lettera o) numero 2	La disposizione modifica l'articolo 45-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	introduzione graduale è obbligatoria e si applica a tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione.»;		
Art. 1, punto 51, lett. c)	c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.Entro il 29 gennaio 2030, e successivamente ogni cinque anni, l'EIOPA effettua una valutazione dell'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard, tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali classi di attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, con la possibilità di dare priorità all'esame di determinati rischi e classi di attività. Sulla base della valutazione dell'EIOPA, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva o degli atti delegati o di	Articolo 3 lettera o) numero 2	La disposizione modifica l'articolo 45-septies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	esecuzione adottati a norma della direttiva stessa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo rendono pubblici, nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter: i) il fatto che applicano l'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo; e ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione dell'introduzione graduale di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo sulla loro situazione finanziaria.»;		
Art. 1, punto 52)	all'articolo 112, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.Dopo l'approvazione dell'utilizzo di un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono alle autorità di vigilanza, ogni due anni,	Articolo 3 comma lettera t)	La disposizione modifica l'articolo 46-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2. Le autorità di vigilanza possono chiedere, mediante una decisione motivata, relazioni più frequenti all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;		
Art. 1, punto 53)	all'articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.Gli Stati membri possono consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di tenere conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies nel loro modello interno soltanto quando: a) il metodo per tener conto dell'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità per una valuta non tiene conto dell'aggiustamento specifico per l'impresa dello spread corretto per il rischio a norma dell'articolo 77 quinquies, paragrafo 1 quater, né, nel caso dell'euro, di un possibile aumento	Articolo 3 comma 1 lettera u)	La disposizione modifica l'articolo 46-undecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'aggiustamento per la volatilità mediante un macroaggiustamento per la volatilità a norma dell'articolo 77 quinquies, paragrafo 4; b) il requisito patrimoniale di solvibilità non è inferiore a nessuno dei dati seguenti: i) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato come il requisito patrimoniale di solvibilità, fatta eccezione per il fatto che l'effetto delle variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità è preso in considerazione conformemente alla metodologia utilizzata dall'EIOPA ai fini della pubblicazione delle informazioni tecniche a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera c); ii) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato conformemente al punto i) della presente lettera, fatto salvo il caso in cui il portafoglio rappresentativo per una valuta di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 2, secondo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	comma, sia determinato sulla base delle attività in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe anziché delle attività di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta. Ai fini del primo comma, lettera b), l'individuazione del portafoglio rappresentativo per una determinata valuta è basata sulle attività dell'impresa denominate in tale valuta e utilizzate per coprire la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate in tale valuta.»;		
Art.1, punto 54, lett. a)	l'articolo 132 è così modificato: a)al paragrafo 3, secondo comma, i termini «direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2009/65/CE»;	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento
Art. 1, punto 54), lett. b)	b)sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento, tengono conto dei possibili sviluppi	Articolo 3 comma 1 lettera m	La disposizione modifica l'articolo 37-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	macroeconomici e dei mercati finanziari. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento, tengono conto anche dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui loro investimenti e del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 6.Su richiesta dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle preoccupazioni macroprudenziali al momento di decidere in merito alla loro strategia di investimento e valutano la misura in cui la loro strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico, e incorporano tali considerazioni nel contesto delle loro decisioni di investimento. 7.Ai fini dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e le preoccupazioni		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	macroprudenziali hanno lo stesso significato di cui all'articolo 45. 8. Nel decidere se presentare la richiesta di cui al paragrafo 6 del presente articolo a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), l'autorità di vigilanza considera se la valutazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo è effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione e se tiene conto delle specificità di tale impresa figlia.»;		
Art. 1, punto 55)	all'articolo 133, paragrafo 3 , i termini «direttiva 85/611/CEE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2009/65/CE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 56)	è inserito l'articolo seguente: «Articolo 136 bis Deterioramento della solvibilità 1. A seguito di una notifica a norma dell'articolo 136 o a seguito del	Articolo 10 comma 1 lettera a)	La disposizione modifica l'articolo 220-decies del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	rilevamento di un deterioramento delle condizioni finanziarie a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare le misure necessarie per porvi rimedio. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al rischio e commisurate all'entità del deterioramento delle condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare almeno le misure seguenti: a) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di aggiornare il piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), qualora le circostanze siano cambiate rispetto alle ipotesi contenute nel piano; b) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di adottare le misure previste nel		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1; se il piano è aggiornato a norma della lettera a) del presente paragrafo, le misure adottate comprendono i relativi aggiornamenti; c) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa che non dispone di un piano preventivo di risanamento di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 di individuare le cause dell'inosservanza o della probabile inosservanza degli obblighi regolamentari e di individuare misure adeguate e un calendario per l'attuazione di tali obblighi; d) imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di sospendere o limitare le remunerazioni variabili e i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri.		
Art. 1, punto 57), lett. a)	l'articolo 138, paragrafo 4, è così modificato:	Articolo 10 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica l'articolo 222 comma 2-quater del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a) il primo comma è sostituito dal seguente: «In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'EIOPA, su imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'autorità di vigilanza può estendere, per le imprese colpite, il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, per un periodo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.»;		
Art. 1, punto 57), lett. b)	b)al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata e, se del caso, previa consultazione del CERS, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 58)	l'articolo 139 è sostituito dal seguente:	Articolo 10 comma 1 lettera c)	La disposizione modifica l'articolo 222-bis del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«Articolo 139 Inosservanza del requisito patrimoniale minimo 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza si applica indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rilevi l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o il rischio di inosservanza durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, o durante un calcolo del requisito patrimoniale minimo tra due date in cui tale calcolo viene comunicato all'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 129, paragrafo 4. 2. Entro un mese dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o dal rilevamento del rischio di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	inosservanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, ai fini dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale minimo. 3. Se una procedura di liquidazione non viene aperta entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine valuta se limitare o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Su richiesta dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	origine designa le attività oggetto di tali misure. 4.L'EIOPA può elaborare orientamenti per le azioni che le autorità di vigilanza dovrebbero intraprendere quando rilevano un'inosservanza del requisito patrimoniale minimo o un rischio di inosservanza di cui al paragrafo 1.»;		
Art. 1, punto 59)	l'articolo 141 è sostituito dal seguente: «Articolo 141 Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie 1.Qualora le autorità di vigilanza ritengano che una delle misure di cui agli articoli 136 bis, 138 e 139 sia inefficace o insufficiente per far fronte al deterioramento della solvibilità dell'impresa, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti nel caso dei contratti di assicurazione o gli obblighi derivanti dai contratti di riassicurazione. 2.Tali misure sono proporzionate e pertanto rispecchiano il livello e la	Articolo 10 comma 1 lettera d)	La disposizione modifica l'articolo 222-bis del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.»;		
Art. 1, punto 60)	all'articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.In caso di revoca dell'autorizzazione, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuino a essere soggette alle norme e agli obiettivi generali della vigilanza assicurativa di cui al titolo I, capo III, almeno fino all'apertura di procedure di liquidazione.»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 61)	al titolo I è inserito il capo seguente: <i>CAPO VII bis</i> Strumenti macroprudenziali <i>Articolo 144 bis</i> Gestione del rischio di liquidità 1. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione del rischio di liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di	Articolo comma 1 9 lettera a	La disposizione modifica l'articolo 191-bis del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	cui all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), garantisca che tali imprese mantengano una liquidità adeguata per assolvere le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione elaborino e tengano aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità che comprenda un'analisi della liquidità nel breve termine, prevedendo i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle loro attività e passività. Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione estendono il piano di gestione del rischio di liquidità anche all'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sviluppino e tengano aggiornata una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	e affrontare potenziali stress di liquidità. 3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino alle autorità di vigilanza il piano di gestione del rischio di liquidità nel contesto delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1. 4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese piccole e non complesse e le imprese che hanno ottenuto la previa approvazione dell'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 29 <i>quinqües</i> non siano obbligate a elaborare un piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 5. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 <i>ter</i> o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 <i>quinqües</i> possano combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2 del presente articolo con il piano richiesto		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, quarto comma.		
Art. 1, punto 61)	<i>Articolo 144 ter</i> Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali 1. Nell'ambito della procedura di riesame periodico da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza monitorano la liquidità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Quando individuano rischi di liquidità rilevanti, ne informano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione spiega come intende affrontare tali rischi di liquidità. 2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per imporre alle imprese di rafforzare la propria liquidità quando sono individuati rischi o carenze rilevanti in relazione alla liquidità. Tali poteri sono applicati quando vi sono prove	Articolo 9 comma 1 lettera a	La disposizione modifica l'articolo 191-ter del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	sufficienti dell'esistenza di rischi di liquidità rilevanti e dell'assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le misure adottate da un'autorità di vigilanza sulla base del presente paragrafo sono da questa riesaminate almeno ogni sei mesi e sono revocate una volta che l'impresa abbia adottato rimedi efficaci. Se del caso, l'autorità di vigilanza condivide con l'EIOPA le prove delle vulnerabilità in termini di rischi di liquidità. 3. Gli Stati membri garantiscono che, in relazione alle singole imprese che presentano rischi di liquidità rilevanti che possono costituire una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o la stabilità del sistema finanziario, le autorità di vigilanza abbiano il potere di procedere in via temporanea: a) alla limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	azionisti e altri creditori subordinati; b) alla limitazione o sospensione di altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati; c) alla limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri; d) alla limitazione o sospensione dei bonus o di altre remunerazioni variabili; e) alla sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita (“diritti di riscatto”). Il potere di sospendere i diritti di riscatto è esercitato soltanto in circostanze eccezionali che si ripercuotono sull'impresa, come ultima istanza e se ciò è nell'interesse collettivo dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa. Prima di esercitare tale potere, l'autorità di vigilanza tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari dell'impresa, anche in un		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	contesto transfrontaliero. Le autorità di vigilanza rendono pubblici i motivi dell'applicazione di tale potere. L'applicazione di una misura di cui al primo comma ha una durata massima di tre mesi. Gli Stati membri garantiscono che una misura possa essere rinnovata qualora i motivi che la giustificano siano ancora presenti e che non sia più applicata quando tali motivi vengono meno. Fatto salvo l'articolo 144 <i>quater</i>, paragrafo 6, gli Stati membri garantiscono che, fino alla revoca della sospensione dei diritti di riscatto da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate: a) non effettuino distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti o ad altri creditori subordinati; b) non procedano al riacquisto di azioni o al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri; o c) non versino bonus o altre remunerazioni variabili ai membri		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta dirigenza. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per far rispettare i requisiti di cui al quarto comma. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità con un mandato macroprudenziale, se diverse dalle autorità di vigilanza, siano debitamente e tempestivamente informate dell'intenzione delle autorità di vigilanza di avvalersi dei poteri di cui al presente paragrafo e siano coinvolte nella valutazione dei potenziali effetti indesiderati di cui al secondo comma. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza notifichino all'EIOPA e al CERS tutti i casi in cui vengono esercitati i poteri di cui al presente paragrafo per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	4. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3. Se, previa consultazione del CERS, ritiene che l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 da parte dell'autorità competente sia eccessivo, l'EIOPA emette un parere destinato all'autorità di vigilanza interessata secondo cui la decisione di detta autorità di vigilanza dovrebbe essere riesaminata. Tale parere non è reso pubblico. 5. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono conto delle prove risultanti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	6. I poteri di cui al paragrafo 3 possono essere esercitati nei confronti delle imprese interessate che operano in un determinato Stato membro quando le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo. Gli Stati membri nominano un'autorità incaricata di esercitare i poteri di cui al primo comma. Laddove l'autorità designata sia diversa dall'autorità di vigilanza, lo Stato membro assicura un adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le diverse autorità. In particolare, tutte le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni potenzialmente necessarie per un adempimento adeguato degli obblighi assegnati all'autorità designata a norma del presente paragrafo. 7. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di cui al paragrafo 6, secondo comma, notifichi a tempo debito all'EIOPA e, qualora la		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 6. Tale notifica comprende una descrizione della misura applicata, la sua durata nonché i motivi dell'esercizio di tale potere, compresi i motivi per cui la misura è stata considerata efficace e proporzionata rispetto ai suoi effetti negativi sui contraenti. 8. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora orientamenti volti a precisare ulteriormente: a) le misure volte ad affrontare carenze nella gestione del rischio di liquidità nonché la forma, l'attivazione e la calibrazione dei poteri che le autorità di vigilanza possono esercitare per rafforzare la liquidità delle imprese qualora siano individuati rischi di liquidità cui dette imprese non pongono adeguatamente rimedio;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	b)l'esistenza di circostanze eccezionali che possono giustificare la sospensione temporanea dei diritti di riscatto; c)le condizioni per assicurare un'applicazione coerente della sospensione temporanea dei diritti di riscatto come misura di ultima istanza in tutta l'Unione nonché gli aspetti da considerare per tutelare in maniera paritaria e adeguata i contraenti in tutte le giurisdizioni di origine e ospitanti.		
Art. 1, punto 61)	<i>Articolo 144 quater</i> Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale 1. Fatto salvo l'articolo 141, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano del potere di adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano shock eccezionali a livello settoriale che	Articolo 9 comma 1 lettera a	La disposizione modifica l'articolo 191-quater del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	potrebbero minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario. 2. Durante periodi di shock eccezionali a livello settoriale, le autorità di vigilanza dispongono del potere di imporre alle imprese aventi un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le misure seguenti: a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e altri creditori subordinati; b) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati; c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri; d) limitare o sospendere i bonus o altre remunerazioni variabili. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi e le autorità nazionali pertinenti aventi un mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità nazionale di vigilanza di esercitare		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	i poteri di cui al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione degli shock eccezionali a livello settoriale conformemente al presente paragrafo. 3. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono debitamente conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, nonché dell'esistenza di limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi. 4. Nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza tengono conto delle prove risultanti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza così come di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	5. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2 dura fino a quando sussistono i motivi che le giustificano. Tali misure sono riesaminate almeno ogni tre mesi e sono revocate non appena cessano di sussistere i motivi che le hanno giustificate. 6. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese del gruppo. Le autorità di vigilanza delle imprese partecipate consultano l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo. 7. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'individuazione di shock eccezionali a livello		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	settoriale. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.		
Art. 1, punto 61)	<i>Articolo 144 quinquies</i> Applicazione di ulteriori strumenti macroprudenziali 1. Per assicurare l'applicazione coerente degli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 132, paragrafo 6, e all'articolo 144 <i>bis</i>, paragrafo 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione nella definizione delle imprese e dei	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	gruppi di assicurazione o di riassicurazione a cui è richiesto di: a)effettuare le analisi macroprudenziali supplementari di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle circostanze di cui al paragrafo 9 di detto articolo; b)integrare le considerazioni macroprudenziali nell'ambito del principio della persona prudente di cui all'articolo 132, paragrafo 6, tenendo conto delle circostanze di cui al paragrafo 8 di detto articolo; c)elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità che comprenda un'analisi della liquidità nel medio e lungo termine conformemente all'articolo 144 <i>bis</i>, paragrafo 2. L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2. Per assicurare l'applicazione coerente degli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 144 <i>bis</i>, paragrafo 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione intese a specificare il contenuto e la frequenza dell'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di liquidità, tenendo conto della possibile combinazione di piani di cui al paragrafo 5 di detto articolo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	3. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), i criteri da prendere in considerazione sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi e, in particolare, al livello di interconnessione con i mercati finanziari, alla natura transfrontaliera delle attività di assicurazione e di riassicurazione e agli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i criteri da prendere in considerazione sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi e, in particolare, alla composizione dei portafogli di attività e passività, alla natura e alla variabilità delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e all'esposizione dei flussi di cassa attesi delle attività alle fluttuazioni del mercato.»		
Art. 1, punto 62), lett. a)	all'articolo 145, il paragrafo 2 è così modificato: a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«c)il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti a impegnare nei confronti dei terzi l'impresa di assicurazione;»		
Art. 1, punto 62), lett. b)	b) il secondo comma è soppresso;	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento
Art. 1, punto 63)	l'articolo 149 è sostituito dal seguente: <i>«Articolo 149</i> Modifiche della natura dei rischi o degli impegni 1. La procedura di cui agli articoli 147 e 148 si applica a qualsiasi modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 147. 2. In caso di modifica dell'attività svolta dall'impresa di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi che incida in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o influenzi in maniera rilevante le attività assicurative in uno o più Stati membri ospitanti, l'impresa di assicurazione informa immediatamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro di	Articolo 2 comma 1 lettera d)	La disposizione modifica l'articolo 19 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	origine. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa senza indugio le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.»		
Art. 1, punto 64)	il titolo del capo VIII, sezione 2 <i>bis</i> , è sostituito dal seguente: « Notifica, attività transfrontaliere significative e piattaforme di collaborazione »;	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento
Art. 1, punto 65)	all'articolo 152 <i>bis</i> , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori , posti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione di servizi o sul diritto di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero.	Articolo 8 comma 1 lettera c)	La disposizione modifica l'articolo 192 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l'EIOPA e l'autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza qualora non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.»		
Art. 1, punto 66)	sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 152 bis bis Attività transfrontaliere significative 1. Ai fini della presente sezione, per “attività transfrontaliere significative” si intendono attività di assicurazione e di riassicurazione svolte in un determinato Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi da un'impresa di assicurazione o di	Articolo 1 comma 1 lettera a)	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che soddisfi uno qualsiasi dei requisiti seguenti: a) l'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa in tale Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a 15 000 000 EUR; b) le attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi sono considerate rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri da utilizzare per determinare quali imprese di assicurazione o di riassicurazione siano rilevanti per il	Articolo 8 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica l'articolo 192 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	mercato dello Stato membro ospitante. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ritenga che le attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, essa ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine precisandone i motivi. 4. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sia in disaccordo sulla rilevanza delle		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, essa ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante entro un mese, precisandone i motivi. In caso di disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri conferiti da tale articolo.		
Art. 1, punto 66)	<i>Articolo 152 bis ter</i> Rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative 1. In caso di attività transfrontaliere significative, l'autorità di vigilanza dello Stato	Articolo 8 comma 1 lettera g	La disposizione modifica l'articolo 205-quater e l'articolo 205-quinquies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	membro di origine e quella dello Stato membro ospitante collaborano tra loro al fine di valutare se l'impresa abbia una comprensione chiara e una sana gestione dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante. La cooperazione è commisurata ai rischi connessi alle attività transfrontaliere significative e riguarda quanto meno gli aspetti seguenti: a)il sistema di governance, compresi la capacità dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera; b)l'esternalizzazione e i partenariati di distribuzione; c)la strategia aziendale e la gestione dei sinistri; d)la protezione dei consumatori.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in merito all'esito della sua procedura di riesame concernente le attività transfrontaliere significative qualora siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni legislative e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante o di origine, ovvero problematiche sostanziali relative agli aspetti di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tali problematiche incidono o potrebbero incidere sull'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine fornisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative almeno una volta all'anno, o più frequentemente qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	lo richieda, le informazioni seguenti: a)il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; b)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura, rispettivamente, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione; c)un'indicazione delle potenziali preoccupazioni dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine con riguardo al calcolo, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, delle riserve tecniche, nonché agli elementi di cui alle lettere a) e b). L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo entro i tre mesi successivi. L'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative può presentare all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa una richiesta debitamente motivata al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui al primo, secondo e terzo comma, purché riguardino la solvibilità, il sistema di governance o il modello aziendale di tale impresa. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine fornisce tempestivamente tali informazioni. 3. Se l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisce tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza dello Stato membro		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	ospitante interessato può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 4. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative non rispetta o probabilmente non rispetterà il requisito patrimoniale di solvibilità o il requisito patrimoniale minimo nei tre mesi successivi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui tale impresa svolge attività transfrontaliere significative può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco congiunta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine accoglie o respinge la richiesta di cui al primo comma entro un mese dalla sua ricezione. 5. Se acconsente a effettuare un'ispezione in loco congiunta, l'autorità di vigilanza dello Stato		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	membro di origine invita l'EIOPA a parteciparvi. Entro due mesi dalla conclusione dell'ispezione in loco congiunta, le autorità di vigilanza interessate giungono a conclusioni congiunte, che includono le risposte di vigilanza più adeguate. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine tiene conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza. Se le autorità di vigilanza non sono in grado di giungere a conclusioni congiunte in esito all'ispezione in loco congiunta, ciascuna di esse può, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente paragrafo e fatte salve le misure e i poteri di vigilanza da adottare ad opera dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine per far fronte all'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o all'inosservanza o probabile inosservanza del requisito patrimoniale minimo, rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. La questione non è rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al presente comma né dopo che le autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Se, nel termine di due mesi di cui al terzo comma del presente paragrafo, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine posticipa l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta in loco in attesa di una decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adegua le proprie conclusioni alla decisione dell'EIOPA. Tutte le autorità di vigilanza interessate riconoscono tali conclusioni come determinanti. 6. Se si rifiuta di effettuare un'ispezione in loco congiunta,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine spiega i motivi di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro un mese dalla notifica della decisione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.»		
Art. 1, punto 67), lett. a)	l'articolo 152 <i>ter</i> è così modificato: il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA o di una qualsiasi autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza pertinenti forniscono tempestivamente tutte le	Articolo 8 comma 1 lettera i)	La disposizione modifica l'articolo 208-quater del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.»		
Art. 1, punto 67), lett. b)	b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Le disposizioni sul rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante di cui all'articolo 152 <i>bis ter</i> si applicano anche alle autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dall'istituzione di tale piattaforma di collaborazione a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolga attività transfrontaliere significative. Tali informazioni sono condivise anche con l'EIOPA quando sono create piattaforme di collaborazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo.	Articolo 8 comma 1 lettera i)	La disposizione modifica l'articolo 208-quater del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	6. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti, l'EIOPA, su richiesta di una qualsiasi delle autorità pertinenti, può prestare assistenza alle autorità affinché giungano a un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010. Qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine come anche l'indicazione di gravi carenze in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a fronte delle quali l'autorità di vigilanza competente non ha adottato misure correttive o non ha adottato misure correttive sufficienti, l'EIOPA può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	membro di origine di effettuare un'ispezione in loco presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine avvia tempestivamente l'ispezione in loco e invita l'EIOPA e le altre autorità di vigilanza interessate a parteciparvi. Si applica l'articolo 152 <i>bis ter</i>, paragrafo 5, secondo, terzo e quarto comma. 7. Qualora due o più autorità pertinenti di una piattaforma di collaborazione siano in disaccordo in merito alla condivisione delle informazioni a norma del paragrafo 4 o 5 del presente articolo, l'EIOPA può prestare loro assistenza affinché giungano a un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle autorità pertinenti. 8. Se lo ritiene opportuno alla luce dell'interesse della tutela dei contraenti o a fini di stabilità finanziaria, l'EIOPA può pubblicare informazioni sulle conclusioni, sulle raccomandazioni o sulle misure		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	derivanti dall'attività di vigilanza nell'ambito della piattaforma di collaborazione. Qualora intenda pubblicare il nome dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata, l'EIOPA comunica senza indugio la sua intenzione a tale impresa e le concede tempo sufficiente per presentare osservazioni scritte nonché per presentare eventuali informazioni o argomentazioni pertinenti all'EIOPA e ad altre autorità di vigilanza della piattaforma di collaborazione. L'EIOPA valuta attentamente la posizione dell'impresa interessata e ne tiene debitamente conto al momento di decidere in merito alla pubblicazione del nome dell'impresa. L'EIOPA non pubblica il nome dell'impresa interessata qualora la pubblicazione comprometta un'indagine in corso o le causi un danno sproporzionato, nella misura in cui possa essere determinato.»		
Art. 1, punto 68)	l'articolo 153 è sostituito dal seguente:	Articolo 8 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica gli articoli 192, 193, 195 e 195-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	<i>«Articolo 153</i> Tempistiche e lingua da utilizzare per le richieste di informazioni 1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto concerne l'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione operante nel territorio di detto Stato membro le siano fornite dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Tali informazioni sono fornite entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. In deroga al primo comma, in casi debitamente giustificati, qualora le informazioni richieste non siano prontamente a disposizione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e sia difficile		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	raccoglierle, il termine di cui al medesimo comma può essere prorogato di 20 giorni lavorativi. 2. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni entro il termine pertinente di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale richiesta di informazioni prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a fornire tempestivamente tali informazioni.»		
Art. 1, punto 69), lett. a), punto i)	l'articolo 212 è così modificato: a)il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera a), i termini «articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini	Articolo 1 comma 1 lettera a numero 16 e ss.	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE»;		
Art. 1, punto 69), lett. a), punto ii)	alla lettera b), i termini «articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE»;	Articolo 1 comma 1 lettera a numero 16 e ss.	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP
Art. 1, punto 69), lett. a), punto iii)	iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “gruppo”, un gruppo di imprese che: i) è costituito da un'impresa partecipante, le sue imprese figlie, i soggetti in cui l'impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione e le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del gruppo, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e le loro imprese partecipate;	Articolo 1 comma 1 lettera a numero 5	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	ii) è basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che: — una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e — la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie; o iii) è costituito da una combinazione dei punti i) e ii);»		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 69), lett. a), punto iv)	iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “società di partecipazione assicurativa”, un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) l'impresa è un'impresa madre; ii) l'impresa non è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un ente pensionistico aziendale o professionale; iii) l'impresa non è una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4,	Articolo 1 comma 1 lettera a numero 8	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) almeno una delle sue imprese figlie è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; v) nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale dell'impresa è una delle seguenti: 1) acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate; 3) esercitare una o più attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punto 15, della direttiva 2013/36/UE, o esercitare uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; vi) oltre il 50 % di almeno uno dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o imprese che forniscono servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché ad attività svolte dall'impresa stessa che non sono connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in imprese figlie che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, o imprese di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione: 1) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 2) le attività dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 3) le entrate dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 4) il personale dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata; 5) altri indicatori considerati pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza;»		
Art. 1, punto 69), lett. a), punto v)	v) è inserita la lettera seguente: «f bis) “società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi”, un'impresa madre che non sia una	Articolo 1 comma 1 lettera a numero 9	La disposizione modifica l'articolo 1 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE, la cui attività principale consiste nell'acquisire e nel detenere partecipazioni in imprese figlie, se queste ultime sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi;»		
Art. 1, punto 69), lett. b)	b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa, anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato, sulle decisioni dell'altra impresa. »	Articolo 7 comma 1 lettera a)	La disposizione modifica l'articolo 72 del CAP
Art. 1, punto 69), lett. c)	c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano	Articolo 10 comma 1 lettera a)	La disposizione modifica l'articolo 210 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	altresì come gruppo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), due o più imprese che, a loro giudizio, sono sottoposte a direzione unitaria. Se non tutte le imprese di cui al primo comma del presente paragrafo hanno sede nello stesso Stato membro, gli Stati membri assicurano che solo l'autorità di vigilanza che agisce in qualità di autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247 possa concludere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, che tali imprese formano un gruppo se, a suo giudizio, sono sottoposte a direzione unitaria. 4. Nell'individuare una relazione tra almeno due imprese di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di vigilanza considerano tutti i fattori seguenti: a) il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'impresa, in particolare in ragione della		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	detenzione del capitale o dei diritti di voto, della rappresentanza nell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza oppure dell'essere tra le persone che dirigono effettivamente un'impresa o che svolgono altre funzioni chiave, critiche o importanti; b) la marcata dipendenza di un'impresa da un'altra impresa o persona giuridica o fisica, in ragione dell'esistenza di transazioni o operazioni finanziarie o non finanziarie rilevanti, compresi l'esternalizzazione e la condivisione del personale da parte delle imprese; c) le prove del coordinamento tra due o più imprese in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi gli investimenti congiunti in imprese partecipate; d) le prove relative a strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti tra due o più imprese, anche in relazione ai canali di distribuzione assicurativa, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	comunicazione o alla commercializzazione. 5. Se l'esistenza di un gruppo è individuata conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo in conformità dell'articolo 247 fornisce all'impresa designata come impresa madre in conformità dell'articolo 214, paragrafo 5 o 6, e alle autorità di vigilanza interessate una spiegazione dettagliata dei fattori in base ai quali è effettuata tale individuazione. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare o specificare ulteriormente i fattori che devono essere presi in considerazione dalle autorità di vigilanza per individuare una relazione tra almeno due imprese di cui ai paragrafi 2 e 3. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»		
Art. 1, punto 70), lett. a)	l'articolo 213 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri garantiscono che, quando un gruppo si presenta in una delle seguenti configurazioni, la vigilanza di gruppo si applichi: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione	Articolo 10 comma 1 lettera a)	La disposizione modifica l'articolo 210 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	assicurativa con sede nella Comunità, conformemente agli articoli da 218 a 258; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 265.»		
Art. 1, punto 70), lett. b)	b) al paragrafo 5, i termini «direttiva 2006/48/CE» sono sostituiti dai termini « direttiva 2013/36/UE »;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 71)	sono inseriti gli articoli seguenti: <i>«Articolo 213 bis</i> Ricorso a misure di proporzionalità a livello di gruppo	Articolo 9 comma 1 lettera b)	La disposizione modifica l'articolo 210 del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	1. I gruppi ai sensi dell'articolo 212 che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), sono classificati come gruppi piccoli e non complessi dalla loro autorità di vigilanza del gruppo, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se soddisfano tutti i criteri seguenti a livello di gruppo negli ultimi due esercizi immediatamente precedenti a tale classificazione: a) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa non vita, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: i) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), calcolato sulla base dei dati consolidati, non supera il 5 % delle riserve tecniche consolidate del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 76, escluse le imprese cui si applica il metodo 2 di cui all'articolo 233; ii) il totale delle riserve tecniche consolidate derivanti dalle attività di assicurazione vita del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1 000 000 000 EUR; b) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa vita, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: i) il rapporto combinato medio per le attività di assicurazione non vita al netto della riassicurazione degli ultimi tre esercizi è inferiore al 100 %; ii) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati del gruppo non supera 100 000 000 EUR; iii) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati rientranti nell'allegato I, parte A, rami da 5 a 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il 30 % dei premi totali		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	annuali contabilizzati delle attività nel settore non vita del gruppo; c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo è inferiore a una delle soglie seguenti: i) 20 000 000 EUR; ii) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati del gruppo; d) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo è inferiore a una delle soglie seguenti: i) 20 000 000 EUR; ii) il 10 % dell'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati del gruppo;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	e) la somma dei seguenti elementi non supera il 20 % degli investimenti totali calcolati sulla base dei dati consolidati: i) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5; ii) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread; iii) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte; f) la riassicurazione accettata dalle imprese del gruppo non supera il 50 % dell'incasso annuo totale di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	premi lordi contabilizzati del gruppo; g) la differenza di cui all'articolo 230, paragrafo 1, in caso di utilizzo del metodo 1, all'articolo 233, paragrafo 1, in caso di utilizzo del metodo 2, o all'articolo 233 <i>bis</i>, paragrafo 1, in caso di combinazione dei metodi, è positiva; h) quando si utilizza il metodo 2 o una combinazione dei metodi 1 e 2, ciascuna impresa cui si applica il metodo 2 è un'impresa piccola e non complessa. I criteri di cui al primo comma, lettera a), punto i), e lettera e), non si applicano ai gruppi per i quali è utilizzato solo il metodo 2. 2. L'articolo 29 <i>ter</i> si applica <i>mutatis mutandis</i> a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. 3. I gruppi cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	lettere a) e b), per meno di due anni tengono conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. I gruppi seguenti non sono mai classificati come gruppi piccoli e non complessi: a) i gruppi che sono conglomerati finanziari ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2002/87/CE; b) i gruppi in cui almeno un'impresa figlia è un'impresa di cui all'articolo 228, paragrafo 1; c) i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità. 5. Gli articoli 29 <i>quater</i>, 29 <i>quinquies</i> e 29 <i>sexies</i> si applicano <i>mutatis mutandis</i>. 6. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare:		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a) i criteri di cui al paragrafo 1, compreso il metodo di calcolo della somma di cui al primo comma, lettera e), di tale paragrafo; b) la metodologia da utilizzare per classificare i gruppi come gruppi piccoli e non complessi; e c) le condizioni per concedere o revocare l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle misure di proporzionalità che devono essere utilizzate da gruppi non classificati come gruppi piccoli e non complessi.		
Art. 1, punto 71)	<i>Articolo 213 ter</i> Ostacoli alla vigilanza di gruppo 1. Nei casi di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera b), la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista garantisce che: a) le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguate al fine di rispettare il	Articolo 10 comma 1 lettera c)	La disposizione modifica l'articolo 210 bis del CAP

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	presente titolo e, in particolare, siano efficaci per: i)coordinare tutte le imprese figlie della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra tali imprese figlie; ii)prevenire o gestire i conflitti infragruppo; nonché iii)far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista; b)la struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non ostacoli o impedisca in altro modo la vigilanza efficace del gruppo e delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	figlie, tenendo conto in particolare degli aspetti seguenti: i) la posizione della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli; ii) la struttura azionaria; e iii) il ruolo della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo. 2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono soddisfatte, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di modificare le disposizioni interne e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sono soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	soggetta a misure di vigilanza adeguate da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza, quando sono autorità di vigilanza incaricate del gruppo in conformità dell'articolo 247, abbiano il potere di imporre alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'autorità di vigilanza pertinente di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. Le autorità di vigilanza esercitano tale potere soltanto in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'EIOPA e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate e forniscono una giustificazione alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	3. Nei casi di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), della presente direttiva, se la struttura organizzativa di un gruppo composto da imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e da loro imprese partecipate, o individuato sulla base dell'articolo 212, paragrafo 3, della presente direttiva, è tale da ostacolare o impedire la vigilanza efficace su tale gruppo o da impedire a tale gruppo di rispettare il presente titolo, il gruppo è soggetto a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto del presente titolo. In particolare gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza, quando agiscono in qualità di autorità di vigilanza del gruppo in conformità dell'articolo 247 della presente direttiva, dispongano del potere di esigere lo stabilimento di una		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione o lo stabilimento di un'impresa nell'Unione che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo. In tal caso la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa che esercita effettivamente un coordinamento centralizzato è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»		
Art. 1, punto 72), lett. a)	l'articolo 214 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute a esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di	Articolo 10 comma 1 lettera c)	La disposizione modifica l'articolo 210-bis

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente. Al solo scopo di assicurare il rispetto del presente titolo, l'esercizio della vigilanza di gruppo può comportare la vigilanza diretta e l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista da parte delle autorità di vigilanza.»		
Art. 1, punto 72), lett. b)	b) al paragrafo 2, è inserito il comma seguente dopo il primo comma: «Nel valutare se un'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo ai sensi del primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la dimensione dell'impresa, in termini di attività totali e di riserve tecniche, è esigua rispetto a quella di	Articolo 10 comma 1 lettera c	La disposizione modifica l'articolo 210-quater

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso; b) l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo; c) i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso sono irrilevanti.»		
Art. 1, punto 72), lett. c)	c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Se l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo determinerebbe una situazione di esonero dall'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate prima di emettere una decisione in	Articolo 9 comma 1 lettera b	La disposizione modifica l'articolo 210-quater

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	merito all'esclusione. Tale decisione è adottata soltanto in circostanze eccezionali ed è debitamente giustificata all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo rivaluta almeno una volta l'anno se la sua decisione rimane adeguata. Qualora non sia più così, l'autorità di vigilanza del gruppo notifica all'EIOPA e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate che inizierà a esercitare la vigilanza di gruppo. Prima di escludere l'impresa capogruppo dalla vigilanza di gruppo a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo consulta l'EIOPA e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate e valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo a livello di un'impresa partecipante intermedia sulla solvibilità del gruppo. In particolare, tale esclusione non è possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Al fine di garantire un'applicazione coerente e omogenea del presente paragrafo, l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in maniera da specificare ulteriormente le circostanze eccezionali di cui al primo comma del presente paragrafo o i casi in cui può essere giustificato escludere l'impresa capogruppo, comprese le società di partecipazione assicurativa, dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo. 4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'ambito del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, è individuato conformemente all'articolo 212. Se l'esistenza di un gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è individuata conformemente all'articolo 212, paragrafi 2 e 3, e se un'impresa madre o un'impresa figlia di tale gruppo è anche l'impresa		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	partecipante capogruppo di un altro gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), tale altro gruppo è considerato incluso nell'ambito del gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafi 2 e 3. Le autorità di vigilanza possono applicare l'articolo 212, paragrafi 2 e 3, per estendere l'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c). 5. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, è soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il gruppo designa una delle imprese sottoposte a direzione unitaria come impresa madre responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese di cui all'articolo 212, paragrafo 3, primo comma, sono considerate imprese figlie. 6. Qualora la designazione dell'impresa madre conformemente al paragrafo 5 del presente articolo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	comporti ostacoli significativi all'esercizio della vigilanza di gruppo, in particolare nei casi in cui l'impresa non abbia sede nel territorio dello Stato membro dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247, o qualora la designazione comporti l'incapacità del gruppo di conformarsi efficacemente al presente titolo, gli Stati membri assicurano che l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo abbia il potere di richiedere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, la designazione di un'altra impresa madre. La decisione di designare un'altra impresa madre è debitamente giustificata al gruppo e alle altre autorità di vigilanza interessate dall'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 212, paragrafo 3, soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), non designa un'impresa madre conformemente al paragrafo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	5 del presente articolo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, un'impresa madre che sarà responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese incluse in tale gruppo sono considerate imprese figlie. Nel designare un'impresa madre conformemente al primo o al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 tiene conto dei fattori seguenti: a) l'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa; b) i premi lordi annuali contabilizzati di ciascuna impresa; c) il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di ciascuna impresa. Le autorità di vigilanza valutano almeno una volta l'anno se la		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	designazione continua a essere adeguata. Qualora non risulti adeguata, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 247 designa un'altra impresa madre previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. Tale altra impresa madre è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»		
Art. 1, punto 73), lett. a)	l'articolo 220 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «di cui agli articoli da 221 a 233» sono sostituiti dai termini «di cui agli articoli da 221 a 233 <i>bis</i> »;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 73), lett. b)	b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 conformemente agli articoli 233 e 234 oppure,	Articolo 9, comma 1, lett. m) numero 1	La disposizione modifica l'articolo 216-ter del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	qualora l'applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata, una combinazione dei metodi 1 e 2 conformemente agli articoli 233 bis e 234.»		
Art. 1, punto 73), lett. c)	c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Fatto salvo il trattamento delle imprese di cui all'articolo 228, paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare il metodo 2 conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo soltanto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi.»	Articolo 9, comma 1, lett. m) numero 6	La disposizione modifica l'articolo 216-ter del CAP.
Art. 1, punto 74), lett. a)	l'articolo 221 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ai soli fini dell'articolo 228,	Articolo 9, comma 1, lett. q)	La disposizione modifica l'articolo 216 sexies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	indipendentemente dall'applicazione del metodo 1 o del metodo 2, per “quota proporzionale” si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante nell'impresa partecipata.»		
Art. 1, punto 74), lett. b)	b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «d) quando un'autorità di vigilanza ha stabilito che due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione formano un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 3, in quanto sottoposte a direzione unitaria.»	Non necessita recepimento.	Non necessita recepimento
Art. 1, punto 75), lett. a)	l'articolo 222 è così modificato: a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La somma dei fondi propri di cui ai paragrafi 2 e 3 non è superiore al contributo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»	Non necessita recepimento	Non necessita recepimento
Art. 1, punto 75), lett. b)	b) è aggiunto il paragrafo seguente:	Non necessita recepimento	Non necessita recepimento

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«6. Ai fini dell'articolo 230, paragrafo 1, dell'articolo 233, paragrafo 2, e dell'articolo 233 bis, paragrafo 1, lettera a), un elemento dei fondi propri emesso da un'impresa partecipante non è considerato libero da gravami ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), se il rimborso di tale elemento non può essere rifiutato al suo possessore in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che è un'impresa figlia.»		
Art. 1, punto 76), lett. a)	l'articolo 226 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Società di partecipazione intermedie »;	Non necessita recepimento	Non necessita recepimento
Art. 1, punto 76), lett. b)	b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi sono anch'esse considerate imprese di assicurazione o di riassicurazione.»	Articolo 10, comma 1, lettera p numero 3	La disposizione modifica l'articolo 216-sexies
Art. 1, punto 77)	all'articolo 227 , paragrafo 1, primo comma, i termini «e	Articolo 10, comma 1, lettera p numero 3	La disposizione modifica l'articolo 216-sexies

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	all'articolo 233 <i>bis</i> » sono inseriti dopo i termini «all'articolo 233»;		
Art. 1, punto 78)	l'articolo 228 è sostituito dal seguente: <i>«Articolo 228</i> Trattamento di determinate imprese partecipate di altri settori finanziari 1. Indipendentemente dal metodo utilizzato conformemente all'articolo 220 della presente direttiva, ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo e al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese seguenti: a) enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), o imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) società di gestione di OICVM (organismi d'investimento	Articolo 10, comma 1, lettera p numero	La disposizione modifica l'articolo 216-sexies

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	collettivo in valori mobiliari) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e società di investimento autorizzate a norma dell'articolo 27 di tale direttiva, purché non abbiano designato una società di gestione a norma di tale direttiva; c) gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾¹; d) imprese diverse dalle imprese regolamentate che svolgono una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, quando tali attività costituiscono una parte significativa della loro attività complessiva; e) enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi		

¹ (14) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ([GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1](#))."

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341. 2. Il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come somma della quota proporzionale dei fondi propri di ciascuna impresa, dove tali fondi propri sono calcolati come segue: a) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2002/87/CE; b) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2009/65/CE; c) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ad), della direttiva 2011/61/UE;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	d) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, conformemente alle norme settoriali pertinenti di cui all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2002/87/CE, se si tratta di imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di detta direttiva; e) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il margine di solvibilità disponibile calcolato conformemente all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/2341. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'ammontare dei fondi propri di ciascuna impresa partecipata corrispondente alle riserve non distribuibili e ad altri elementi individuati dall'autorità di vigilanza del gruppo come aventi una capacità ridotta di assorbimento delle perdite, nonché ad azioni privilegiate, ai conti subordinati dei membri delle mutue, a passività subordinate e ad attività fiscali differite, inclusi nei fondi propri in eccesso rispetto ai requisiti		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	patrimoniali calcolati conformemente al paragrafo 3, non è preso in considerazione, fatto salvo il caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sia in grado di dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza del gruppo che tali elementi possono essere resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. All'atto della determinazione della composizione dei fondi propri in eccesso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante tiene conto del fatto che taluni requisiti di determinate imprese partecipate sono soddisfatti soltanto con capitale primario di classe 1 o capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. Il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui al paragrafo 1 è calcolato come somma della quota proporzionale del requisito patrimoniale o del requisito patrimoniale nozionale di ciascuna impresa partecipata. Tale		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	requisito patrimoniale o requisito patrimoniale nozionale è calcolato come segue: a) per le imprese partecipate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, conformemente a quanto segue: i) per ciascuna impresa di investimento soggetta ai requisiti di fondi propri conformemente al regolamento (UE) 2019/2033, la somma del requisito di cui all'articolo 11 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾² o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi; ii) per ciascun ente creditizio, l'importo più elevato tra i seguenti: 1) la somma del requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1,		

² (15) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ([GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64](#)).

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi; 2) la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le misure di cui agli articoli 458 e 459 di tale regolamento, dei requisiti di fondi propri specifici per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, del requisito di riserva del coefficiente di leva		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 <i>bis</i>, del regolamento (UE) n. 575/2013, o dei requisiti di fondi propri locali in vigore in paesi terzi nella misura in cui tali requisiti siano soddisfatti dal capitale di classe 1; b) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE; c) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/61/UE; d) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, il requisito patrimoniale che l'impresa partecipata dovrebbe soddisfare a norma delle norme settoriali pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2002/87/CE se fosse un'impresa regolamentata ai sensi		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'articolo 2, punto 4, di tale direttiva; e) per ciascuna impresa partecipata di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, il più elevato tra il margine di solvibilità richiesto calcolato conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/2341 e il totale dei requisiti patrimoniali imposti dal diritto nazionale degli Stati membri in cui l'impresa partecipata è registrata o autorizzata. 4. Se più imprese partecipate di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano un sottogruppo soggetto a un requisito patrimoniale su base consolidata conformemente a una delle direttive o dei regolamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compreso se una società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 o una società di partecipazione finanziaria mista è un'impresa figlia del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo può richiedere di calcolare il		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	contributo di dette imprese partecipate ai fondi propri ammissibili del gruppo come quota proporzionale dei fondi propri del sottogruppo anziché applicare il paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente articolo a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo. In tal caso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcola anche il contributo di tali imprese partecipate al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo come quota proporzionale del requisito patrimoniale di tale sottogruppo, anziché applicare il paragrafo 3, lettere da a) a e), del presente articolo, a ciascuna singola impresa appartenente a tale sottogruppo. Tutti gli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le società strumentali ai sensi del punto 18) di tale paragrafo, che rientrano nell'ambito del sottogruppo sono inclusi nel calcolo dei fondi propri e del requisito patrimoniale del sottogruppo.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Ai fini del primo comma del presente paragrafo, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano allo specifico sottogruppo sulla base della sua situazione consolidata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 47), del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033, o sulla base della sua posizione consolidata, a seconda dei casi. 5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell'impresa partecipante.		
Art. 1, punto 79)	all'articolo 229 è aggiunto il comma seguente: «Qualora la deduzione di cui al primo comma migliori la solvibilità	Non necessita di recepimento	Non necessita di recepimento

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	del gruppo rispetto alla posizione in cui l'impresa è mantenuta nell'ambito del calcolo della solvibilità di gruppo, tale deduzione non si applica.»		
Art. 1, punto 80)	al titolo III, capo II, sezione 1, sottosezione 3, è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 229 bis Calcoli semplificati 1. Ai fini dell'articolo 230, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, può consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di applicare un metodo semplificato alle partecipazioni irrilevanti in imprese partecipate. L'applicazione del metodo semplificato di cui al primo comma a una o più imprese partecipate è debitamente giustificata dall'impresa partecipante all'autorità di vigilanza del gruppo, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi	Articolo 10, comma 1, lettera p numero 5	La disposizione modifica l'articolo 216-sexies

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'impresa partecipata o delle imprese partecipate. Gli Stati membri prescrivono all'impresa partecipante di valutare annualmente se il ricorso al metodo semplificato sia ancora giustificato e di rendere pubblici, nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, l'elenco e le dimensioni delle imprese partecipate soggette a tale metodo semplificato. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza del gruppo che l'applicazione del metodo semplificato alle partecipazioni in una o più imprese partecipate è sufficientemente prudente da evitare una sottovalutazione dei rischi derivanti da tale impresa o da tali imprese nel calcolo della solvibilità del gruppo. Quando è applicato a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo avente sede in un paese non equivalente o provvisoriamente equivalente ai		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	sensi dell'articolo 227, il metodo semplificato non dà luogo a un contributo dell'impresa partecipata al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo che è inferiore al requisito patrimoniale di tale impresa partecipata, quale stabilito dal paese terzo interessato. Il metodo semplificato non si applica a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante non disponga di informazioni affidabili sui requisiti patrimoniali previsti in tale paese terzo. 3. Ai fini del paragrafo 1, le imprese partecipate sono considerate irrilevanti quando il valore contabile di ciascuna di esse rappresenta meno dello 0,2 % delle attività del gruppo calcolate sulla base dei dati consolidati e la somma dei valori contabili di tutte queste imprese rappresenta meno dello 0,5 % delle attività del gruppo calcolate sulla base dei dati consolidati.»		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 81), lett. a)	l'articolo 230 è così modificato: a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il calcolo della solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra: a) la somma dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, e del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 o 4; b) la somma del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e del contributo al requisito	Articolo 9 comma 1 lettera m)	La disposizione modifica l'articolo 216-ter

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3 o 4. Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati. Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano il titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, e il titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3.»		
Art. 1, punto 81), lett. b), punto i)	il paragrafo 2 è così modificato: i) al secondo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) la quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali, al di sotto della quale	Articolo 9, comma 1, lettera n	La disposizione modifica l'articolo 216-quinquies

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'autorizzazione verrebbe ritirata, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi;»		
Art. 1, punto 81), lett. b), punto ii)	ii) è aggiunto il comma seguente: «Se i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica <i>mutatis mutandis</i> l'articolo 138, paragrafi da 1 a 4, mentre l'articolo 139, paragrafi 1 e 2, non si applica. Ai fini del presente comma, il riferimento al “requisito patrimoniale di solvibilità” di cui all'articolo 138 si intende fatto al “requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo”.»	Articolo 9, comma 1, lettera n, numero 2	La disposizione modifica l'articolo 216-quinquies
Art. 1, punto 82)	all'articolo 232 , primo comma, frase introduttiva, i termini «di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a d)» sono sostituiti dai	Articolo 9, comma 1, lettera n	La disposizione modifica l'articolo 216-septies

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	termini «di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a e)»;		
Art. 1, punto 83), lett. a)	l'articolo 233 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il valore della partecipazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, e all'articolo 228, paragrafo 1, e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»	Articolo 9, comma 1, lettera p	La disposizione modifica l'articolo 216-sexies
Art. 1, punto 83), lett. b), punto i)	b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;»	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 83), lett. b), punto ii)	ii) è aggiunta la lettera seguente:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«c) il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4.»		
Art. 1, punto 83), lett. c), punto i)	c) il paragrafo 3 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;»	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 83), lett. c), punto ii)	ii) è aggiunta la lettera seguente: «c) il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, qualora tale contributo sia calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4.»	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 84)	sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 233 bis	Articolo 9 comma 1 lettera o	La disposizione modifica l'articolo 216-quinquies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Combinazione dei metodi 1 e 2 1. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi seguenti: a) la somma degli elementi seguenti: i) per le imprese cui si applica il metodo 1, i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; ii) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata; iii) il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, o all'articolo 228, paragrafo 4; e b) la somma degli elementi seguenti: i) per le imprese cui si applica il metodo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, sulla base dei dati consolidati; ii) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata alla quale si applica il metodo 2, la quota proporzionale del suo requisito patrimoniale di solvibilità; iii) il contributo delle imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, calcolato conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, o all'articolo 228, paragrafo 4. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), e del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 non sono comprese nei dati consolidati. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, il valore delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, in eccesso rispetto alla quota proporzionale del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, è incluso nei dati consolidati quando si calcola la sensibilità di attività e passività alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute (“rischio valutario”). Tuttavia il valore di tali partecipazioni non si presume essere sensibile a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	mercato degli strumenti di capitale (“rischio azionario”). 4. L'articolo 233, paragrafo 4, si applica <i>mutatis mutandis</i> ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), e del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo. 5. L'articolo 231 si applica, <i>mutatis mutandis</i>, nel caso di una domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa. 6. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato conformemente all'articolo 230, paragrafo 2. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo è coperto dai fondi propri di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	base ammissibili, determinati conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, calcolati sulla base dei dati consolidati. Ai fini di tale calcolo, le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1, non sono comprese nei dati consolidati. Per determinare se detti fondi propri ammissibili possano coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, i principi di cui agli articoli da 221 a 229 <i>bis</i>. Si applica, <i>mutatis mutandis</i>, l'articolo 139, paragrafi 1 e 2. Se i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica <i>mutatis mutandis</i> l'articolo 138, paragrafi da 1 a 4, mentre non si applica		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'articolo 139, paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente comma, il riferimento al “requisito patrimoniale di solvibilità” di cui all'articolo 138 si intende fatto al “requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo”. 7. Nel determinare se l'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo rispecchi adeguatamente il profilo di rischio del gruppo in relazione alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare. Laddove il profilo di rischio del gruppo con riferimento alle imprese di cui all'articolo 220, paragrafo 3, alle quali si applica il metodo 2 si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato di cui all'articolo 233, paragrafo 3, può essere imposta una		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	maggiorazione del capitale rispetto all'importo calcolato al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo. Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.		
Art. 1, punto 84)	<i>Articolo 233 ter</i> Strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo Quando si utilizza il metodo 1 o una combinazione di metodi, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate ad applicare l'articolo 105 <i>bis</i> a un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare: a) il metodo da utilizzare per valutare la conformità alle	Articolo 9 comma 1 lettera o	La disposizione modifica l'articolo 216-quinquies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	condizioni di cui all'articolo 105 <i>bis</i>, paragrafo 1, e per calcolare l'importo degli strumenti di capitale trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in caso di utilizzo del metodo 1 o di una combinazione di metodi; b) le informazioni da includere nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, nonché nella relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo di cui all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 1, o nella relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 2.»		
Art. 1, punto 85)	l'articolo 234 è sostituito dal seguente: <i>«Articolo 234</i> Atti delegati per i principi tecnici e i metodi stabiliti agli articoli	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	da 220 a 229, per il metodo semplificato stabilito all'articolo 229 bis e per l'applicazione degli articoli da 230 a 233 bis La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare: a) i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229; b) i dettagli tecnici del metodo semplificato di cui all'articolo 229 <i>bis</i>, paragrafo 1, nonché i criteri in base ai quali le autorità di vigilanza possono approvare il ricorso a tale metodo; c) l'applicazione degli articoli da 230 a 233 <i>bis</i>, in funzione della natura economica di strutture giuridiche specifiche. La Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza del gruppo può approvare l'applicazione del metodo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	semplificato di cui all'articolo 229 <i>bis</i> , paragrafo 2.»		
Art. 1, punto 86)	all'articolo 244 , paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per individuare le concentrazioni significative dei rischi da segnalare, l'autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sui requisiti patrimoniali di solvibilità, sulle riserve tecniche, sui fondi propri ammissibili, su altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio ritenuti adeguati o su una combinazione di tali aspetti. »	Articolo 9 lettera h numero 3	La disposizione modifica l'articolo 215-quater del CAP.
Art. 1, punto 87), lett. a)	l'articolo 245 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini «paragrafi 2, 3 e 3 <i>bis</i> »;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 87), lett. b)	b) è inserito il paragrafo seguente: « 3 bis. Oltre alle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 13, punto 19), ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ove giustificato, le autorità di vigilanza	Articolo 9 lettera l numero 1 Articolo 9 lettera l numero 6	La disposizione modifica l'articolo 216 del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	possono imporre ai gruppi di segnalare anche le operazioni infragruppo che coinvolgono imprese diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista.»		
Art. 1, punto 88), lett. a)	l'articolo 246 è così modificato: a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, a livello di gruppo. Il sistema di governance del gruppo si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa madri o alle società di partecipazione finanziaria mista madri, nonché a tutte le imprese partecipate rientranti nell'ambito del gruppo ai sensi dell'articolo 212 soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Il	Articolo 9 lettera f numero 1	La disposizione modifica l'articolo 215-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	sistema di governance del gruppo si applica altresì a tutte le imprese che sono gestite dall'impresa partecipante o dalle sue imprese figlie congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del medesimo gruppo. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello di gruppo. Gli Stati membri garantiscono che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell'Unione o dell'impresa madre designata conformemente all'articolo 214,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	paragrafo 5 o 6, abbia la responsabilità ultima del rispetto, da parte del gruppo cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione del gruppo resta responsabile del rispetto da parte sua di tutti i requisiti, come specificato all'articolo 40 e all'articolo 213, paragrafo 1, secondo comma. Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze.»		
Art. 1, punto 88), lett. b)	b) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:	Articolo 9 lettera f numero 4	La disposizione modifica l'articolo 215-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista monitora periodicamente le attività delle sue imprese partecipate, comprese quelle di cui all'articolo 228, paragrafo 1, e le imprese non regolamentate. Tale monitoraggio è commisurato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che le imprese partecipate generano o potrebbero generare a livello di gruppo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dispongono di politiche scritte a livello di gruppo e garantiscono che le politiche scritte di tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo siano coerenti con le politiche del gruppo. Tale impresa assicura altresì che le politiche del gruppo siano attuate in modo coerente da		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo.»		
Art. 1, punto 88), lett. c)	c) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La valutazione interna del rischio e della solvibilità condotta a livello di gruppo copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché le loro interdipendenze. Tale valutazione è soggetta al riesame da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.»	Articolo 9 lettera g	La disposizione modifica l'articolo 215-ter del CAP.
Art. 1, punto 88), lett. d)	d) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di garantire che il gruppo disponga di dispositivi solidi di governance che	Articolo 9 lettera f numero 3	La disposizione modifica l'articolo 215-bis del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	includano una struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e la separazione delle funzioni all'interno del gruppo. Il sistema di governance del gruppo si adopera per prevenire i conflitti di interessi o, laddove ciò non sia possibile, li gestisce. Le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo sono considerate le persone che dirigono effettivamente l'impresa madre di cui al paragrafo 1, terzo comma. Gli Stati membri prescrivono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di individuare le persone responsabili di altre funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo assicurativo o riassicurativo soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c). L'organo amministrativo,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	direttivo o di vigilanza di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo è responsabile delle attività svolte da tali persone. Se le persone che dirigono effettivamente un gruppo assicurativo o riassicurativo o sono responsabili di altre funzioni fondamentali sono anche le persone che dirigono effettivamente una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o altre imprese partecipate, oppure sono responsabili di altre funzioni fondamentali in una qualsiasi di tali imprese, l'impresa partecipante garantisce che i ruoli e le responsabilità a livello di gruppo siano separati in maniera chiara da quelli applicabili a livello di ciascuna singola impresa.»		
Art. 1, punto 89)	al titolo III è inserito il capo seguente: « CAPO II bis Norme macroprudenziali a livello di gruppo	Articolo 9 lettera e	La disposizione modifica l'articolo 214-quater del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	<i>Articolo 246 bis</i> Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo 1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo che comprenda l'analisi della liquidità nel breve termine e, su richiesta dell'autorità di vigilanza del gruppo, anche l'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. L'articolo 144 <i>bis</i> si applica <i>mutatis mutandis</i>. 2. In deroga all'articolo 144 <i>bis</i>, gli Stati membri garantiscono che le imprese figlie di assicurazione o di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), siano esentate dall'elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	liquidità a livello individuale ogniqualvolta il piano di cui al paragrafo 1 del presente articolo includa la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese figlie interessate. Gli Stati membri prescrivono a ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al primo comma di presentare alla propria autorità di vigilanza le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di vigilanza possono richiedere a un'impresa figlia di assicurazione o di riassicurazione di elaborare e tenere aggiornato un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale ogniqualvolta rilevino una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità o il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non includa informazioni adeguate che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità. 4. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto e la frequenza di aggiornamento del piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.		
Art. 1, punto 89)	<i>Articolo 246 ter</i> Altre norme macroprudenziali Gli articoli 144 <i>ter</i> e 144 <i>quater</i> si applicano <i>mutatis</i>	Articolo 9 lettera e	La disposizione modifica l'articolo 214-quinquies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	<i>mutandis</i> a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista.»		
Art. 1, punto 90)	all'articolo 252 , primo comma, i termini «un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE» sono sostituiti dai termini «un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE»;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 91)	all'articolo 254 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista presentano all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al presente articolo con frequenza annuale entro 22 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa e, quando le informazioni di cui al presente articolo sono richieste con frequenza trimestrale, entro 11	Articolo 9 lettera s	La disposizione modifica l'articolo 216-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	settimane dalla fine di ciascun trimestre.»		
Art. 1, punto 92), lett. a)	l'articolo 256 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo. Tale relazione contiene informazioni sul gruppo destinate ad altri professionisti del mercato, come previsto dall'articolo 51, paragrafo 1 <i>ter</i>. Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, gli articoli 51, 53, 54 e 55. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista comunichino le informazioni di cui al presente articolo entro 24	Articolo 9 lettera u	La disposizione modifica l'articolo 216-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.»		
Art. 1, punto 92), lett. b)	b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo che devono essere identificabili singolarmente, comprese entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria , e devono essere comunicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.»	Articolo 9 comma 1 lettera u	La disposizione modifica l'articolo 216-novies del CAP.
Art. 1, punto 92), lett. c)	c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, intesi a specificare ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	cui al paragrafo 1 del presente articolo.»		
Art. 1, punto 93)	sono inseriti gli articoli seguenti: <i>«Articolo 256 ter</i> Relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza 1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare annualmente all'autorità di vigilanza del gruppo una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, <i>mutatis mutandis</i>, l'articolo 35, paragrafo 5 <i>bis</i>, primo e secondo comma, lettera a). Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentino le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro 24 settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.	Articolo 9 comma 1 lettera u	La disposizione modifica l'articolo 216-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	2. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, presentare una relazione periodica unica a fini di vigilanza contenente gli elementi seguenti: a) le informazioni a livello di gruppo, che sono da comunicare conformemente al paragrafo 1; b) le informazioni per ciascuna delle imprese figlie del gruppo, identificabili individualmente, sono comunicate conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 <i>bis</i>, e non sono minori delle informazioni che sarebbero fornite dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano una relazione periodica a fini di vigilanza conformemente all'articolo 35, paragrafo 5 <i>bis</i>. Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. Il mancato accordo da parte delle autorità nazionali di vigilanza interessate è debitamente giustificato. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui al presente paragrafo è approvata dal collegio delle autorità di vigilanza, ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta la relazione periodica unica a fini di vigilanza alla propria autorità di vigilanza. Ciascuna autorità di vigilanza ha il potere di controllare la parte della relazione periodica unica a fini di vigilanza che è specifica all'impresa figlia interessata. 3. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza presentata non è soddisfacente per le autorità nazionali di vigilanza, l'accordo di cui al paragrafo 2 può essere revocato. 4. Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	un'impresa figlia del gruppo richiede a imprese analoghe, e se le informazioni omesse sono rilevanti, l'autorità di vigilanza interessata ha il potere di richiedere all'impresa figlia interessata di comunicare le informazioni complementari necessarie. 5. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato un'impresa figlia del gruppo individua un'inosservanza dell'articolo 35, paragrafo 5 <i>bis</i>, oppure richiede modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, ne informa anche il collegio delle autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo presenta la stessa richiesta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista. 6. La Commissione integra la presente direttiva adottando atti delegati, conformemente all'articolo 301 <i>bis</i>, intesi a specificare ulteriormente le		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	informazioni di cui al presente articolo da comunicare.		
Art. 1, punto 93)	<i>Articolo 256 quater</i> Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: obbligo di revisione contabile 1. Gli Stati membri garantiscono che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista di un gruppo sia sottoposta a un obbligo di revisione contabile dello stato patrimoniale di gruppo comunicato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2. 2. Una relazione separata, comprendente l'indicazione del tipo di giudizio nonché i risultati della revisione, preparata dall'impresa di	Articolo 9 comma 1 lettera u	La disposizione modifica l'articolo 216-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	revisione contabile, è presentata all'autorità di vigilanza del gruppo unitamente alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui all'articolo 256, paragrafo 1, o alla relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista. 3. In caso di un'unica relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 256, paragrafo 2, gli obblighi di revisione imposti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata devono essere rispettati e la relazione di cui all'articolo 51 <i>bis</i>, paragrafo 6, è presentata all'autorità di vigilanza di tale impresa dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	4. L'articolo 51 <i>bis</i> si applica <i>mutatis mutandis</i> .»		
Art. 1, punto 94)	l'articolo 257 è sostituito dal seguente: <i>«Articolo 257</i> Requisiti di competenza e onorabilità per le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista o che svolgono altre funzioni fondamentali Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista e, se del caso, le persone responsabili di altre funzioni fondamentali possiedano i requisiti di competenza e onorabilità necessari per esercitare i loro compiti. L'articolo 42 si applica <i>mutatis mutandis</i>.»	Articolo 9 comma 1 lettera c	La disposizione modifica l'articolo 210-ter del CAP.
Art. 1, punto 95), lett. a)	l'articolo 258 è così modificato:	Articolo 11 comma 1 lettera a	La disposizione modifica l'articolo 310 e 311-sexies e 311-undieci del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle autorità di vigilanza sono conferiti i poteri di vigilanza per adottare misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista che sono necessari per garantire che i gruppi ai quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), rispettino tutti gli obblighi fissati nel presente titolo. Tali poteri comprendono i poteri di vigilanza generali di cui all'articolo 34. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista che violano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate per recepire il presente titolo, o nei		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	confronti delle persone che dirigono effettivamente dette imprese. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»		
Art. 1, punto 95), lett. b)	b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. Se l'autorità di vigilanza del gruppo ha stabilito che le condizioni di cui all'articolo 213 ter, paragrafo 1, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria	Articolo 9 comma 1 lettera aa	La disposizione modifica l'articolo 220-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate. 2 ter. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 bis del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che le misure di vigilanza che possono essere applicate alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista comprendano almeno quanto segue: a) sospendere l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia detenute dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista; b) emettere ingiunzioni, sanzioni o penali nei confronti della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali società;		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	c) fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie; d) designare temporaneamente un'altra società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in veste di soggetto responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo; e) limitare o vietare di procedere a distribuzioni o al pagamento di interessi ad azionisti; f) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	in altre imprese partecipate di cui all'articolo 228, paragrafo 1; g) imporre alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno tempestivo alla conformità. L'autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'EIOPA prima di adottare le misure di cui al primo comma, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro.»		
Art. 1, punto 96), lett. a)	l'articolo 262 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In assenza di vigilanza equivalente di cui all'articolo 260, o qualora uno Stato membro non applichi l'articolo 261 in caso di equivalenza temporanea conformemente all'articolo 260, paragrafo 7, tale Stato membro applica una delle seguenti disposizioni alle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti	Articolo 9 comma 1 lettera z numero 1	La disposizione modifica l'articolo 220-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a un gruppo ai sensi dell'articolo 212 e alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c): a) <i>mutatis mutandis</i>, gli articoli da 218 a 235 e da 244 a 258; b) uno dei metodi di cui al paragrafo 3.»		
Art. 1, punto 96), lett. b)	il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 212 e alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c). Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, individuata conformemente all'articolo 247, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. I metodi di cui al primo comma consentono di conseguire gli	Articolo 9 comma 1 lettera z numero 2	La disposizione modifica l'articolo 220-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	obiettivi della vigilanza di gruppo specificati nel presente titolo. Tali obiettivi contemplano quanto segue: a) preservare l'allocazione del capitale e la composizione dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e impedire la creazione infragruppo di capitale consistente quando tale creazione infragruppo di capitale è finanziata con i proventi del debito o di altri strumenti finanziari non qualificabili come elementi dei fondi propri dall'impresa madre; b) valutare e monitorare i rischi derivanti dalle imprese tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione e limitare il rischio di contagio da tali imprese e da altre imprese non regolamentate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo, nonché al sottogruppo la cui impresa capogruppo è un'impresa di assicurazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione, di cui all'articolo 215, qualora tale sottogruppo esista. I metodi di cui al primo comma sono adeguatamente giustificati, documentati e notificati alle altre autorità di vigilanza interessate, all'EIOPA e alla Commissione.»		
Art. 1, punto 96), lett. c)	c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di vigilanza interessate possono in particolare applicare uno o più dei seguenti metodi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c): a) designazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come responsabile del rispetto degli	Articolo 9 comma 1 lettera z	La disposizione modifica l'articolo 220-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	obblighi di cui al presente titolo, laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione; b) imposizione dello stabilimento di una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o di una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa madre comune nell'Unione, nonché applicazione del presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui tale società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo; c) se più imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo formano un sottogruppo la cui impresa madre ha sede nell'Unione, oltre all'applicazione del presente titolo a tale sottogruppo, adozione di misure aggiuntive o imposizione di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	obblighi aggiuntivi, ivi compresi quelli di cui alle lettere d), e) ed f) del presente comma e una vigilanza rafforzata sulla concentrazione dei rischi ai sensi dell'articolo 244 e sulle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 245, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del presente articolo; d) imposizione ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa capogruppo nell'Unione di essere indipendenti dall'impresa capogruppo al di fuori dell'Unione; e) divieto, limitazione, restrizione, monitoraggio o imposizione della notifica preventiva delle operazioni, comprese le distribuzioni di dividendi e i pagamenti di cedole sul debito subordinato, qualora tali operazioni costituiscano o possano costituire una minaccia per la situazione finanziaria o la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo e riguardino, da un lato, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	una società di partecipazione assicurativa avente sede nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nell'Unione e, dall'altro, un'impresa appartenente al gruppo e avente sede al di fuori dell'Unione; se l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, l'autorità di vigilanza del gruppo nell'Unione informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure adeguate; f) prescrizione della presentazione di informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria, sul profilo di rischio e sui limiti di tolleranza al rischio delle imprese madri aventi sede al di fuori dell'Unione, comprese, se del caso, relazioni su tali argomenti presentate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o alle autorità di vigilanza di tali imprese madri di paesi terzi.»		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 97)	all'articolo 265 è inserito il paragrafo seguente: «1 <i>bis</i>. Gli Stati membri garantiscono in particolare che, se l'impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un GEFIA, un ente pensionistico aziendale o professionale oppure un'impresa non regolamentata che esercita una o più attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, qualora tali attività costituiscano una parte significativa della sua attività complessiva, le autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su tali imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitano una vigilanza generale sulle operazioni tra tali imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'impresa madre e le sue imprese partecipate.»	Articolo 9 comma 1 lettera i	La disposizione modifica l'articolo 215-quinquies del CAP.
Art. 1, punto 98)	all'articolo 267 sono aggiunti i commi seguenti:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«Ai fini della direttiva (UE) 2025/1, qualora si applichino gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, della medesima, le disposizioni di cui ai capi I, II e IV del presente titolo si applicano alle imprese di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale direttiva. Gli articoli 270 e 272 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l'articolo 63 della direttiva (UE) 2025/1.»		
Art. 1, punto 99), lett. a)	all'articolo 268, paragrafo 1, il primo comma è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “autorità competenti”, le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione, o le autorità di risoluzione ai sensi	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	dell'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 in relazione ai provvedimenti di risanamento adottati a norma di tale direttiva;»		
Art. 1, punto 99), lett. b)	b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “provvedimenti di risanamento”, i provvedimenti che implicano un intervento dell'autorità competente, destinati a salvaguardare o riassetare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa, compresi la sospensione dei pagamenti o procedure di esecuzione o una riduzione dei crediti, l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1 e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, di tale direttiva;»	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 100), lett. a), punto i)	l'articolo 301 bis è così modificato:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	a) il paragrafo 2 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La delega di potere di cui agli articoli 29, 105, 105 bis, 213 bis, 233 ter, 256 ter e 304 sexies è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 28 gennaio 2025.»		
Art. 1, punto 100), lett. a), punto ii)	ii) sono aggiunti i commi seguenti: «La delega di potere di cui al primo e secondo comma è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di quattro anni.»	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 100), lett. b)	b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«3. La delega di potere di cui agli articoli 17, 29, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260, 304 sexies e 308 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»		
Art. 1, punto 100), lett. c)	c) il paragrafo 5 è sostituito dai seguenti: «5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 29, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 105, 105 bis, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 213 bis, 216, 217, 227, 233 ter, 234, 241, 244,	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 5 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 304 sexies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 101)	all'articolo 304, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 30 gennaio 2027, le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al paragrafo 1 soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali le autorità di vigilanza hanno approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del 30 gennaio 2027.»	Articolo 3 comma 1 lettera r	La disposizione modifica l'articolo 45-novies del CAP
Art. 1, punto 102)	sono inseriti gli articoli seguenti: <i>«Articolo 304 quater</i> Relazione concernente il rischio di sostenibilità 1. L'EIOPA, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni della piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Consiglio ⁽¹⁶⁾, nonché previa consultazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) nel contesto del suo lavoro nell'ambito del mandato di cui all'articolo 501 <i>quater</i>, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, se sia giustificato un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati sostanzialmente a obiettivi ambientali o sociali. In particolare, l'EIOPA valuta gli effetti potenziali di un trattamento prudenziale specifico delle esposizioni relative ad attivi e attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi in termini di protezione dei contraenti e della stabilità finanziaria nell'Unione, comprese le attività legate ai combustibili fossili. L'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro l'1° marzo 2025. Se del caso, la relazione		

³ (16) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ([GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13](#))

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	prende in considerazione un eventuale trattamento prudenziale basato sul rischio delle esposizioni relative ad attivi e ad attività associati in modo sostanziale a obiettivi ambientali o sociali o associati in modo sostanziale a danni a tali obiettivi. La relazione è accompagnata da una valutazione dell'impatto di tale eventuale trattamento prudenziale basato sul rischio di tali esposizioni sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. L'EIOPA riesamina almeno ogni cinque anni, per quanto concerne il rischio di catastrofi naturali, la portata e la calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, lettera b). Ai fini di tali riesami, l'EIOPA tiene conto delle prove pertinenti più recenti disponibili nel contesto della scienza del clima nonché sulla rilevanza dei rischi in termini di rischi sottoscritti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	che utilizzano la formula standard per il calcolo del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità. Il primo riesame a norma del primo comma è completato entro il 29 gennaio 2027. Qualora l'EIOPA constati, nel corso di un riesame a norma del primo comma, che, in ragione della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, esiste una discrepanza significativa tra la parte del requisito patrimoniale di solvibilità relativa alle catastrofi naturali e il rischio effettivo di catastrofi naturali cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, presenta alla Commissione un parere sul rischio di catastrofi naturali. Un parere sul rischio di catastrofi naturali presentato alla Commissione a norma del terzo comma tiene conto della portata o della calibrazione dei parametri standard del sottomodulo del rischio		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	di catastrofe per l'assicurazione non vita del requisito patrimoniale di solvibilità per ovviare alla discrepanza riscontrata ed è accompagnato da una valutazione dell'impatto delle modifiche proposte sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 3. L'EIOPA valuta se e quanto le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano la loro esposizione in misura rilevante al rischio connesso alla perdita di biodiversità nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1. L'EIOPA valuta successivamente quali misure devono essere adottate per garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengano debitamente conto di tali rischi. L'EIOPA presenta alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 30 giugno 2025. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA, tramite il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, elaborano		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	orientamenti per garantire che la coerenza, le considerazioni a lungo termine e le norme comuni per le metodologie di valutazione siano integrate nelle prove di stress dei rischi ambientali, sociali e di governance. Il comitato congiunto pubblica tali orientamenti entro il 10 gennaio 2026. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso tale comitato congiunto, in che modo i rischi sociali e di governance possano essere integrati nelle prove di stress		
Art. 1, punto 102)	<i>Articolo 304 quinquies</i> Riesame per quanto riguarda la separazione tra attività nel settore vita e attività nel settore non vita e riserve di capitale 1. L'EIOPA valuta se il requisito in materia di separazione delle attività di assicurazione vita e non vita di cui all'articolo 73, paragrafo 1, è ancora giustificato. In particolare, l'EIOPA valuta gli effetti del mantenimento e i potenziali effetti dell'abolizione del divieto misto almeno per quanto riguarda la tutela dei contraenti, le potenziali sovvenzioni incrociate tra attività	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	nel settore vita e attività nel settore non vita, l'efficienza del mercato e la competitività. Ai fini della valutazione, l'EIOPA tiene conto delle esperienze di vigilanza con le imprese multirami. L'EIOPA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 31 gennaio 2028. 2. L'EIOPA monitora fino al 31 gennaio 2032 il contributo ai requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della presente direttiva del requisito combinato di riserva di capitale degli enti creditizi partecipati, quale definito all'articolo 128, punto 6), della direttiva 2013/36/UE. A tal fine, l'EIOPA collabora con l'ABE e riferisce alla Commissione in merito a eventuali conclusioni.		
Art. 1, punto 102)	<i>Articolo 304 sexies</i> Proroga dei termini in circostanze eccezionali 1. In caso di emergenza sanitaria eccezionale, catastrofe naturale o altro evento estremo, l'EIOPA, di	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza o della Commissione, valuta se tale emergenza sanitaria eccezionale, catastrofe naturale o altro evento estremo sia tale da incidere in maniera rilevante sulle capacità operative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, impedendo loro di presentare informazioni entro i termini di cui all'articolo 35 <i>ter</i>, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, l'EIOPA collabora strettamente con le autorità di vigilanza pertinenti per determinare l'impatto dell'evento estremo sulla capacità di presentare informazioni entro i termini stabiliti in tali disposizioni. L'EIOPA presenta la sua valutazione alla Commissione senza indebito ritardo e non oltre una settimana dalla ricezione della richiesta di cui al primo comma. Se l'EIOPA ritiene che un'emergenza sanitaria eccezionale,		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	una catastrofe naturale o un altro evento estremo incida in maniera rilevante sulle capacità operative delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, impedendo loro di rispettare i termini di cui all'articolo 35 <i>ter</i>, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 1. L'EIOPA e le autorità di vigilanza pertinenti pubblicano tali informazioni sui rispettivi siti web. La Commissione può prorogare tali termini mediante un atto delegato adottato conformemente al presente articolo. 2. Al fine di garantire parità di condizioni in relazione all'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può integrare la presente direttiva adottando atti delegati in conformità dell'articolo 301 <i>bis</i> per singoli eventi estremi che: a) definiscano l'ambito di applicazione della proroga dei termini tenendo conto delle imprese di assicurazione e di		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	riassicurazione interessate dall'evento; b) stabiliscano termini prorogati eccezionali per la presentazione di informazioni, che possono essere fino a 10 settimane più lunghi di quelli di cui all'articolo 35 <i>ter</i>, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 1; e c) specifichino quali informazioni di cui all'articolo 35 <i>ter</i>, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 254, paragrafo 3, all'articolo 256, paragrafo 1, e all'articolo 256 <i>ter</i>, paragrafo 1, devono essere comunicate entro tali termini prorogati. Se l'EIOPA non ha presentato una valutazione a norma del paragrafo 1, la Commissione chiede il parere dell'EIOPA, se del caso, prima di adottare un atto delegato conformemente al presente articolo.		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
Art. 1, punto 103)	all'articolo 305 , i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 104)	l'articolo 308 bis è soppresso;	Articolo 12 lettera a	La disposizione sopprime l'articolo 344-bis del CAP.
Art. 1, punto 105), lett. a)	l'articolo 308 ter è così modificato: a) i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;	Articolo 12 comma 1 lettera b	La disposizione sopprime l'articolo 344-quater del CAP.
Art. 1, punto 105), lett. b)	b) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, gli Stati membri garantiscono che i parametri standard da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread conformemente alla formula standard siano identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2023 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali	Articolo 12 comma 1 lettera c	La disposizione modifica l'articolo 344-sexies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.»		
Art. 1, punto 105), lett. c)	c) al paragrafo 17, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2 e 3, le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 9 a 12 e 15 del presente articolo e agli articoli 308 quater, 308 quinquies e 308 sexies si applicano mutatis mutandis a livello di gruppo. Se un gruppo assicurativo o riassicurativo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 308 quinquies, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista rende pubblica, nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del	Articolo 12 comma 1 lettera c	La disposizione modifica l'articolo 344-sexies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	gruppo di cui all'articolo 256, oltre alle informazioni di cui all'articolo 308 quater, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 308 quinquies, paragrafo 5, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla propria situazione finanziaria dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità del gruppo. Se un gruppo assicurativo o riassicurativo fa sostanzialmente affidamento sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies in modo tale da travisare l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'autorità di vigilanza del gruppo ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possano		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	essere considerati ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»		
Art. 1, punto 106), lett. a)	l'articolo 308 <i>quater</i> è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 <i>bis</i>. Dopo il 30 gennaio 2027, le autorità di vigilanza approvano un aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio soltanto nei casi seguenti: a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4; b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha ricevuto	Articolo 12 comma 1 lettera d	La disposizione modifica l'articolo 344-octies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'autorizzazione ad accettare un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»		
Art. 1, punto 106), lett. b)	b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 ter, rendono pubblico quanto segue: i) il fatto che applicano l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio; ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale	Articolo 12 comma 1 lettera e	La disposizione modifica l'articolo 344-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	misura transitoria sulla loro situazione finanziaria; iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi della sua applicazione; iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»		
Art. 1, punto 107), lett. a)	l'articolo 308 <i>quinquies</i> è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 <i>bis</i>. Dopo il 30 gennaio 2027 le autorità di vigilanza approvano una deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto nei casi seguenti: a) durante un periodo di 18 mesi antecedente l'approvazione, le norme della presente direttiva sono state applicate per la prima	Articolo 12 comma 1 lettera e	La disposizione modifica l'articolo 344-novies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 4; b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'approvazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che richiede l'approvazione ha accettato un portafoglio di contratti di assicurazione e di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»		
Art. 1, punto 107), lett. b)	al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nella parte della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai	Articolo 12 comma 1 lettera f	La disposizione modifica l'articolo 344-decies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	professionisti del mercato di cui all'articolo 51, paragrafo 1 <i>ter</i>, rendono pubblico quanto segue: i) il fatto che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche; ii) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla loro situazione finanziaria; iii) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale deduzione transitoria, i motivi della sua applicazione; iv) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale deduzione transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»		
Art. 1, punto 108)	all'articolo 308 sexies , il primo comma è sostituito dal seguente:	Articolo 12 comma 1 lettera g	La disposizione modifica l'articolo 344-undecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	«Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 308 quater o all'articolo 308 quinquies informano l'autorità di vigilanza non appena constatano che non rispetterebbero il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tali misure transitorie. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità al termine del periodo transitorio.»		
Art. 1, punto 109)	è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 308 septies Nella parte destinata ai professionisti del mercato della relazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria di cui all'articolo 51, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rendono pubblico	Articolo 12 comma 1 lettera g	La disposizione modifica l'articolo 344-undecies del CAP.

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	l'impatto combinato sulla loro situazione finanziaria della mancata applicazione dell'introduzione graduale e delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater e all'articolo 308 quinquies e, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma.»		
Art. 1, punto 110)	all'articolo 309, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 111)	all'articolo 311, il secondo comma è soppresso;	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 1, punto 112)	l'allegato III è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.	Non necessita di recepimento.	Non necessita di recepimento.
Art. 2	Modifica della direttiva 2013/34/UE		
Art. 3	Modifiche della direttiva 2002/87/CE		
Art. 4	Recepimento 1. Entro il 29 gennaio 2027, Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 gennaio 2027. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
Art. 5	Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.		
Art. 6	Destinatari		

Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i) Decreto legislativo di recepimento della direttiva	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)
	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.		

White: Articles/paragraphs where transposition is required
(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) con riferimento, tra l'altro, al principio di proporzionalità, alla vigilanza prudenziale, all'informativa, alle misure relative alle garanzie di lungo termine, agli strumenti macroprudenziali, ai rischi di sostenibilità e alla vigilanza transfrontaliera e di gruppo. L'intervento normativo è adottato in attuazione dell'articolo 13, commi da 14 a 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) e modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP), al fine di adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo dell'Unione europea.

Le disposizioni disciplinano prevalentemente il quadro prudenziale assicurativo nazionale, incidendo, in particolare, sugli obblighi organizzativi, informativi e prudenziali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché sulle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Per le disposizioni che attribuiscono nuovi compiti all'IVASS, l'Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, dall'attuazione del presente schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1 – Modifiche al titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione reca modifiche al titolo I del CAP, intervenendo principalmente sul quadro definitorio e sui principi generali della disciplina prudenziale assicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*). In particolare, sono introdotte e aggiornate definizioni rilevanti ai fini della vigilanza assicurativa, della vigilanza di

gruppo, della proporzionalità, della sostenibilità e delle attività transfrontaliere. Sono inoltre apportate modifiche agli articoli 3-*bis* e 10 del CAP.

Le modifiche all'articolo 3-*bis* del CAP, introducono il principio di proporzionalità con riferimento specifico alle imprese piccole e non complesse.

Le modifiche all'articolo 10 del CAP ampliano i poteri di cooperazione dell'IVASS che potrà scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane, disciplinano le condizioni per la trasmissione di informazioni ricevute da altre autorità competenti dell'Unione europea e prevedono la pubblicazione dei risultati degli *stress test* e la loro trasmissione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (di seguito AEAP/EIOPA).

Articolo 2 – Modifiche al titolo II del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica il titolo II del Codice delle assicurazioni private, intervenendo sugli articoli 14, 14-*bis* e 19 in materia di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 con riguardo alla cooperazione tra autorità competenti e allo scambio di informazioni nei procedimenti autorizzativi.

La lettera *a*) integra il contenuto della domanda di autorizzazione, prevedendo l'obbligo per l'impresa richiedente di indicare eventuali precedenti dinieghi o revoche di autorizzazioni intervenuti in altri Stati membri. La disposizione è finalizzata a rafforzare la trasparenza e la completezza delle informazioni disponibili nell'ambito del procedimento autorizzativo.

La lettera *b*) modifica i termini per la conclusione del procedimento autorizzativo nelle ipotesi di valutazione congiunta tra autorità competenti di differenti Stati membri, prevedendo un termine di otto mesi decorrente dalla ricezione della domanda. La disposizione adegua il procedimento nazionale alle nuove modalità di cooperazione previste dalla normativa europea.

Il nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 14 del CAP introduce l'obbligo per l'IVASS di comunicare all'AEAP/EIOPA i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, comprensivi delle motivazioni e dell'identificazione dell'impresa richiedente. Le informazioni confluiscono nella banca dati europea prevista dalla direttiva e sono finalizzate a rafforzare la vigilanza transfrontaliera e la cooperazione tra autorità competenti.

La disposizione introdotta all'articolo 14-*bis* amplia il contenuto del programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione, richiedendo l'indicazione degli Stati membri, degli Stati terzi e delle eventuali aree geografiche nei quali l'impresa intende operare. La modifica è destinata a migliorare il patrimonio informativo disponibile ai fini della vigilanza prudenziale.

La lettera c), intervenendo sull'articolo 19, introduce obblighi informativi a carico delle imprese che modificano la propria attività in modo da incidere sul profilo di rischio, rafforzando i flussi informativi verso l'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni attribuiscono all'IVASS attività ulteriori di valutazione, cooperazione amministrativa, scambio di informazioni e comunicazione verso le autorità europee, coerenti con le funzioni istituzionali già esercitate dall'Autorità in materia di autorizzazione e vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle quali la stessa potrà far fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Articolo 3 – Modifiche al titolo III del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione reca un ampio intervento di revisione del titolo III del CAP, concernente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Le disposizioni recepiscono le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) in materia di sistema di governo societario, gestione dei rischi, valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), rischi di sostenibilità, informativa prudenziale, requisiti patrimoniali e misure di proporzionalità applicabili alle imprese piccole e non complesse.

Le modifiche agli articoli 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*ter*.1 e 30-*sexies*.1 incidono sul sistema di *governance* delle imprese, rafforzando gli obblighi concernenti il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione della solvibilità, la considerazione dei rischi climatici e di sostenibilità e la separazione delle funzioni fondamentali. Le disposizioni introducono obblighi organizzativi e procedurali a carico delle imprese vigilate.

Nell'ambito delle richiamate disposizioni sono attribuiti all'IVASS ulteriori poteri di vigilanza e di richiesta informativa, tra cui la possibilità di richiedere specifiche analisi concernenti i rischi di sostenibilità e le preoccupazioni macroprudenziali, nonché di verificare l'adeguatezza delle valutazioni effettuate a livello individuale o di gruppo, coerenti con le funzioni di vigilanza prudenziale già esercitate dall'Autorità e ai quali la stessa potrà far fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Le modifiche agli articoli 36-*ter*, 36-*quater*, 36-*quinqies*, 36-*septies* e 36-*octies* aggiornano i criteri prudenziali concernenti la valutazione delle passività assicurative, il margine di rischio, la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità. Le disposizioni ridefiniscono metodologie di calcolo e criteri applicativi previsti dalla normativa prudenziale europea e operano esclusivamente sul piano regolatorio.

Con riferimento a tali disposizioni, sono attribuiti all'IVASS compiti di autorizzazione, verifica e controllo relativamente all'applicazione di taluni regimi transitori, all'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità e alle ulteriori misure prudenziali previste dalla direttiva (UE) 2025/2. Tali attività rientrano già nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità.

Le modifiche agli articoli 37-ter, 44-ter, 45-septies, 45-septies.1, 45-octies, 45-duodecies, 46-bis e 46-undecies, incidendo sulla disciplina prudenziale applicabile alle imprese, intervengono sui criteri di investimento, sul trattamento prudenziale di specifiche partecipazioni, sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, sui modelli interni e sui calcoli semplificati.

Le modifiche agli articoli 47-quater, 47-quater.1, 47-quater.2, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies, 47-octies e 47-undecies ridefiniscono il sistema dell'informativa prudenziale e del processo di controllo prudenziale, introducendo regimi differenziati in funzione delle caratteristiche delle imprese e rafforzando i poteri informativi e di vigilanza dell'IVASS. Le attività aggiuntive attribuite all'Autorità consistono principalmente nell'esame delle informazioni trasmesse, nella concessione di esenzioni o limitazioni informative, nell'attività di monitoraggio e nel controllo del rispetto delle condizioni previste dalla normativa; esse sono coerenti con le funzioni già esercitate dall'Autorità e alle stesse l'Autorità potrà far fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Le disposizioni introdotte dal nuovo Capo IV-quinquies (articoli da 47-terdecies a 47-septiesdecies) disciplinano, relativamente al piano regolatorio, il regime delle imprese piccole e non complesse, individuando criteri di classificazione, procedure applicative, misure di proporzionalità e relativi meccanismi di monitoraggio.

L'applicazione del nuovo regime comporta attività di verifica, classificazione, autorizzazione e monitoraggio da parte dell'IVASS. Tali attività costituiscono, tuttavia, esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale già attribuite all'Autorità dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Modifiche al titolo IV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica l'articolo 51-ter del CAP aggiornando le soglie dimensionali rilevanti ai fini dell'applicazione del regime previsto per le imprese locali. L'intervento recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di proporzionalità e adegua il quadro normativo all'evoluzione del mercato assicurativo.

Le disposizioni incidono esclusivamente sui parametri dimensionali utilizzati ai fini dell'applicazione del regime speciale previsto per le imprese locali, ampliandone il perimetro applicativo e favorendo una più corretta calibratura degli obblighi prudenziali.

Articolo 5 – Modifiche al titolo V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica l'articolo 59 del CAP in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rafforzando il patrimonio informativo a disposizione dell'IVASS e i meccanismi di cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri.

Le modifiche prevedono l'ampliamento delle informazioni da fornire nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, l'introduzione di termini specifici nei casi di valutazioni congiunte tra autorità europee, la comunicazione all'AEAP dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione e il coordinamento con il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse.

Le disposizioni comportano attività istruttorie, informative e di cooperazione amministrativa da parte dell'IVASS che si inseriscono, tuttavia, nell'ambito delle ordinarie funzioni di autorizzazione e vigilanza attribuite all'Autorità dalla legislazione vigente.

Articolo 6 – Modifiche al titolo VI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica il titolo VI del CAP introducendo disposizioni di coordinamento con il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse e con il sistema delle semplificazioni informative applicabili alle imprese di riassicurazione e alle imprese di riassicurazione captive.

Le disposizioni consentono l'estensione delle misure di proporzionalità alle imprese disciplinate dal titolo VI e introducono specifiche semplificazioni in materia di relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Articolo 7 – Modifiche al titolo VII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica gli articoli 72 e 76 del CAP, intervenendo sulla nozione di influenza dominante rilevante ai fini della vigilanza di gruppo e rafforzando il presidio dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali.

Le disposizioni introducono obblighi informativi e documentali a carico delle imprese e rafforzano gli strumenti di verifica e monitoraggio da parte dell'IVASS in materia di assetti di *governance* e di requisiti soggettivi degli esponenti aziendali.

Le attività connesse alla verifica dei requisiti, alle comunicazioni relative alla sostituzione degli esponenti aziendali e alle conseguenti valutazioni dell'Autorità rientrano nell'ambito delle funzioni di vigilanza già attribuite all'IVASS dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Modifiche al titolo XIV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione reca un complesso insieme di modifiche al titolo XIV del CAP, finalizzate al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, dello scambio di informazioni e dei poteri di vigilanza dell'IVASS nell'ambito delle attività svolte in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Le disposizioni disciplinano nuovi obblighi di cooperazione con le autorità degli Stati membri, l'attivazione di procedure di valutazione congiunta, la partecipazione a piattaforme di collaborazione coordinate dall'AEAP, lo svolgimento di ispezioni congiunte e il rafforzamento dei flussi informativi relativi alle attività transfrontaliere significative.

Le attività previste si inseriscono nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite all'IVASS in materia di vigilanza prudenziale, cooperazione europea e tutela dei contraenti e costituiscono un adeguamento del sistema nazionale al quadro armonizzato previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

Articolo 9 – Modifiche al titolo XV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione interviene sul titolo XV del CAP, modificando la disciplina della vigilanza di gruppo, la nozione di gruppo assicurativo, la classificazione dei gruppi piccoli e non complessi e gli strumenti finalizzati a rimuovere ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. Le disposizioni introducono, inoltre, misure di coordinamento normativo, rafforzano il sistema di governo societario di gruppo, aggiornano la disciplina della solvibilità di gruppo e introducono nuovi strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo. In particolare, sono introdotti obblighi concernenti la gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo, la predisposizione dei relativi piani di gestione, il monitoraggio delle vulnerabilità sotto il profilo della liquidità e l'adozione di misure volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo in presenza di *shock* eccezionali. Sono, inoltre, rafforzati gli obblighi relativi al sistema di governo societario di gruppo, alla gestione dei rischi, alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) e al monitoraggio delle società controllate o partecipate.

Le disposizioni aggiornano, altresì, la disciplina delle operazioni infragruppo, della concentrazione dei rischi, dei metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, delle modalità di inclusione delle partecipazioni detenute in altri soggetti finanziari e delle relative segnalazioni di vigilanza. Sono, inoltre, introdotti nuovi obblighi informativi e nuovi termini per la trasmissione all'IVASS della documentazione prudenziale e delle relazioni periodiche a livello di gruppo.

Le disposizioni attribuiscono, inoltre, all'IVASS poteri di intervento in materia di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo, vigilanza macroprudenziale, valutazione delle relazioni periodiche di gruppo, determinazione di specifici parametri prudenziali, adozione di misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista e definizione delle modalità applicative di taluni criteri di calcolo della solvibilità di gruppo.

Le attività di verifica, classificazione, autorizzazione, monitoraggio, controllo prudenziale, cooperazione con le altre autorità competenti e di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza previste dalla disposizione sono coerenti con le funzioni di vigilanza consolidata già esercitate dall'IVASS in base alla normativa vigente e alle stesse l'Autorità potrà far fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Le restanti disposizioni introducono misure di coordinamento, proporzionalità e adeguamento del quadro della vigilanza consolidata al diritto dell'Unione europea, nonché aggiornamenti dei meccanismi di governance, solvibilità e informativa di gruppo.

Articolo 10 - Modifiche al titolo XVI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione interviene sul titolo XVI del CAP, concernente le misure di salvaguardia e di intervento da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le disposizioni introducono ulteriori strumenti di intervento precoce in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa, rafforzano gli obblighi informativi nei confronti dell'IVASS e aggiornano il quadro delle misure di vigilanza applicabili nelle ipotesi di inosservanza o di rischio di inosservanza dei requisiti patrimoniali.

In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 220-*decies*.1 che attribuisce all'IVASS il potere di imporre l'aggiornamento e l'attuazione dei piani preventivi di risanamento, nonché di adottare ulteriori misure volte a preservare la situazione patrimoniale dell'impresa, inclusa la limitazione delle remunerazioni variabili, delle distribuzioni e delle operazioni sui fondi propri. Sono, inoltre, rafforzati i poteri di intervento dell'Autorità nelle ipotesi di deterioramento della solvibilità e di inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

Le attività di controllo, valutazione, monitoraggio e intervento previste dalla disposizione costituiscono esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale già attribuite all'Autorità dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Modifiche al titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica il titolo XVIII del CAP in materia di sanzioni amministrative e altri provvedimenti applicabili ai soggetti vigilati.

Le disposizioni aggiornano il sistema sanzionatorio estendendo il novero delle violazioni rilevanti e coordinando il regime delle responsabilità e delle sanzioni con le nuove disposizioni introdotte in materia di *governance*, gestione dei rischi, vigilanza prudenziale, vigilanza di gruppo e obblighi informativi. Le modifiche estendono, altresì, taluni obblighi e responsabilità all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza di gruppo.

Le attività connesse all'accertamento delle violazioni, all'esercizio del potere sanzionatorio e all'adozione dei relativi provvedimenti rientrano nelle funzioni istituzionali già attribuite all'IVASS dalla normativa vigente.

Le disposizioni che modificano l'articolo 328 del Codice delle assicurazioni private hanno mera finalità di coordinamento normativo e prevedono, in conformità alla disciplina già vigente, l'afflusso all'entrata del bilancio dello Stato delle somme introitate, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, che disciplina ed elenca i casi in cui le somme sono versate alla CONSAP al fine di finanziare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Articolo 12 - Modifiche al titolo XIX del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

La disposizione modifica il titolo XIX del CAP, concernente le disposizioni transitorie e finali relative al regime prudenziale *Solvency II*.

Le disposizioni aggiornano il quadro delle misure transitorie applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai gruppi assicurativi, con particolare riferimento alle misure relative alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, alle riserve tecniche, agli obblighi informativi verso il mercato e ai poteri di vigilanza dell'IVASS connessi all'utilizzo di tali misure. Sono, inoltre, introdotti specifici obblighi informativi a livello di gruppo e ulteriori presidi di vigilanza volti a monitorare il ricorso alle misure transitorie e la dipendenza delle imprese da tali strumenti.

Le modifiche attribuiscono all'IVASS compiti di autorizzazione, valutazione e controllo concernenti l'applicazione delle misure transitorie, la verifica delle condizioni previste dalla normativa e l'adozione di eventuali misure correttive nei confronti delle imprese e dei gruppi interessati. Tali attività rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali di vigilanza prudenziale già esercitate dall'Autorità.

Articolo 13 - Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, pertanto, che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 - Entrata in vigore

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto in esame.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE*”.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente: Ufficio legislativo economia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2/2025, sulla base dei principi e dei criteri di delega contenuti negli articoli 1, 13, commi 14, 15 e 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024».

Il recepimento della direttiva (UE) 2/2025 ha lo scopo di assicurare una coordinata innovazione dell'ordinamento finanziario nazionale in materia assicurativa, così da fornire ai destinatari la necessaria chiarezza, certezza giuridica, nonché tempi congrui per l'adattamento alle innovazioni. Occorre intensificare gli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione europea, così come delineata da ultimo anche nella comunicazione che declina le linee principali del nuovo progetto della *Savings and Investments Union (SIU)*, che segue il precedente filone di cui alla *Capital Markets Union (CMU)*.

Ciò premesso, tale intervento normativo contribuisce alla creazione e alla realizzazione del mercato unico dell'Unione europea, nonché a migliorare il funzionamento del settore assicurativo, con particolare riguardo alla regolamentazione e alla vigilanza *risk-based*, incentivando il ruolo degli investitori istituzionali di lungo termine e mantenendo alti livelli di sicurezza dei consumatori e la stabilità del sistema economico-finanziario.

Nell'ambito del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU), il piano d'azione della Commissione europea del 24 settembre 2020¹ inseriva, inoltre, la revisione della direttiva in oggetto tra le misure per sostenere una ripresa economica verde, inclusiva e resiliente aumentando i finanziamenti accessibili alle imprese e gli investimenti a lungo termine, rimuovendo gli ostacoli normativi agli investimenti a lungo termine delle compagnie di assicurazione nell'ambito del processo di revisione della citata direttiva.

L'azione è poi confluita nel paragrafo 19 delle Conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2020², in cui si indica l'urgenza di rafforzare il ruolo degli assicuratori, delle banche e di altri investitori istituzionali come investitori a lungo termine e di valutare i modi per incentivare tali investimenti nelle imprese (in particolare nelle PMI), senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria o la protezione degli investitori e garantendo un trattamento normativo adeguato al rischio degli investimenti a lungo termine.

In particolare, dal punto di vista nazionale, le norme sul funzionamento dello strumento di aggiustamento della volatilità (VA) sono state corrette in modo da eliminare un malfunzionamento regolamentare riguardante precipuamente il mercato italiano (collegato all'alta percentuale di patrimonio investito in titoli di stato da parte delle imprese di assicurazione italiane), migliorando

¹ COM(2020) 590 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN>

² EUCO 22/20. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/it/pdf>

l'operatività del settore nazionale, prima svantaggiato dalle previsioni della precedente regolamentazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nell'ordinamento nazionale, la disciplina in materia è contenuta, a livello primario, nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private - CAP) mentre a livello secondario, è contenuta nei provvedimenti regolamentari dell'IVASS emanati dall'Istituto in virtù delle deleghe previste dal medesimo CAP.

1. Regolamento IVASS n. 38/2018 - Sistema di governo societario (governance)

Attua le disposizioni del CAP che recepiscono gli articoli 41-50 della direttiva Solvency II in materia di sistema di *governance*, funzioni fondamentali, *policy* aziendali, requisiti di idoneità e assetti organizzativi.

2. Regolamento IVASS n. 24/2016 - Investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche

Reca misure di attuazione del principio della persona prudente previsto dalla direttiva Solvency II e disciplinato nel CAP.

3. Regolamento IVASS n. 32/2016 - Accesso alle informazioni e vigilanza di gruppo

Attua numerose disposizioni della direttiva Solvency II in materia di vigilanza e flussi informativi infragruppo.

4. Regolamento IVASS n. 33/2016 - Informativa al pubblico e reporting di vigilanza

Attua gli obblighi previsti dagli articoli 35, 51 e seguenti della direttiva (SFCR, RSR e *reporting* prudenziale).

5. Regolamento IVASS n. 34/2017 - Valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA)

Attua nel dettaglio gli obblighi derivanti dall'articolo 45 della direttiva Solvency II.

6. Regolamento IVASS n. 35/2017 - Adeguamento dei fondi propri, SCR e MCR

Disciplina gli aspetti prudenziali derivanti dal Titolo I, Capo VI della direttiva Solvency II e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35.

7. Regolamento IVASS n. 40/2018 - Procedure, controlli interni e gestione dei rischi

Integra e specifica la disciplina di governance prevista dalla direttiva Solvency II e recepita nel CAP.

8. Regolamento IVASS n. 42/2018 - Esternalizzazione (outsourcing)

Attua le regole previste dalla direttiva Solvency II relative alle funzioni operative essenziali o importanti.

9. Regolamento IVASS n. 47/2021 - Vigilanza sul gruppo

Attua le disposizioni della direttiva Solvency II in materia di gruppi assicurativi.

Il ricorso a fonti regolamentari dell'IVASS per la disciplina degli aspetti di dettaglio trova giustificazione nella natura altamente tecnica delle materie regolate dalla direttiva 2009/138/CE e nella necessità di assicurare un costante allineamento dell'ordinamento nazionale al quadro prudenziale europeo. La delega regolamentare consente di garantire la necessaria flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, assicurando al contempo il rispetto del principio di proporzionalità, la coerenza con gli orientamenti dell'EIOPA e l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'IVASS.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto in esame al fine di recepire la direttiva (UE) n. 2/2025, modifica il CAP e, in particolare, gli articoli 1, 3-bis, 10, 14, 14-bis, 16, 19, 23, 30, 30-bis, 30-ter, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-septies, 36-octies, 37-ter, 44-ter, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 45-duodecies, 46-bis, 46-undecies, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies, 47-octies, 47-undecies, 51-ter, 59, 60, 62, 66-sexies.1, 72, 76, 190, 192, 193, 195, 203, 208-quater, 210, 210-ter, 210-quater, 215-ter, 215-quater, 215-quinquies, 216, 216-ter, 216-quinquies, 216-sexies, 216-septies, 216-octies, 216-novies, 220-bis, 220-octies, 220-novies, 222, 222-bis, 223-bis, 310, 311-sexies, 344-bis, 344-quater, 344-sexies, 344-octies, 344-novies, 344-decies, 344-undecies e 346. Inoltre, introduce nel CAP gli articoli 30-ter.1, 30-sexies.1, 45-septies.1, 47-quater.1, 47-quater.2, 47-terdecies, 47-quaterdecies, 47-quinquiesdecies, 47-sexiesdecies, 47-septiesdecies, 191-bis, 191-ter, 191-quater, 205-quater, 205-quinquies, 210.1, 210.2, 214-quater, 214-quinquies, 214-sexies, 216-quinquies.1, 216-quinquies.2, 216-quinquies.3, 216-sexies.1, 216-novies.1, 216-novies.2 e 220-undecies.

Conseguentemente, saranno apportate dall'Autorità di vigilanza competente per materia modifiche e abrogazione alla disciplina secondaria.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, e di tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Lo schema di decreto in esame si iscrive nel quadro della creazione del mercato unico dell'Unione europea ed è volto a rinforzare il ruolo di investitori istituzionali di lungo termine delle imprese di assicurazione e riassicurazione, attraverso il recepimento della direttiva (UE) 2025/2. L'intervento normativo in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento unionale, anzi è volto a realizzare gli obiettivi dell'azione europea nel quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali, in quanto utili a configurare un presidio di misure, armonizzate a livello dell'Unione europea. L'intervento, inoltre, attua i principi e i criteri di delega specifici di cui all'articolo 13, commi 14, 15 e 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024».

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 è il prossimo 27 gennaio 2027.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, del CAP, introducendo nuove definizioni e aggiornando alcune nozioni già presenti, al fine di assicurare coerenza terminologica tra il CAP e il quadro europeo risultante dalla revisione della direttiva Solvency II.

In particolare, è introdotta la definizione di attività transfrontaliera significativa, riferita all'attività assicurativa o riassicurativa svolta in uno Stato membro ospitante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi da un'impresa che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che superi determinate soglie quantitative ovvero sia considerata rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza di tale Stato. La definizione costituisce il presupposto per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cooperazione rafforzata tra autorità competenti e di scambio informativo sulle attività transfrontaliere.

Sono, inoltre, introdotte le definizioni di cripto-attività, mediante rinvio alla nozione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), e di fattori di

sostenibilità, mediante rinvio all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR). Tali modifiche assicurano il coordinamento della disciplina prudenziale assicurativa con, rispettivamente, il quadro europeo sui mercati delle crypto-attività e quello in materia di finanza sostenibile.

Al comma 1, lettera a), numero 4), è aggiornata la definizione di impresa di minori dimensioni, mediante sostituzione del riferimento ai ricavi con la nozione di ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE. L'intervento assicura coerenza con la disciplina europea in materia contabile.

La novella interviene poi sulla definizione di gruppo di cui alla lettera r-bis), ampliandone e precisandone il contenuto. In particolare, viene chiarito che, nella nozione di gruppo, rilevano anche le società gestite dall'impresa controllante o partecipante o dalle sue imprese controllate congiuntamente a una o più società che non fanno parte del gruppo, nonché le relative imprese partecipate. È, altresì, introdotta una previsione che consente di ricomprendere nella nozione di gruppo la combinazione delle situazioni contemplate dai precedenti punti della definizione. L'intervento è funzionale al rafforzamento della vigilanza di gruppo e consente di intercettare assetti organizzativi e partecipativi caratterizzati da forme di gestione congiunta o da configurazioni che non si esauriscono nei tradizionali rapporti di controllo o di partecipazione.

Viene introdotta la definizione di gruppo piccolo e non complesso, quale gruppo che soddisfa le condizioni previste dal nuovo articolo 210.1 ed è classificato come tale dall'autorità di vigilanza del gruppo. Tale categoria costituisce il presupposto per l'applicazione, a livello consolidato, delle nuove misure di proporzionalità previste dalla disciplina Solvency II revisionata.

È, altresì, introdotta la definizione di impresa piccola e non complessa, riferita all'impresa, anche captive di assicurazione o di riassicurazione, che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 47-terdecies ed è classificata secondo la procedura di cui all'articolo 47-quaterdecies. La nuova categoria consente di modulare taluni obblighi prudenziali, informativi e organizzativi in funzione della minore dimensione, complessità e rischiosità dell'impresa.

La disposizione sostituisce la definizione di impresa di partecipazione assicurativa, prevedendo una nozione più analitica e maggiormente aderente al quadro europeo. La nuova definizione qualifica come impresa di partecipazione assicurativa un'impresa che sia società controllante, che non sia ente creditizio, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione, impresa di investimento o ente pensionistico aziendale o professionale, che non sia impresa di partecipazione finanziaria mista né impresa di partecipazione finanziaria ai sensi della normativa prudenziale bancaria e che abbia almeno una controllata costituita da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

La nuova definizione richiede inoltre che, nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, nel prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di imprese assicurative o riassicurative controllate o partecipate, ovvero nell'esercitare determinate attività finanziarie individuate dalla normativa europea. La qualifica è inoltre collegata al superamento, su base costante, della soglia del 50% di specifici indicatori riferiti, tra l'altro, al patrimonio netto, agli attivi, alle entrate, al personale o ad altri indicatori ritenuti pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza. La modifica rafforza la capacità dell'ordinamento di individuare le *holding* assicurative rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo sulla base di criteri sostanziali e non meramente formali.

Dopo la lettera bb-bis) è introdotta la nuova definizione di impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi. Essa individua l'impresa controllante che non sia impresa di partecipazione assicurativa né impresa di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese controllate esclusivamente o principalmente costituite da imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. La disposizione mira a intercettare le strutture partecipative che coinvolgono imprese assicurative o riassicurative extra-UE, assicurando il corretto raccordo con la disciplina della vigilanza di gruppo.

È introdotta la definizione di impresa regolamentata, mediante rinvio alla nozione contenuta nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, nonché agli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva (UE) 2016/2341. La modifica assicura il coordinamento tra il Codice delle

assicurazioni private, la disciplina dei conglomerati finanziari e il quadro europeo relativo agli enti pensionistici aziendali e professionali.

La novella introduce inoltre la definizione di misura di proporzionalità, riferita alle misure previste da specifiche disposizioni del CAP, nonché alle misure previste dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE applicabili alle imprese piccole e non complesse. La previsione ha carattere sistematico, in quanto consente di individuare in modo unitario l'insieme delle semplificazioni, deroghe o modulazioni degli obblighi prudenziali e informativi introdotte o rafforzate dalla revisione Solvency II.

È, altresì, introdotta la definizione di rischio di sostenibilità, inteso come evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività. La definizione è funzionale al coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina del sistema di gestione dei rischi, della valutazione interna del rischio e della solvibilità e degli obblighi connessi ai rischi climatici e di sostenibilità.

Sono, infine, aggiornate le definizioni relative all'impresa partecipante e all'impresa partecipata. In particolare, viene precisato che rilevano, oltre alle ipotesi di partecipazione, anche le società soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del CAP nonché, per le imprese partecipate, le società soggette a direzione unitaria diversa da quella di cui al medesimo articolo 96, comma 3, del medesimo CAP. Tali modifiche si coordinano con le innovazioni introdotte in materia di vigilanza di gruppo e con la valorizzazione delle situazioni di direzione unitaria o coordinamento centralizzato.

L'introduzione di nuove definizioni e l'aggiornamento di quelle esistenti sono avvenuti in modo tale da renderle coerenti con l'ordinamento nazionale, così da ottenere un'interpretazione armonizzata efficace.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto in esame modifica con la tecnica della novella legislativa i titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII e XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private. In particolare, lo schema di decreto in esame modifica i seguenti articoli del CAP: 1, 3-bis, 10, 14, 14-bis, 16, 19, 23, 30, 30-bis, 30-ter, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-septies, 36-octies, 37-ter, 44-ter, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 45-duodecies, 46-bis, 46-undecies, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies, 47-octies, 47-undecies, 51-ter, 59, 60, 62, 66-sexies.1, 72, 76, 190, 192, 193, 195, 203, 208-quater, 210, 210-ter, 210-quater, 215-ter, 215-quater, 215-quinquies, 216, 216-ter, 216-quinquies, 216-sexies, 216-septies, 216-octies, 216-novies, 220-bis, 220-octies, 220-novies, 222, 222-bis, 223-bis, 310, 311-sexies, 344-bis, 344-quater, 344-sexies, 344-octies, 344-novies, 344-decies, 344-undecies e 346. Inoltre, introduce nel CAP gli articoli 30-ter.1, 30-sexies.1, 45-septies.1, 47-quater.1, 47-quater.2, 47-terdecies, 47-quaterdecies, 47-quinquiesdecies, 47-sexiesdecies, 47-septiesdecies, 191-bis, 191-ter, 191-quater, 205-quater, 205-quinquies, 210.1, 210.2, 214-quater, 214-quinquies, 214-sexies, 216-quinquies.1, 216-quinquies.2, 216-quinquies.3, 216-sexies.1, 216-novies.1, 216-novies.2 e 220-undecies.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di decreto non produce effetti abrogativi impliciti, contenendo le seguenti disposizioni espressamente abrogative:

- Sono espressamente abrogati:
- gli articoli 344-*bis* e 344-*quater* del CAP, in conseguenza del riassetto della disciplina transitoria previsto dalla revisione Solvency II e del superamento delle relative disposizioni;
- All'articolo 36-*septies* sono abrogati i commi da 2 a 11, conseguentemente alla completa riscrittura della disciplina dell'aggiustamento per la volatilità contenuta nei nuovi commi da 1 a 1-*septiesdecies*;
- all'articolo 47-*quater* i commi da 3 a 11 sono abrogati;
- all'articolo 222-*bis*, il comma 3 è abrogato;
- all'articolo 344-*octies*, i commi da 3 a 11 sono abrogati.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame sarà adottata dall'Autorità di vigilanza competente per materia (IVASS) disciplina di secondo livello, come previsto dai criteri di delega (lettera f) dell'articolo 13 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di decreto in esame sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso le relative amministrazioni, enti pubblici e autorità di vigilanza. Non sono necessarie ulteriori analisi ed elaborazioni statistiche e non prevede costi per la finanza pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Ufficio competente: Ufficio legislativo economia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La direttiva (UE) 2025/2 è stata pubblicata in data 8 gennaio 2025. Il termine per il recepimento è previsto entro il 29 gennaio 2027.

Il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 ha lo scopo di assicurare una coordinata innovazione dell'ordinamento finanziario nazionale, così da fornire ai destinatari la necessaria chiarezza, nonché tempi congrui per l'adattamento della propria operatività e prassi alle innovazioni regolamentari.

L'insieme delle opzioni scelte produce un effetto positivo nel sostenere il finanziamento a lungo termine dell'economia europea da parte delle imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione beneficiano ora di un contesto prudenziale più favorevole che promuove una visione di lungo termine: le stime basate sui dati di fine 2025 indicano che l'applicazione delle nuove regole determinerà per le compagnie italiane una liberazione di capitale per circa 5 miliardi e un aumento di 10 punti percentuali dell'indice di solvibilità¹. Gli effetti derivanti dalla c.d. “liberazione del capitale” non pregiudicano gli obiettivi di stabilità sistemica sia a livello europeo sia a livello italiano, ancor più nelle mutate condizioni geo-politiche, in quanto consente di veicolare il risparmio raccolto dagli investitori istituzionali verso l'economia reale e il rafforzamento del sistema economico-finanziario.

Il decreto legislativo in esame consente, dunque, di procedere al recepimento della direttiva (UE) 2025/2 e, conseguentemente, di armonizzare l'intero sistema, eliminando incertezze interpretative.

L'analisi è supportata dal confronto con l'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza di settore, nonché dalle evidenze presentate dai quattro documenti di lavoro che compongono *l'Impact Assessment* della Commissione Europea, al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0260>

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2025/2 che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.

¹ https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2026/Considerazioni_del_Presidente_sul_2025.pdf, pagina 10

Il decreto in esame è adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 13, commi 14, 15 e 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024».

La direttiva è correlata in particolare a due ulteriori interventi normativi unionali:

1. la direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129; proposta dalla Commissione il 22 settembre 2021 e pubblicata in G.U. l'8 gennaio 2025;
2. il regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione del 29 ottobre 2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio azionario, il rischio di spread sulle posizioni di cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali calcolati con formula standard, la rendicontazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo (link della consultazione: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/solvency2-delegated-regulation-2025-7206_en.pdf)

La direttiva (UE) 2025/2 è stata pubblicata in data 8 gennaio 2025. Il termine per il recepimento è previsto entro il 29 gennaio 2027. Il recepimento della direttiva ha lo scopo di assicurare una coordinata innovazione dell'ordinamento finanziario nazionale, così da fornire ai destinatari la necessaria chiarezza, nonché tempi congrui per l'adattamento della propria operatività e prassi alle innovazioni regolamentari.

Le imprese di assicurazione forniscono protezione contro eventi futuri che possono determinare una perdita e canalizzano i risparmi delle famiglie nei mercati finanziari e nell'economia reale. La direttiva 2009/138/CE² ("Solvency II") stabilisce le norme prudenziali per il settore assicurativo e mira a consentire un mercato unico dei servizi assicurativi, che tuteli allo stesso tempo i contraenti.

La direttiva *solvency* II, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto un quadro prudenziale armonizzato, solido e robusto per le imprese di assicurazione dell'Unione europea. Essa si basa sul profilo di rischio di ciascuna singola impresa di assicurazione, al fine di promuovere la confrontabilità, la trasparenza e la competitività. Nel complesso, il quadro *solvency* II ha funzionato efficacemente, ma alcuni suoi elementi hanno richiesto di essere migliorati.

La direttiva *solvency* II ha continuato a disincentivare gli investimenti azionari a lungo termine in quanto:

1. non rifletteva adeguatamente il contesto di bassi tassi di interesse e poteva generare indebitamente un'elevata volatilità dei coefficienti di solvibilità;
2. poteva rivelarsi eccessivamente complessa per gli assicuratori piccoli e con un basso profilo di rischio;
3. recenti fallimenti di assicuratori che operavano a livello transfrontaliero avevano evidenziato carenze a livello di vigilanza e confermato che i contraenti non erano tutelati in modo coerente in tutta l'Unione Europea in caso di liquidazione giudiziale del loro assicuratore;
4. lo strumentario di vigilanza per prevenire i rischi sistemici poteva rivelarsi insufficiente.

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

La Commissione europea disponeva di un mandato giuridico per condurre una revisione completa delle componenti fondamentali della direttiva *solvency* II, in particolare dei suoi requisiti patrimoniali in funzione del rischio assunto dall'impresa e delle norme sulla valutazione delle passività a lungo termine, nonché per trarre conclusioni dai primi 5 anni di applicazione della direttiva in relazione a tale quadro. L'esperienza acquisita aveva dimostrato altresì che la proporzionalità della direttiva *solvency* II poteva essere migliorata e aveva sottolineato l'assenza di disposizioni specifiche a livello unionale per affrontare l'accumulo di rischi sistemici, per garantire la preparazione alle crisi o per risolvere gli assicuratori, laddove necessario.

Inoltre, il quadro normativo doveva essere reso coerente con le priorità politiche dell'Unione europea. In particolare, il settore assicurativo doveva svolgere un ruolo nel finanziamento della ripresa economica in seguito al COVID-19, nel completamento dell'Unione dei mercati dei capitali³ e nel conseguimento degli obiettivi del *Green Deal* europeo⁴. Più specificamente, il settore doveva essere strumentale alla "ripatrimonializzazione" delle imprese e al finanziamento della transizione verso la sostenibilità.

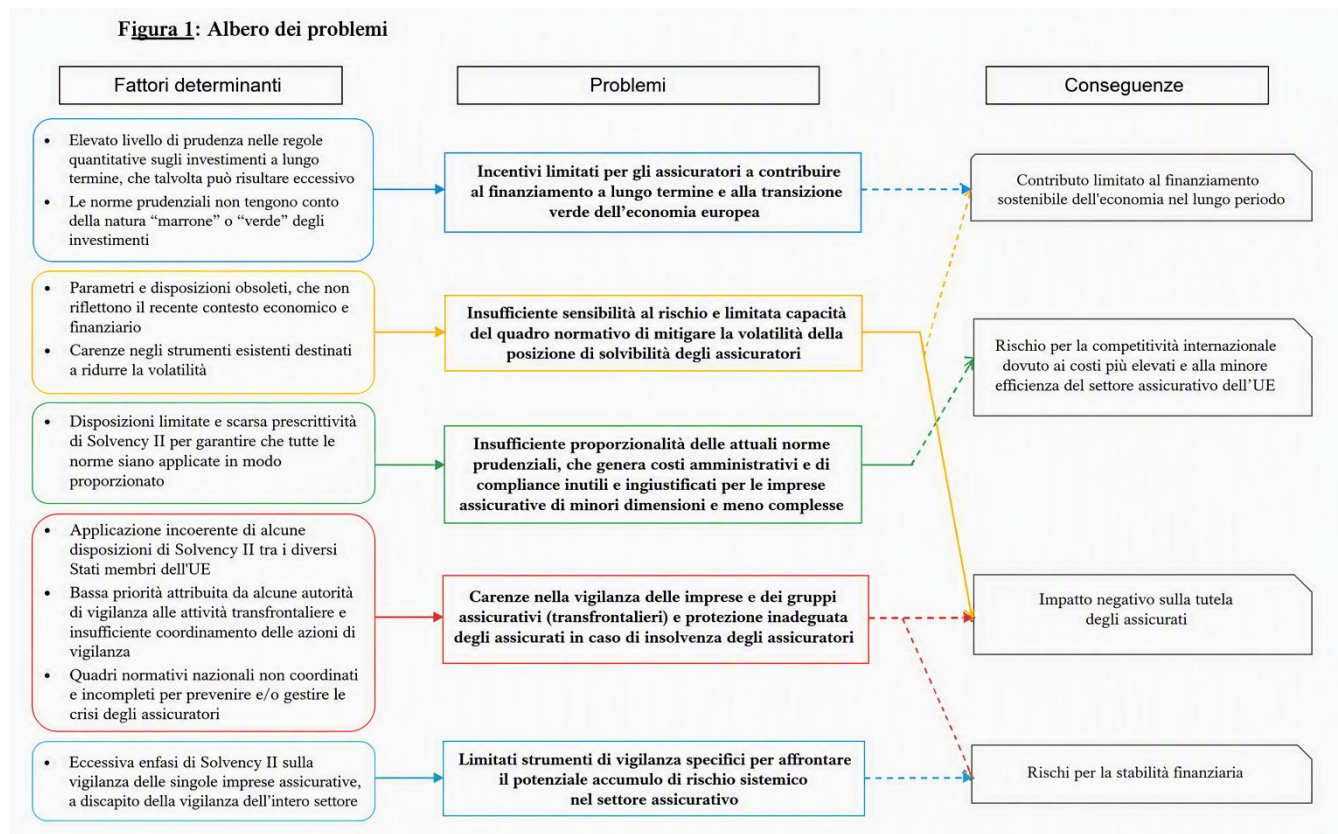
In tale contesto la Commissione ha individuato i seguenti obiettivi per la revisione:

- fornire incentivi agli assicuratori affinché contribuiscano al finanziamento sostenibile a lungo termine dell'economia;
- migliorare la sensibilità al rischio;
- attenuare l'eccessiva volatilità a breve termine della solvibilità degli assicuratori;
- incrementare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza sulle assicurazioni in tutta l'Unione europea e migliorare la tutela dei contraenti e dei beneficiari anche in caso di dissesto del proprio assicuratore;
- affrontare meglio il potenziale accumulo di rischi sistemici nel settore assicurativo.

³ COM(2020) 590 final.

⁴ COM(2019) 640 final.

Figura 1: Albero dei problemi



SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è quello di assicurare il recepimento della direttiva europea, nonché il corretto e puntuale esercizio della delega conferita a livello nazionale.

- La valutazione delle finalità generali del progetto è stata ritenuta positiva a livello nazionale in molteplici sedi. L'azione è necessaria all'adeguamento delle regole di solvibilità per il corretto funzionamento del mercato interno delle imprese assicurative.
- Nell'ambito del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU), il piano d'azione della Commissione del 24 settembre 2020⁵ inserisce la revisione della direttiva in oggetto tra le misure per sostenere una ripresa economica verde, inclusiva e resiliente aumentando i finanziamenti accessibili alle imprese e gli investimenti a lungo termine, rimuovendo gli ostacoli normativi agli investimenti a lungo termine delle compagnie di assicurazione nell'ambito del processo di revisione della direttiva.
- L'azione è confluita nel paragrafo 19 delle Conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2020⁶, in cui si indica l'urgenza di rafforzare il ruolo degli assicuratori, delle banche e di altri investitori istituzionali come investitori a lungo termine e valutare i modi per incentivare tali investimenti nelle imprese (in particolare nelle PMI), senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria o la protezione degli investitori e garantendo un trattamento normativo adeguato al rischio degli investimenti a lungo termine.

⁵ COM(2020) 590 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN>

⁶ EUCO 22/20. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/it/pdf>

- In particolare, le norme di correzione dello strumento di aggiustamento della volatilità (“VA”) mirano a risolvere un malfunzionamento regolamentare riguardante precipuamente il mercato italiano, migliorando di molto l’operatività del settore nazionale, prima svantaggiato dalle previsioni della precedente regolamentazione.

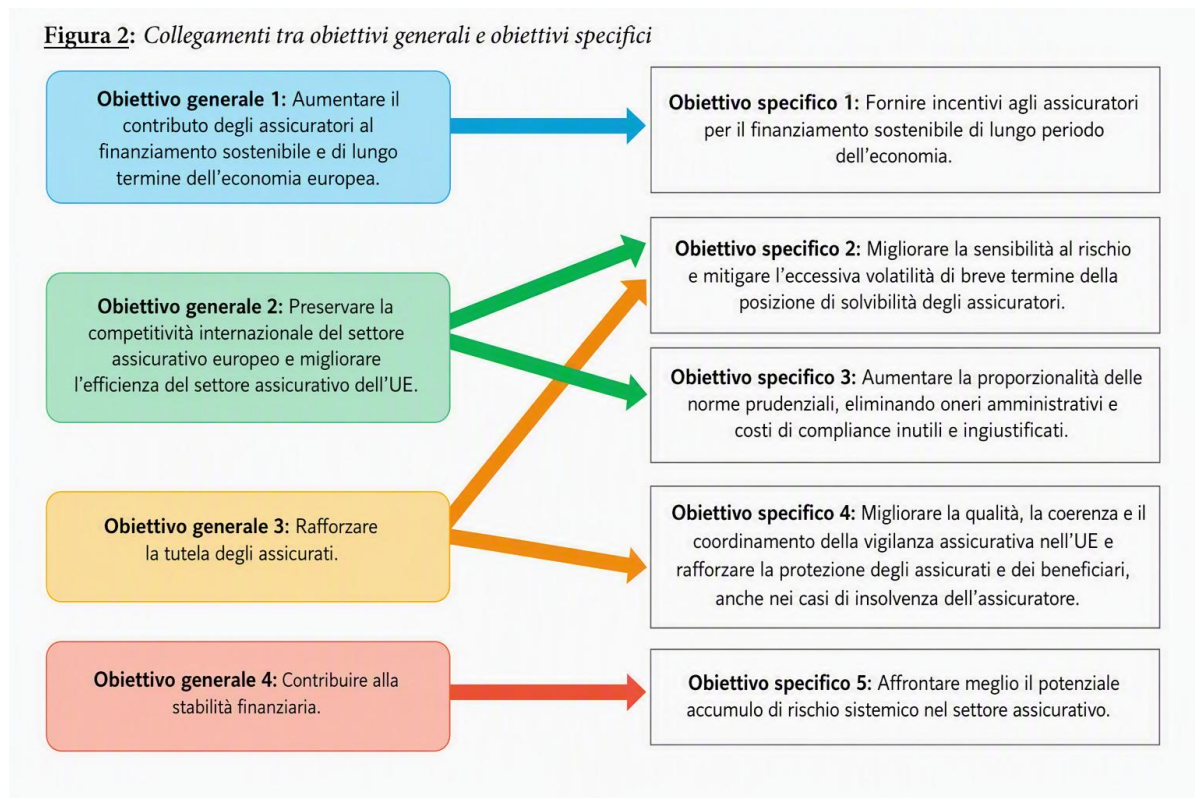
Gli **obiettivi generali** sono:

- aumentare il contributo degli assicuratori al finanziamento a lungo termine e sostenibile dell’economia;
- rafforzare la tutela degli assicurati;
- contribuire alla stabilità finanziaria;
- preservare la competitività internazionale del settore assicurativo europeo e migliorare l’efficienza del settore assicurativo dell’UE e dell’Italia.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra il decreto in esame che modifica il decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), si pone i seguenti **obiettivi specifici**:

- fornire incentivi agli assicuratori per un finanziamento a lungo termine dell’economia;
- migliorare la sensibilità al rischio;
- mitigare l’eccessiva volatilità a breve termine della posizione di solvibilità degli assicuratori;
- aumentare la proporzionalità delle norme prudenziali al fine di eliminare oneri amministrativi e costi di conformità superflui e ingiustificati;
- migliorare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza assicurativa in tutta l’Unione europea e rafforzare la tutela degli assicurati e dei beneficiari, anche in caso di fallimento del loro assicuratore;
- affrontare in modo più efficace il potenziale accumulo di rischio sistemico nel settore assicurativo (“stabilità finanziaria”).

Figura 2: Collegamenti tra obiettivi generali e obiettivi specifici



2.2 Indicatori e valori di riferimento:

Obiettivi	Indicatore	Fonte delle informazioni	Dati già raccolti?	Attore(i) responsabile(i) della raccolta dei dati
Fornire incentivi agli assicuratori per il finanziamento sostenibile a lungo termine dell'economia.	% di capitale investito in portafogli	Statistiche pubbliche EIOPA	Sì	EIOPA
	Quota degli investimenti degli assicuratori nelle PMI	Modelli quantitativi di rendicontazione (QRT)	No	EIOPA
	% di attivi sostenibili nei portafogli di investimento	Informative NFRD o QRT	No	Commissione EIOPA
Migliorare la sensibilità al rischio e mitigare la volatilità a breve termine nella posizione di solvibilità degli assicuratori.	Grado di disallineamento tra attività e passività (gap di duration)	QRT	No	EIOPA
	Livello medio dei tassi di interesse garantiti: differenza tra il tasso medio e i tassi di mercato a lungo termine	QRT e curve risk-free dell'EIOPA	Parzialmente	EIOPA
Aumentare la proporzionalità della Solvency II per rimuovere oneri amministrativi non necessari.	Numero e quota di imprese escluse dalla Solvency II	Registro EIOPA	Sì	EIOPA
	Numero (e percentuale) di imprese classificate con profilo di basso rischio, nonché la loro quota di mercato	Relazione dell'EIOPA sulla proporzionalità	No	EIOPA
	Numero di misure di proporzionalità applicate			

Riduzione degli oneri e dei costi di conformità	Numero e quota di imprese che beneficiano di misure di proporzionalità, pur non soddisfacendo tutti i criteri previsti per il profilo di basso rischio	Relazione dell'EIOPA sulla proporzionalità	No	EIOPA
	Numero di carenze nella qualità della vigilanza identificate nelle relazioni peer review dell'EIOPA	Relazioni peer review dell'EIOPA	Sì	EIOPA
	Numero di quesiti ricevuti dall'EIOPA che richiedono un'interpretazione giuridica e di quelli relativi all'applicazione pratica o all'implementazione delle disposizioni della Solvency II sulla vigilanza di gruppo ¹⁰¹	Sito web dell'EIOPA	Sì	EIOPA
Migliorare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza assicurativa nell'UE e migliorare la tutela dei titolari di polizze e dei beneficiari, compresi i casi in cui l'assicuratore insolvente non paga	Numero di gruppi assicurativi internazionali la cui società capogruppo ha sede nell'UE	Registro EIOPA, QRT, dati di mercato	Parzialmente	EIOPA/ANSAs
	Quota dei premi dei gruppi assicurativi europei scritti al di fuori della giurisdizione di origine e al di fuori dello SEE	Registro EIOPA, QRT, dati di mercato	Parzialmente	EIOPA/ANSAs
	Quota dei premi degli assicuratori scritti al di fuori della giurisdizione di origine, per linea di attività	QRT e altre fonti nazionali	Sì	EIOPA/ANSAs
	Numero di casi transfrontalieri risolti a seguito delle raccomandazioni dell'EIOPA	Relazione dell'EIOPA	No	EIOPA
	Numero di piani di risanamento redatti; numero di piani di risoluzione redatti	Informazioni fornite dalle ANSAs	No	EIOPA/ANSAs
	Numero di procedure di avviamento della risoluzione	Gazzetta ufficiale	Sì	Commissione
Affrontare meglio il potenziale accumulo di rischi sistemici nel settore assicurativo	Numero di piani di gestione della liquidità redatti	Informazioni fornite dalle ANSAs	No	EIOPA/ANSAs
	Numero di opzioni di riscatto anticipate approvate dalle ANSAs	Informazioni fornite dalle ANSAs	No	EIOPA/ANSAs
	Numero di imprese soggette a restrizioni sulle distribuzioni di dividendi per motivi di solidità finanziaria	Informazioni fornite dalle ANSAs	No	EIOPA/ANSAs

In Italia, nel 2025 sono presenti 81 imprese autorizzate direttamente dall'IVASS (oltre a 4 imprese extra SEE), 90 imprese in regime di stabilimento e 885 imprese in libera prestazione di servizi (su cui l'autorità nazionale svolge la vigilanza in qualità di Stato ospitante, "host").

Le imprese assicurative italiane raccolgono premi pari al 7,2% del PIL (5,3% nel ramo vita e 1,9% nel ramo danni) e detengono fondi propri per 2,7 volte il requisito di solvibilità. Le imprese di assicurazione hanno 751,5 miliardi investiti, di cui il 45,9% in titoli di Stato (non solo italiani) e il 35,1% in obbligazioni societarie e quote di OICR. Il risultato di esercizio del 2025 (delle suddette 85 imprese, italiane ed extra-SEE) è di oltre 11,6 miliardi (+10,8%).

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La proposta della Commissione, che ha condotto all'adozione della direttiva (UE) 2025/2, ha seguito l'approccio del parere fornito dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali (EIOPA) il 17 dicembre 2020, contenente specifiche proposte tecniche volte a favorire il suddetto ruolo e, al tempo stesso, preservare l'obiettivo di un'elevata protezione degli assicurati tramite un robusto quadro prudenziale, su cui l'Italia si era espressa favorevolmente nei vari contesti istituzionali della fase ascendente. L'approccio è quello del c.d. *"balanced package"*, ossia un approccio olistico volto a risolvere le rigidità emerse nel passato, cercando di evitare ingiustificati aumenti di tali requisiti, senza, comunque, escluderli a priori.

Le raccomandazioni sono poi state aggiornate a seguito delle rilevanti mutazioni del contesto economico nel corso del procedimento negoziale (link per approfondire: https://www.eiopa.europa.eu/publications/opinion-2020-review-solvency-ii_en).

Di seguito la presentazione schematica delle opzioni prese in considerazione per i punti principali della revisione, divise per macroarea di intervento.

A) Incentivi limitati per le compagnie assicurative a contribuire al finanziamento a lungo termine e alla transizione verso un'economia verde in Europa

Etichetta dell'opzione	Descrizione dell'opzione
Opzione 1: Nessuna azione	Questo è lo scenario di riferimento.
Opzione 2: Facilitare gli investimenti a lungo termine in capitale di rischio	Allentare i criteri di ammissibilità per il trattamento preferenziale degli investimenti a lungo termine in capitale di rischio ²⁶ , con l'obiettivo di ampliare la gamma di titoli azionari che possono beneficiare di tale trattamento preferenziale. Ciò è in linea con l'approccio generale dell'EIOPA ²⁷ .
Opzione 3: Ridurre i requisiti patrimoniali su tutti gli investimenti in capitale di rischio	Procedere a una riduzione generale dei requisiti patrimoniali su tutti gli investimenti in capitale di rischio, senza alcuna restrizione (nessun riferimento a prospettive di lungo termine o alla natura a lungo termine dell'investimento).
Opzione 4: Rafforzare i requisiti del "Pilastro 2" in relazione ai rischi connessi ai cambiamenti climatici e ai rischi di sostenibilità	Rafforzare i requisiti qualitativi di gestione dei rischi per garantire che gli assicuratori monitorino, gestiscano e mitigino in modo adeguato i rischi connessi ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità, come raccomandato dall'EIOPA.
Opzione 5: Rafforzare i requisiti del "Pilastro 2" e integrare i rischi connessi ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità nelle regole quantitative	Oltre all'Opzione 4, le regole quantitative verrebbero modificate in modo da tenere conto della natura "verde" degli investimenti degli assicuratori. Ovvero, a parità di condizioni, gli assicuratori che investono maggiormente in attività "verdi" avrebbero una posizione di solvibilità migliore (cioè maggiori risorse patrimoniali rispetto ai requisiti patrimoniali) rispetto ad altri.

B) insufficiente sensibilità al rischio e limitata capacità del quadro normativo di mitigare la volatilità della posizione di solvibilità delle compagnie assicurative

Etichetta dell'opzione	Descrizione dell'opzione
Opzione 1: Nessun intervento.	Questo è lo scenario di riferimento.
Opzione 2: Correggere tutte le carenze tecniche relative alla sensibilità al rischio e alla volatilità.	In questa opzione verrebbero adottate le modifiche tecnicamente giustificate volte ad affrontare i problemi di sensibilità al rischio e/o volatilità, in linea generale con le raccomandazioni dell'EIOPA. - Per migliorare la sensibilità al rischio: incorporare i tassi di interesse negativi nei requisiti patrimoniali della formula standard e tenere maggiormente conto dei tassi di mercato utilizzati per valutare le passività assicurative di lungo termine. - Per ridurre l'eccessiva volatilità: modificare le misure relative alle garanzie di lungo termine al fine di migliorare l'effetto di mitigazione della volatilità del quadro normativo.
Opzione 3: Affrontare i problemi di sensibilità al rischio e volatilità bilanciando al contempo l'effetto cumulativo delle modifiche.	In questa opzione verrebbero attuate le modifiche previste nell'Opzione 2, soggette tuttavia a un periodo transitorio volto ad attenuarne l'impatto nel tempo. Inoltre, sarebbero introdotte alcune misure aggiuntive per mitigare, almeno in parte, l'aumento a lungo termine dei requisiti patrimoniali derivante da tali modifiche ²⁸ .

C) L'insufficiente proporzionalità delle attuali norme prudenziali genera costi amministrativi e di conformità superflui per gli assicuratori di piccole dimensioni e meno complessi

Etichetta dell'opzione	Descrizione dell'opzione
Opzione 1: Nessun intervento	Questo è lo scenario di riferimento.
Opzione 2: Escludere un numero significativo di imprese da Solvency II e rafforzare il principio di proporzionalità all'interno di Solvency II	La proporzionalità verrebbe attuata come segue, in linea con l'approccio generale dell'EIOPA: - Aumentare significativamente le soglie di esclusione da Solvency II. Le soglie sui volumi di rischio verrebbero raddoppiate (da 25 milioni di euro a 50 milioni di euro) per garantire che solo le imprese meno rischiose siano escluse dall'ambito di applicazione di Solvency II, e le soglie sui ricavi verrebbero estese da 5 milioni di euro a 25 milioni di euro. - Di conseguenza, un ampio numero di imprese non dovrebbe più applicare Solvency II, ma sarebbe soggetto a regimi specifici stabiliti a livello nazionale. - Verrebbe individuato un certo numero di ulteriori imprese soggette a Solvency II, sulla base di criteri quali il possesso di un "profilo di rischio basso" e che trarrebbero beneficio dall'applicazione automatica di tutte le misure di proporzionalità di Solvency II, chiaramente specificate nella legislazione.
Opzione 3: Dare priorità a Solvency II per rafforzare il principio di proporzionalità e apportare una modifica più limitata alle soglie di esclusione	La proporzionalità verrebbe attuata nel modo seguente: - Sarebbe escluso meno imprese dall'applicazione di Solvency II rispetto all'Opzione 2 (le soglie sui ricavi verrebbero moltiplicate per 3 invece di per 5, come nell'Opzione 2)²⁹. Solvency II continuerebbe tuttavia ad applicarsi a più imprese rispetto all'Opzione 2, ma un numero maggiore di esse verrebbe classificato come avente profilo di rischio basso e trarrebbe beneficio dall'applicazione automatica delle misure di proporzionalità di Solvency II, chiaramente specificate nella legislazione e confrontate con quelle dell'Opzione 2. - Un numero maggiore di imprese assicurative resterebbe all'interno dell'ambito di applicazione del quadro normativo europeo, ma i costi di conformità verrebbero significativamente ridotti per quelle che soddisfano le condizioni per beneficiare delle misure di proporzionalità.

D) Carenze nella vigilanza sulle compagnie assicurative (transfrontaliere) e sui gruppi assicurativi

Etichetta dell'opzione	Descrizione dell'opzione
Opzione 1: Nessun intervento	Questo è lo scenario di riferimento.
Opzione 2: Migliorare la qualità della vigilanza rafforzando o chiarendo le norme su alcuni aspetti, segnatamente in relazione alla vigilanza transfrontaliera	In questa opzione, il quadro normativo verrebbe chiarito e rafforzato al fine di garantire maggiore qualità e convergenza nella vigilanza delle imprese e dei gruppi assicurativi. Sarebbero introdotti ulteriori requisiti per la cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti per il territorio (Home) e per il territorio di accoglienza (Host) ³⁰ , e rafforzato il ruolo di coordinamento dell'EIOPA. Ciò è in linea con l'approccio generale dell'EIOPA.

E) Strumenti di vigilanza specifici limitati per far fronte al potenziale accumulo di rischio sistemico nel settore assicurativo

Etichetta dell'opzione	Descrizione dell'opzione
Opzione 1: Nessun intervento	Questo è lo scenario di riferimento.
Opzione 2: Apportare modifiche mirate per prevenire i rischi per la stabilità finanziaria	In questa opzione verrebbero apportate modifiche mirate al quadro normativo, al fine di incorporare considerazioni macroeconomiche e macroprudenziali nei requisiti relativi agli investimenti e alle attività di sottoscrizione degli assicuratori e migliorare il monitoraggio del rischio di liquidità.
Opzione 3: Introdurre un quadro macroprudenziale completo	Sarebbe introdotto un quadro macroprudenziale esteso, che includerebbe, oltre alle modifiche previste nell'Opzione 2, il potere per i supervisori di imporre buffer di capitale sistemici o anticiclici, o limiti di concentrazione sugli investimenti. Si tratta dell'approccio proposto dall'EIOPA e dall'ESRB.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

La combinazione delle opzioni prescelte è idonea a:

- facilitare la capacità degli assicuratori di finanziare le imprese (in particolare tramite investimenti in *equity*);
- incentivare gli assicuratori a tenere maggiormente conto dei rischi alla sostenibilità, senza aggravare eccessivamente i processi di reportistica;
- promuovere gli investimenti di lungo termine nelle attività degli assicuratori, attenuando meglio l'impatto della volatilità del mercato;
- rafforzare il coordinamento e la coerenza della vigilanza;
- contribuire a preservare la stabilità finanziaria.

Gli impatti più significativi sul mercato italiano, come per molti altri Stati membri, riguardano le modifiche agli atti delegati, non inserite direttamente nella direttiva *Solvency* e, in particolare: le misure sull'aggiustamento della volatilità, che migliorano sensibilmente i bilanci delle imprese assicurative italiane; le modifiche al metodo di estrapolazione del rischio, necessarie a far sì che i bilanci riflettano la condizione di bassi tassi di interesse (che risultava prioritaria nel momento storico in cui la Commissione lavorava alla proposta legislativa).

Poiché le modifiche che comportano nel complesso una riduzione dei coefficienti di solvibilità degli assicuratori sarebbero attuate solo gradualmente, nell'arco di diversi anni, nel breve termine l'intervento normativo libera un ingente massa di capitale, che gli assicuratori potrebbero utilizzare per sostenere la ripresa economica (a livello europeo si stimano fino a 90 miliardi di euro; non sono attualmente disponibili valutazioni di impatto a livello nazionale).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (test PMI)

Rinviando agli *impact assessment* che hanno corredato le proposte legislative della Commissione europea, non si ravvisano effetti, diretti e indiretti, sfavorevoli sulle PMI. Effetti favorevoli indiretti e diretti possono attendersi in ragione delle norme che agevolano l'investimento delle imprese assicurative in strumenti di *equity*, nonché le norme che aumentano la proporzionalità regolamentare, tra cui l'introduzione della categoria di imprese "*Small and Non-Complex*", che potrà beneficiare di un alleggerimento degli oneri regolamentari, in particolare quelli reportistici. Si evidenzia che la categoria delle imprese "*small e non complex*" non coincide con quella di PMI: nella *Solvency II* revisionata dalla direttiva (UE) 2025/2, le *Small and Non-Complex Undertakings* costituiscono una nuova categoria giuridica di imprese di assicurazione o riassicurazione introdotta per rendere effettivo il principio di proporzionalità. L'obiettivo è identificare, sulla base di criteri oggettivi, le imprese che presentano un profilo di rischio, una dimensione e un livello di complessità limitati e che possono quindi beneficiare automaticamente di alcune semplificazioni regolamentari.

B) Effetti sulla concorrenza.

Il decreto in esame non prevede obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane. Di converso, il decreto legislativo in commento creerà un quadro giuridico nazionale certo contribuendo a migliorare l'efficienza del mercato finanziario e, in linea con le previsioni stabilite a livello europeo, generando un positivo effetto pro-concorrenziale.

C) Oneri informativi

Il provvedimento normativo in esame non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge n. 246/2005), concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento. Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa in materia già operano.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La proposta risulta essere in linea con la normativa unionale applicabile, non si eccedono i livelli minimi di regolazione previsti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici nazionali, la nuova direttiva corregge le disfunzionalità del *Volatility Adjustment* (VA), rendendo tale strumento maggiormente efficace nel ridurre la volatilità artificiale di bilancio e attenuare il fenomeno di *undershooting*⁷ che caratterizza il mercato italiano. Tale obiettivo è raggiunto anche tramite le norme tecniche di secondo livello di revisione dell'Atto delegato, discusse assieme all'IVASS in sede dell'*Expert Group on Banking, Payment and Insurance*

⁷ Lo spread si calcolava su un portafoglio medio. Ciò implica che la misura funziona in modo ottimale solo per le imprese che presentano un profilo di rischio simile a quello del portafoglio rappresentativo, mentre le imprese che si discostano sono esposte a un certo grado di rischio di base. Ciò porta, come si è visto in questi anni, a risultati controintuitivi come l'emergere di guadagni in periodi di stress (c.d. *overshooting*). Viceversa, alcune compagnie (in particolare quelle italiane) erano regolarmente colpite da *undershooting* perché il beneficio della riduzione delle passività dovuto a un aumento del VA era inferiore al valore assoluto della riduzione del valore delle attività. Ciò è stato corretto.

(EGBPI) e già sottoposte, nell'estate 2025, a consultazione pubblica. Nel testo risulta ottenuto l'obiettivo indicato sul calcolo della *Risk Correction* quale componente del *Volatility Adjustment*⁸.

La *Risk Correction* è il punto di maggiore interesse strategico nazionale poiché **le norme tecniche per il calcolo del c.d. *Volatility Adjustment* sono di particolare rilevanza per gli operatori nazionali**, in quanto direttamente impattanti sulla politica di investimento in materia di **Titoli di Stato**.⁹

È stata, inoltre, inserita, su proposta italiana, una norma che allinea *Solvency II* alla disciplina bancaria per quanto riguarda il trattamento prudenziale delle garanzie statali indirette, per rendere il quadro regolamentare maggiormente adattabile ad alcune specifiche esigenze nazionali di garanzie parastatali.

Di seguito si dà conto degli articoli relativi all'esercizio dei criteri di delega specifici di cui all'articolo 13, commi 14, 15 e 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024»:

- il criterio di cui alla lettera *a*) (prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione) si sostanzia nella modifica degli articoli **47-septies, 66-sexies.1, per le imprese individuali, e 216-novies.2 per i gruppi**.
- Il criterio di cui alla lettera *b*) (estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE) viene esercitato con la modifica agli articoli **47-septies e 190**;
- il criterio di cui alla lettera *c*) (prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2) risulta esercitato tramite la modifica dell'articolo **36-septies**. Si prevede inoltre, al comma 1-bis, che l'IVASS, con regolamento, determini le condizioni per l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1;
- il criterio di cui alla lettera *d*) (prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello *spread* di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE) viene esercitato mediante modifica dell'articolo **46-undecies(4bis) del CAP**.

⁸ Da parte italiana sono state ottenute **correzioni riguardanti la componente del VA c.d. *Risk Correction* (RC)**. In particolare, si è ottenuto che la correzione del rischio non tenga in considerazione lo spread "point in time", bensì una media degli spread di un determinato periodo di tempo.

⁹ Il VA è la misura *Long Term Guarantee* (LTG) maggiormente utilizzata nel mercato italiano, anche in considerazione dell'ampia presenza di titoli di Stato nei portafogli delle imprese assicurative. In particolare, nelle situazioni di elevato spread, il VA può mitigare gli effetti negativi per le compagnie italiane e, indirettamente, per il Tesoro in quanto emittente Sovrano.

- il criterio di cui alla lettera e) (apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri), era stato inserito, quale criterio residuale, per consentire la pronta modifica di eventuali misure di secondo livello che richiedessero un intervento del legislatore nazionale per assicurare coerenza al *framework* europeo (anche vista la menzionata rilevanza degli atti europei di livello secondario conseguenti alla revisione della direttiva); attualmente gli atti emanati a livello europeo non necessitano dell'esercizio del criterio delega, ma non si preclude per il futuro tale eventualità.

SEZIONE 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Si segnala che non sussistono indicazioni tali da indurre a ritenere che taluni fattori, legati al contesto giuridico o economico, possano comportare un ostacolo all'assolvimento di quanto previsto dal decreto in esame e allo svolgimento delle attività ivi previste. Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme. L'attuazione delle disposizioni in commento è, in particolare, assicurata dal Ministero dell'economia e delle finanze dalle Autorità nazionali di vigilanza delegate all'adozione di atti regolamentari, dai soggetti chiamati ad applicare le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea e dalle Autorità nazionali e europee che li vigilano.

5.2 Monitoraggio

Un'analisi puntuale delle conseguenze derivanti dall'attuazione del decreto in esame potrà essere effettuato solo *ex post*, allorquando le nuove norme avranno prodotto i loro effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.

In tale ambito, l'intervento in questione sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne, in particolare, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

A livello europeo, si rinvia alle tabelle fornite nella sezione 2.2 dell'AIR.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento normativo verranno svolti dall'Autorità di vigilanza (nella specie, IVASS) che vigila sull'applicazione delle norme secondo le rispettive attribuzioni.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La revisione della direttiva è stata posta in consultazione pubblica dalla Commissione Europea dal 25 giugno al 5 settembre 2025 (link per approfondimento:

https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-seeks-feedback-review-solvency-ii-delegated-regulation_en).

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto all'esito di un'attività di collaborazione con l'Autorità di vigilanza di settore, IVASS. Analogamente, sono state condotte informali interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei destinatari delle misure legislative (in particolare ANIA) e le principali imprese assicurative italiane. Non è stata realizzata una formale consultazione pubblica a livello nazionale.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato elaborato dal Dipartimento del tesoro, previo confronto con l'Autorità di vigilanza e interlocuzioni con le associazioni rappresentative dei destinatari delle misure legislative, sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.